

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1416

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995,  
n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della fi-  
nanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Relazione tecnica .....	» 34
Disegno di legge .....	» 68
Decreto-legge .....	» 69

ONOREVOLI SENATORI. - Le recenti turbolenze dei cambi nei mercati internazionali segnalano ancora una volta l'esigenza di intervenire ulteriormente sulla finanza pubblica, al fine di modificarne le tendenze evolutive che appaiono divergere in misura sensibile dagli obiettivi programmati.

Il fabbisogno di cassa del settore statale per l'anno in corso è stato previsto dalla manovra finanziaria approvata lo scorso dicembre in 138.600 miliardi, sulla base anche di ipotesi degli andamenti dei tassi di interesse notevolmente inferiori ai livelli attuali. Per il 1995, l'impatto di questi ultimi sulle spese per il servizio del debito pubblico appare ormai scontato; per gli anni successivi le variazioni censate si rifletteranno corrispondentemente, con un aggravio rispetto a quanto previsto.

Anche in relazione alla sostanziale positività dei «fondamentali» dell'economia reale, che fanno presumere un tasso di crescita tendenziale del prodotto interno lordo superiore al 3 per cento, occorre con immediatezza far fronte alla necessità di ricondurre verso i livelli previsti l'entità del fabbisogno complessivo.

In attesa di una puntuale ricognizione dei fattori determinanti il fabbisogno del settore statale, in sede di Relazione di cassa di prossima presentazione, il Governo ritiene essenziale un efficace segnale di ulteriore intervento strutturale sui conti pubblici.

Si può comunque anticipare che l'effetto complessivo di riduzione del fabbisogno di cassa del settore statale per il 1995 si aggira intorno ai 20.000 miliardi, recuperando ampiamente il livello programmato per il 1995, con effetti quasi interamente di natura strutturale che rendono più agevole la manovra di contenimento per il 1996 da definire con la prossima legge finanziaria.

In termini di avanzo primario, l'efficacia della correzione risulta ancora più evidente: in prima approssimazione, si passerebbe

dal livello di 37.650 miliardi programmato a circa 57.000 miliardi, circa il 3,5 per cento del PIL.

La manovra correttiva che si sottopone al vostro esame opera sia dal lato del contenimento delle spese (Titolo II) sia sul versante dell'incremento delle entrate (Titolo III).

Il complessivo effetto di contenimento del fabbisogno si può valutare in circa 15.000 miliardi dal lato delle entrate tributarie e contributive e in oltre 5.000 miliardi dal lato delle spese.

Tenendo conto del profilo strutturale della manovra, gli effetti sugli anni successivi al 1995 risultano nel complesso notevolmente superiori soprattutto per via dell'incidenza per l'intero anno di gran parte delle misure fiscali.

In tal modo, l'obiettivo principale del processo di risanamento della finanza pubblica, cioè la stabilizzazione prima e la riduzione poi del rapporto tra il debito pubblico e prodotto interno lordo, previsto dai documenti programmatici per l'inizio del 1996, viene ad essere anticipato alla seconda parte del 1995, dando un inequivocabile segnale agli operatori e ai mercati finanziari.

Nella costruzione della manovra, il Governo ha inteso limitare al massimo l'impatto sui prezzi, con riferimento ai consumi nazionali, che, non dovrebbe superare 0,5 punti su base annua. Ha ricercato anche di perseguire una sostanziale neutralità rispetto alla distribuzione per classi di reddito.

Altro aspetto da sottolineare caratterizzante la manovra aggiuntiva sottoposta al vostro esame è la coerenza con le linee di riforma portate avanti sia nel comparto tributario, attraverso l'anticipo di alcuni aspetti di riforma generale del sistema, sia dal lato delle spese di bilancio, nella linea di compatibilità con la riforma dell'amministrazione.

\* \* \*

Per quanto riguarda il contenimento della spesa, nell'ambito della manovra è opportuno che i sacrifici, in termini di maggiore pressione tributaria, che si richiedono ai contribuenti, siano accompagnati da una consistente opera di economie: il che non significa assolutamente, però, che si intendano ridurre spese di carattere sociale, bensì semplicemente che si vuole razionalizzare il complesso della spesa pubblica.

A questo fine si può intervenire astrattamente in due modi: o operare riduzioni di spese con carattere selettivo e caso per caso, ovvero agire secondo un parametro di tipo automatico.

Nel primo caso, non vi è dubbio che operare una scelta selettiva costituisce il miglior modo di procedere; tuttavia tale scelta richiede un certo tempo, e comunque un'attività di verifica che postula analisi di ampio respiro che le contingenze della presente manovra non consentono. La riduzione limitata e automatica ha invece l'effetto finale di migliorare la qualità del prodotto, perchè la riduzione di spesa agisce, almeno in taluni casi, nel senso di una sostanziale razionalizzazione del processo produttivo o di erogazione del servizio.

Nella scelta della strategia da adottare per gli interventi sulla spesa, si è escluso per le ragioni di urgenza che sostengono il presente provvedimento, di poter intervenire con diminuzioni di spesa di carattere selettivo mancando le condizioni per una riconsiderazione del merito dei singoli interventi. Ecco perchè si è scelta la via del «taglio orizzontale», che, se apparentemente costituisce un meccanismo di intervento non affinato, corrisponde alla «filosofia» che è stata adottata altrove in periodi di emergenze economiche per far fronte agli squilibri di bilancio.

Operando per tal via non si modifica la allocazione delle risorse già definita con le decisioni di politica economica preventivamente assunte. Tale metodo, dunque, costituisce un intervento rispettoso delle scelte del passato, non mettendole direttamente in discussione, ma agendo sul *quantum* delle risorse a disposizione.

Ovviamente, ciò non significa che in una seconda fase tali scelte non possano essere riconsiderate.

La generalità degli effetti dell'intervento risulta tuttavia temperata dalla circostanza che dalle riduzioni degli stanziamenti di bilancio sono escluse le spese assolutamente non comprimibili in sede di mera definizione dell'entità delle risorse ad esse destinate, ma solamente dopo la modifica dei meccanismi normativi sui quali si basa il livello di spesa.

La manovra di contenimento della spesa proposta, inoltre, provocherà effetti positivi, poichè opera una riduzione permanente, abbassando in via definitiva il livello della spesa pubblica: ciò comporterà la conseguenza benefica di imporre la costruzione dei prossimi bilanci partendo da un «piede» più basso rispetto a quello che si avrebbe senza la manovra, che comunque è destinata a produrre effetti per l'intero triennio di esercizio del bilancio vigente e non per il solo 1995.

In conclusione, si tratta di una operazione rispettosa delle scelte pubbliche avvenute nel passato, ma contemporaneamente innovativa, almeno in Italia, nel metodo ed equitativa, perchè se non altro non muta le posizioni di reciproco vantaggio o svantaggio tra gli attuali percettori di erogazioni a carico del bilancio dello Stato e, dunque, non peggiora le posizioni relative di alcuno.

Per definire l'entità delle riduzioni di spese operate occorre far presente che è previsto un contenimento in termini percentuali degli originari stanziamenti dei capitoli di bilancio, fissando l'entità di tale percentuale secondo le diverse categorie economiche della spesa, con esclusione di quelle assolutamente incomprimibili. L'entità della percentuale varia in funzione del carattere necessitato della spesa ed essa è massima per i fondi speciali, laddove non si tratta di spese in senso tecnico, bensì solo di una riserva di risorse da destinarsi al finanziamento delle leggi di spesa da approvarsi nel corso dell'anno: è del tutto ovvio che, prima della compressione delle spese in essere, occorre limitare le nuove erogazioni.

L'entità complessiva delle riduzioni ottenute con il metodo sopra descritto non è indifferente, e, comunque, rappresenta il massimo sforzo possibile utilizzando una mera politica di bilancio, senza dar corso alla revisione dei meccanismi sostanziali di spesa. Comunque, la sua entità, nell'ordine dei 6 mila miliardi, rappresenta circa l'1,3 per cento della spesa dello Stato al netto degli interessi, mentre il complesso della manovra, inclusiva della parte tributaria, è pure essa superiore all'1 per cento del prodotto interno lordo. In sostanza, il sacrificio che lo Stato impone a se stesso è paragonabile, in termini quantitativi, a quello che chiede ai suoi cittadini.

Tenuto conto, peraltro, delle ulteriori riduzioni di spesa derivanti da un lato dal blocco degli impegni, dall'altro dalla riduzione del Fondo sanitario nazionale conseguente all'aumento dei contributi sanitari, la complessiva manovra sulle spese di bilancio in termini di competenza si può quantificare a consuntivo in oltre 8.000 miliardi per l'anno 1995, pari all'1,7 per cento circa della spesa complessiva al netto degli interessi.

\* \* \*

Le misure decise con il presente decreto-legge (al quale non possono disconoscersi le caratteristiche di necessità e urgenza previste dalla norma costituzionale) attengono a un *mix* di interventi ispirati al criterio della generalità per grandi categorie economiche di spesa, in modo da ridurre l'impatto su specifici comparti o settori e in modo da minimizzare la conflittualità politica.

La spesa è stata pertanto classificata sotto il profilo della sua rigidità che vede, in ordine crescente di riduzione, le seguenti categorie di spesa:

interessi, retribuzioni, pensioni pubbliche, obblighi internazionali, rate ammortamento mutui, trasferimenti al comparto previdenziale, ecc.: su questi tipi di spesa non è stata attuata alcuna riduzione;

spesa per il personale statale: in considerazione della stipula dei contratti in corso, si è ritenuto di intervenire con una

limitata percentuale di riduzione su tutti i capitoli di spesa diversi dalle retribuzioni contrattuali, in guisa da produrre una riduzione di circa lo 0,50 per cento della complessiva spesa di personale;

trasferimenti agli enti territoriali: è stato ipotizzato un intervento riduttivo pari a 670 miliardi, da effettuare, con criterio proporzionale, limitatamente agli enti locali per i quali le risorse (trasferimenti ordinari e consolidati e provento netto dell'ICI al 4 per mille) destinate a finanziare il fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili siano tali da assicurarne un livello di copertura superiore a quello medio;

altri trasferimenti correnti: viene disposto un taglio del 5 per cento;

acquisto di beni e servizi: riduzione del 6 per cento, con esclusione della Difesa, impegnata in operazioni di carattere straordinario con strumenti già decurtati sensibilmente in sede di manovra 1995;

somme non attribuibili di parte corrente: riduzione del 10 per cento;

spese in conto capitale: riduzione del 3 per cento, con esclusione di quelle direttamente collegate al finanziamento degli investimenti; riduzione del 10 per cento per gli apporti di capitale e del 5 per cento per le altre spese in conto capitale;

fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso: riduzione del 20 per cento.

Viene prevista a decorrere dall'esercizio 1995 la cessazione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'ENEL e dall'ENI ai sensi di particolari disposizioni legislative.

Le riduzioni disposte si estendono al successivo biennio, con una norma che consente, per le spese non legislativamente predeterminate un incremento dell'1 per cento annuo.

Infine, viene disposto un blocco generalizzato degli impegni di spesa fino al 31 dicembre 1995, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e con possibilità di deroghe da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Altri interventi riguardano l'aumento dei contributi per l'assistenza sanitaria sui redditi di lavoro autonomo e la conseguente riduzione del Fondo sanitario nazionale, nonché misure di razionalizzazione nel comparto INPS.

Con l'articolo 8 viene estesa a tutto il 1995 la disciplina di blocco delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche prevista dalla legge n. 724 del 1994 per il solo primo semestre ad eccezione degli enti locali per i quali il blocco integrale è fissato al 30 giugno 1995, consentendo per il semestre successivo le sole assunzioni nei limiti delle cessazioni dal servizio. Si comprendono, in tale rigida disciplina categorie dapprima escluse, con limitate eccezioni, imposte da esigenze di ordine pubblico, sicurezza o emergenza sanitaria.

Con l'articolo 9 viene autorizzato un limite di impegno decennale di lire 540 mi-

liardi per l'anno 1996, già previsto nella legge finanziaria, per la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, come auspicato in tutte le sedi istituzionali. È questa l'unica decisione di intervento in senso accrescitivo della spesa giustificata dalla eccezionalità della condizione occupazionale del Mezzogiorno.

Il complessivo effetto delle misure indicate nel 1995 si può valutare in oltre 8.000 miliardi in termini di competenza (dei quali circa 1.500 quale maggiore economia rilevabile in sede consuntiva) e in circa 5.200 miliardi in termini di cassa; il loro carattere strutturale consente di quantificare l'impatto di riduzione del fabbisogno in 5.800 miliardi per l'anno 1996 e in lire 6.000 miliardi per il 1997.

La tabella seguente espone gli effetti in termini di fabbisogno.

## SPESE - EFFETTI SUL FABBISOGNO

(+ miglioramento; - peggioramento)

(in miliardi di lire)

ARTICOLI	1995	1996	1997
<i>Articolo 2:</i>			
Comma 1. - Riduzione fondi speciali .....	500	1.100	1.500
Comma 2. - Riduzione stanziamenti bilancio ...	2.400	2.900	3.030
Comma 3. - Cessazione onere per ammortamento mutui ENEL-ENI .....	300	200	170
Comma 6. - Blocco impegni .....	1.100	300	-
<i>Articolo 3. - Riduzione trasferimenti Enti locali</i>	500	500	500
<i>Articolo 4. - Aumento contributi sanitari redditi lavoro autonomo (*) .....</i>	-	-	-
<i>Articoli 5 e 6. - Sportelli polifunzionali e Casellario pensionati .....</i>	400	800	800
<i>Articolo 8. - Blocco assunzioni personale .....</i>	300	-	-
<i>Articolo 9. - Aree depresse (**) .....</i>	-	-	-
TOTALE ...	5.200	5.800	6.000

(\*) Effetti considerati negli interventi in materia di entrata.

(\*\*) Effetto neutrale ai fini del fabbisogno in quanto spesa già considerata in bilancio.

Con riguardo all'incremento delle entrate, i criteri che hanno ispirato il Governo sono quello della equità, anche qui in senso orizzontale, e della solidarietà tra le diverse categorie, quello della limitazione dell'effetto sui prezzi e sulla spesa delle famiglie, quello del rispetto dei vincoli comunitari e della politica ambientale ed ecologica, quello della razionalizzazione e semplificazione del sistema, infine quello di adottare delle misure di carattere strutturale e non occasionale che tuttavia non pregiudichino ma anzi favoriscano il riassetto complessivo del sistema tributario.

A tale fine il Governo ha ritenuto opportuno accorpate, nel decreto-legge che ora si presenta, tutte le misure suscettibili di produrre gettito immediato e a regime e di far confluire in un successivo disegno di legge le disposizioni per modificare in modo organico e sistematico la disciplina delle plusvalenze patrimoniali ai fini delle imposte sui redditi.

Con questo articolato complesso di misure, il Governo si è prefisso di far concorrere a questo sforzo straordinario di riequilibrio dei conti pubblici, tutte le parti sociali secondo quanto enunciato dal Presidente del Consiglio fin dal suo discorso programmatico.

Le famiglie concorrono così attraverso la riduzione dei limiti di detraibilità degli oneri ai fini IRPEF, e con l'incremento di alcune aliquote IVA e delle accise, che sono state peraltro modulate al fine di favorire i consumi popolari e di diminuire i consumi energetici a seconda del loro contenuto inquinante.

I dipendenti vedono rispettata la loro decisiva partecipazione all'economia del Paese, con un aumento contenuto di pressione fiscale sul reddito.

I lavoratori autonomi e le piccole imprese, che conseguono certezze definitive circa le loro posizioni fiscali pregresse attraverso il cosiddetto «concordato di massa», vedono permanere intatta la loro capacità contributiva e sono assoggettati ad un modesto carico aggiuntivo fiscale.

Le imprese contribuiscono con l'aumento dell'aliquota IRPEG, con la previsione di un

acconto dell'imposta sul patrimonio netto e con altre misure di razionalizzazione del trattamento di alcuni cespiti aziendali.

Il Governo confida che il complesso delle misure contenute nel decreto-legge e nel disegno di legge, in quanto misure prevalentemente strutturali e dunque suscettibili di assicurare i benefici effetti nel tempo, valga a raggiungere tutte le finalità che esso si prefigge: consenta dunque di favorire la stabilizzazione dei conti, e in definitiva restituisca al nostro Paese la stima che merita sui mercati internazionali e favorisca l'avvio di un ciclo economico favorevole.

Passando all'esame delle singole misure, il primo capo dell'articolato è diretto agli interventi in materia di imposta sul valore aggiunto. Tali interventi perseguono diversi obiettivi.

L'obiettivo primario consiste nel riequilibrio generale della struttura del nostro sistema tributario agevolando una ricomposizione meno concentrata sulle forme impositive di tipo diretto attraverso una crescita del peso relativo dell'imposizione indiretta, e in particolare di quella sui consumi. Una volta superate le difficoltà attuali che caratterizzano la nostra finanza pubblica, o meglio, una volta innescato il processo di stabilizzazione e progressiva riduzione del peso del debito pubblico, si potrà procedere più speditamente lungo un percorso di avvicinamento rispetto agli assetti che caratterizzano gli altri Paesi membri della UE, sia in merito al livello del prelievo tributario sia riguardo alla sua composizione.

Il livello della pressione tributaria nel nostro Paese risulta attualmente pressochè in linea, o poco superiore, alla media dei Paesi UE, qualora si faccia riferimento alla Comunità a dodici Paesi, mentre denuncia un livello ancora leggermente inferiore a quello medio se si passa a considerare la nuova formazione a quindici Paesi.

Rispetto alle forme impositive utilizzate per realizzare il gettito, o per meglio dire, con riguardo alla sua struttura, l'assetto del nostro sistema presenta non lievi divergenze se confrontato con quello *standard* comunitario, o con quello dei principali *partners* europei, essendo caratterizzato da

un più elevato peso relativo delle imposte dirette e, conseguentemente, da una scarsa incidenza dell'imposizione indiretta.

Un vincolo imprescindibile è costituito dal processo comunitario di armonizzazione dell'imposizione indiretta. In merito, si rammenta che sarà necessario, in tempi relativamente brevi, modificare la struttura dell'imposta sul valore aggiunto, accogliendo le indicazioni stabilite in sede comunitaria.

I vincoli comunitari riguardano:

a) il livello ed il numero delle aliquote, che dovranno rispettivamente essere una «normale», superiore al 15 per cento, e al massimo due «ridotte», comunque comprese tra il 5 e il 15 per cento;

b) le basi imponibili da assoggettare alle diverse aliquote secondo le indicazioni contenute nelle specifiche direttive comunitarie.

Le misure di cui si propone l'introduzione tentano di conciliare l'imprescindibile processo di armonizzazione comunitaria, evitando quindi il non rispetto dei suddetti vincoli, con la necessità di realizzare in tempi brevi un aumento di gettito, senza compromettere le esigenze di carattere distributivo, e contenendo al minimo grado l'impatto sul livello dei prezzi.

Diverse proposte sono state vagliate.

Dalla comparazione quella che è risultata più adeguata, in ragione del combinato disposto prodotto dagli obiettivi e dai vincoli illustrati, prevede una struttura d'imposta che si avvale ancora di quattro aliquote: 4, 10, 16 e 19 per cento.

Si è inoltre provveduto a spostare alcune categorie di prodotti in fasce imponibili diverse rispetto a quelle di attuale allocazione.

Il mantenimento dell'aliquota «super-ridotta» al 4 per cento risponde in primo luogo alla necessità di non aggravare il sacrificio imposto alle famiglie meno abbienti, appesantendo il carico tributario sui cosiddetti prodotti «base».

Giova forse ricordare che l'aliquota del 4 per cento colpisce i prodotti alimentari di più ampio consumo (pane, pasta, latte, lat-

ticini, olio, frutta, verdura), i prodotti dell'editoria e l'edilizia agevolata (prima casa).

Se è certo che un incremento del peso dell'Iva comporta comunque effetti regressivi sull'assetto distributivo, è altrettanto vero che si può operare, come in questo caso, sui parametri dell'imposta, salvaguardando, per quanto possibile, quelle categorie di prodotto che pesano in misura relativamente maggiore nel paniere dei consumi delle famiglie più povere, così da ottenere almeno una sorta di progressività sulla spesa.

Tornando, per una semplice precisazione, sui vincoli comunitari, va rilevato che la disciplina comunitaria consente il mantenimento, seppure in via transitoria, dell'aliquota super-ridotta, purchè non vengano introdotti nella classe di prodotti interessati nuove categorie di beni.

L'aliquota del 19 per cento non subisce aumenti. La *ratio* ispiratrice è in questo caso l'idea di non allontanarsi da quello che presumibilmente sarà l'assetto dell'imposta nel nostro futuro armonizzato. Dalla comparazione delle aliquote vigenti negli altri Paesi membri dell'UE emerge che l'aliquota «normale» finirà per collocarsi proprio intorno al 19 per cento (assumendo semmai, probabilmente, il valore del 18 per cento). In merito, si rammenta che attualmente l'aliquota «normale» media vigente nell'Unione a 15 Paesi è pari a 19,14 punti percentuali. Non da ultimo va considerato il livello vigente per questa aliquota nei nostri principali *partners* commerciali: in Francia il 18,6 per cento, in Germania il 15 per cento, nel Regno Unito il 17,5 per cento, in Spagna il 16 per cento.

Le attuali aliquote «ridotte» del 9 e del 13 per cento, vengono innalzate rispettivamente di uno e di tre punti percentuali.

La nuova struttura assume una valenza transitoria, e si qualifica quale prima tappa del percorso di adeguamento alle regole comunitarie.

L'aliquota del 10 per cento ben si concilia con il futuro passaggio ad una struttura basata su tre aliquote, struttura comunque intermedia rispetto al definitivo assetto carat-



terizzato da due sole aliquote, una ridotta ed una normale, su livelli i cui limiti saranno indicati dall'accordo comunitario. Nell'occasione si realizzerà l'unificazione, probabilmente su un livello intermedio, delle due aliquote inferiori (l'aliquota del 4 e quella del 10 potrebbero convergere in un'unica aliquota, ad esempio del 7 per cento).

Le principali categorie di beni e servizi interessate dalla variazione d'aliquota sono in questo caso: alimentari (carni bianche, pesce, biscotti e pasticceria, trasformati vari); bar, alberghi, ristoranti; gli spettacoli; i trasporti interni di persone (aerei, ferroviari e navali); l'elettricità e il gas (forniture domestiche per cottura). Un discorso specifico meritano i medicinali. Questi prodotti, come poi verrà meglio spiegato, si gioveranno del salto di fascia, sicchè saranno soggetti all'aliquota del 4 per cento.

L'aliquota del 16 per cento svolge una funzione «traghetto» sia per le categorie di prodotti oggi soggette al 13 per cento, ma destinate in futuro ad essere assoggettate ad aliquota «normale», sia per quei prodotti oggi compresi nella fascia soggetta all'aliquota ordinaria ma, in prospettiva, da assoggettare ad aliquota ridotta. Si è ritenuto che il passaggio istantaneo dal 13 al 19 per cento sarebbe risultato, nell'immediato, eccessivamente traumatico, sia in termini di impatto sui prezzi, sia, aspetto non secondario, per gli effetti depressivi che si sarebbero potuti generare sulla domanda dei prodotti interessati.

La nuova aliquota del 16 per cento colpirà i prodotti prima soggetti al 13 per cento (vino; dischi, nastri e supporti magnetici; tessili; vestiario; calzature), nonché alcuni prodotti che vengono spostati dalla fascia imponibile superiore, quella del 19 per cento. L'elenco ora fornito non include la telefonia mobile in quanto per questo servizio è previsto il passaggio nella fascia ad aliquota ordinaria (dal 13 al 19 per cento - aliquota già vigente per la telefonia commerciale - anzichè al 16 per cento).

Come già accennato, le misure proposte riguardano inoltre taluni spostamenti di ca-

tegorie di beni e servizi da diverse fasce di imponibile per aliquota.

In primo luogo, si è ritenuto opportuno affrontare la questione «medicinali». La manovra di bilancio per l'anno finanziario 1995 ha predisposto che l'aliquota dei farmaci (oggi al 9 per cento) scenda al 4 per cento a partire dal 1° giugno. Si è reputato inopportuno disporre su questi prodotti la solo temporanea maggiorazione dell'aliquota dal 9 al 10 per cento sapendo che a partire da quella data si sarebbe dovuta attuare la riduzione dell'aliquota al 4 per cento.

Un ulteriore spostamento riguarda le cosiddette «carni rosse», prosciutti e prodotti «insaccati» (mortadelle, salumi, ecc.) che vengono inseriti in una fascia inferiore rispetto a quella attuale: in sostanza subiranno l'aliquota del 16 per cento in luogo del 19 per cento vigente. In questo modo si intende avviare un processo di riordino della allocazione dei beni alle diverse aliquote, ed in particolare l'affrancamento dei prodotti alimentari dall'aliquota normale, con progressiva trasmigrazione di questi beni verso l'aliquota ridotta.

Da ultimo, è stata predisposta l'unificazione del trattamento per l'intero settore alberghiero (aliquota del 9 per cento tranne che per gli alberghi di lusso, soggetti al 13 per cento). Il servizio sarà soggetto all'aliquota del 10 per cento. Si ritiene che il venir meno di trattamenti discriminanti consentirà una riqualificazione dell'intero settore, dal momento che viene rimossa la convenienza, per gli alberghi di categoria lusso (la «cinque stelle»), a declassificarsi.

Gli interventi in tema di imposta sul valore aggiunto sono contenuti negli articoli da 10 a 16 del decreto-legge.

In particolare l'articolo 10, comma 1 prevede l'innalzamento delle aliquote ridotte del 9 e del 13 per cento rispettivamente al 10 e al 16 per cento.

Il comma 2, dispone le riduzioni di aliquote cui prima si è fatto cenno. La lettera a) dispone l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, già prevista per i medicinali, anticipandola rispetto alla decorrenza del 1° giugno 1995, stabilita dall'articolo 7,

comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La lettera *b*) riduce dal 19 al 16 per cento l'aliquota delle carni bovine e suine e degli insaccati.

Con il comma 3 si realizza l'armonizzazione del trattamento di tutte le prestazioni alberghiere fissando in modo indistinto rispetto alla classificazione degli esercizi, l'aliquota del 10 per cento.

La disposizione comporta, altresì, l'applicazione della stessa aliquota per i servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici.

Con il comma 4 si sopprime il quarto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, determinandosi l'applicazione dell'aliquota ordinaria per i servizi di telefonia mobile destinati ad utenze residenziali.

Per tutti gli innalzamenti di aliquote, il comma 5 dispone che non abbiano effetto per i contratti già conclusi con determinati soggetti (quelli indicati dall'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: enti pubblici territoriali, università, unità sanitarie locali ecc.) anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, in modo da non turbare gli equilibri contrattuali in relazione agli stanziamenti impegnati.

Infine con il comma 6 si determinano le percentuali di scorporo che devono essere utilizzate dai soggetti tenuti alla registrazione dei corrispettivi, per la determinazione dell'imposta dovuta in relazione alle nuove aliquote del 10 e del 16 per cento.

Con l'articolo 11 viene meno l'esenzione IVA in materia di servizio telegrafico nazionale.

Le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e al servizio *fax* rese dall'Amministrazione postale e le operazioni ad esse accessorie risultano attualmente esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Si è potuto prevedere l'esenzione sin dal 1973 in quanto le dette prestazioni, comprese tra quelle previste dall'allegato F della VI direttiva CEE, rientrano tra quelle che in base all'articolo 28, paragrafo 3, lettera *b*),

della medesima direttiva comunitaria, potevano continuare ad essere esentate per un determinato periodo, salvo, poi, ad essere ricondotte nell'ambito della imposizione.

Venendo meno l'esenzione, le prestazioni di cui trattasi vengono ad essere assoggettate all'aliquota del 19 per cento, in analogia alle medesime prestazioni rese da soggetti diversi dall'Amministrazione postale. Ciò in dipendenza del fatto che le dette prestazioni non sono indicate nell'allegato H della direttiva CEE 92/77 del 19 ottobre 1992, nel quale sono indicati i beni e i servizi che gli Stati membri possono assoggettare ad aliquota ridotta.

Con l'articolo 12 si introduce un'altra disposizione correttiva. La vigente disciplina prevede che la base imponibile all'importazione dei supporti informatici contenenti programmi per elaboratori prodotti in serie è costituita dal solo valore del supporto (nastro, disco, cartuccia, ecc.), senza tener conto del maggior prezzo riferibile al contenuto del supporto stesso.

Anche al fine di evitare distorsioni concorrenziali a danno della produzione interna, si prevede che la base imponibile sia costituita dal valore complessivo del prodotto *software*, in esso compreso il valore dei dati e delle istruzioni contenuti nel supporto magnetico.

L'articolo 13 interviene a modificare l'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Questa norma prevede la non imponibilità ai fini IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a lire centomila se effettuate in favore:

delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, compreso personale tecnico-amministrativo;

delle comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; dell'organizzazione delle Nazioni Unite; dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese.

Oggi si è inteso conservare l'ambito operativo originario della disposizione operando solo un mero adeguamento monetario del limite minimo di corrispettivo age-

volabile, risalente al 1975, che risulta elevato a lire 1.000.000. Per le operazioni effettuate nei confronti delle sedi diplomatiche e consolari l'agevolazione non compete nelle ipotesi in cui il beneficiario ultimo delle cessioni o prestazioni sia un soggetto diverso degli apparenti cessionari.

Con l'articolo 14 si intende ovviare ad una disomogeneità delle attuali disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Il numero 21-bis) della parte II della tabella A, allegata al decreto n. 633 del 1972 (beni e servizi soggetti all'IVA con l'aliquota del 4 per cento), nella sua generica accezione (costruzioni rurali), ricomprende nell'ambito agevolativo oltre gli immobili destinati ad uso abitativo, anche quelli destinati all'esercizio dell'impresa agricola (silos, stalle, magazzini, serre attrezzate, ecc.), nonchè le cessioni di impianti ed altri beni strumentali stabilmente installati nei locali dell'impresa.

La direttiva CEE 92/77 del 19 ottobre 1992 non consente tale ampia applicazione dell'aliquota agevolata in quanto prevede la possibilità di applicare l'aliquota ridotta solo per le forniture di beni e le prestazioni di servizi normalmente utilizzate per la produzione agricola, ed esclude espressamente i beni di investimento, quali macchinari o edifici (n. 10 allegato H). L'applicazione dell'aliquota ridotta anche alle costruzioni rurali destinate ad abitazione dell'agricoltore è consentita solo per effetto di una lata interpretazione della disposizione contenuta nel n. 9 del citato allegato H che prevede la «fornitura, costruzione, restauro e trasformazione di abitazioni fornite nell'ambito della politica sociale».

Entro tale limite si è mossa la nuova formulazione del numero 21-bis) della tabella citata, contenendo l'applicazione dell'aliquota ridotta alle sole costruzioni rurali adibite ad abitazione del proprietario o alla coltivazione del fondo, o all'allevamento del bestiame e ad attività connesse, cedute da imprese costruttrici, sempre che afferiscano ad una porzione di terreno non inferiore ad un ettaro e siano censite al catasto in categorie diverse da A/1 e A/8.

Con l'articolo 15 si apre la sezione dedicata alle misure anti-elusive.

In particolare, al fine di stimolare lo spontaneo aumento degli imponibili dichiarati soggetti ad IVA in occasione di trasferimenti di immobili, si esclude la possibilità di rettifica dei corrispettivi risultanti dall'atto, qualora gli stessi siano di importo non inferiore a quello risultante dall'applicazione delle rendite catastali degli immobili o di criteri oggettivi di determinazione di valori corrispondenti.

Si tratta di una disciplina da tempo attuata per l'imposta di registro, la cui applicazione è comunque esclusa nel caso che un maggior ammontare del corrispettivo del trasferimento risulti da atti o documenti diversi dal contratto.

Per i casi in cui l'immobile sia ancora privo di rendita, si adotta una disciplina analoga a quella prevista per l'imposta di registro prevedendosi nel contempo gli adempimenti a carico dell'Ufficio del Registro sia nei confronti dell'Ufficio IVA che delle parti contraenti.

L'articolo 16 ha riguardo all'inserimento nella base imponibile dei contributi previdenziali a favore di soggetti iscritti in albi professionali.

È noto che le leggi concernenti la riforma del sistema previdenziale degli appartenenti a diversi ordini professionali, dispongono l'applicazione di una maggiorazione percentuale dei corrispettivi, da versare a cura del percipiente alla cassa di appartenenza.

Nel disciplinare gli effetti fiscali dette leggi dispongono espressamente che le maggiorazioni dei corrispettivi previste ai fini previdenziali non sono soggette nè all'IRPEF nè all'IVA.

A parere della Commissione CEE, la previsione di esclusione non è in linea con le disposizioni dell'articolo 11.A.2ª della VI Direttiva CEE n.77/388 del 17 maggio 1977 concernente la determinazione della base imponibile IVA uniforme negli Stati membri.

In tal senso sono stati già mossi rilievi da parte dell'organo comunitario cui seguirebbero formali contestazioni presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee in caso

di non adeguamento alle prescrizioni comunitarie. Nel contempo la Commissione CEE ha imposto il versamento al bilancio comunitario delle risorse proprie IVA sulle suddette maggiorazioni relative al decorso triennio.

In linea con tali misure, l'articolo in commento prevede l'assoggettamento ad IVA anche delle menzionate maggiorazioni.

Con l'articolo 17 vengono aumentate le aliquote dell'accisa sui prodotti petroliferi, sul gas metano e sull'energia elettrica.

In particolare, nel comma 1, sono aumentate le aliquote relative ai seguenti prodotti:

benzina, da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1.000 litri, con conseguente aumento del prezzo di vendita della benzina con piombo nella misura di lire 110 lire al litro, tenendo conto anche dell'incidenza dell'IVA su tale aumento;

benzina senza piombo, da lire 911.040 a lire 1.003.480 per 1.000 litri, con conseguente aumento del prezzo di vendita nella stessa misura della benzina con piombo;

gasolio, da lire 676.040 a lire 747.470 per 1.000 litri, con un aumento del prezzo di vendita, tenendo conto anche dell'IVA, nella misura di lire 85 a litro sia per il gasolio uso autotrazione sia per il gasolio uso riscaldamento, essendo prevista per i predetti impieghi una sola aliquota d'imposta, per ragioni di tutela fiscale;

petrolio per riscaldamento, da lire 344.560 a lire 415.990, con un aumento pari a quello stabilito per il gasolio, per mantenere gli attuali rapporti di tassazione;

gas di petrolio liquefatti (GPL per autotrazione, da lire 515.240 a lire 591.640 per mille kg. e gas di petrolio liquefatti per uso combustione da lire 282.820 a lire 359.220 per mille kg. L'aumento del prezzo di vendita, sempre tenendo conto dell'IVA, è di lire 50 al litro per il GPL per autotrazione (pari a circa il 45 per cento dell'aumento stabilito per la benzina) e di 85-90 lire al kg. per il GPL uso combustione.

Nel comma 2 è previsto l'aumento dell'aliquota agevolata per il gasolio per uso

agricolo che passa dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale.

Nel comma 3 vi è la disposizione che assoggetta agli aumenti stabiliti nei precedenti commi anche le giacenze dei prodotti esistenti presso i depositi commerciali che custodiscono prodotti ad imposta assoluta, con rinvio alla procedura stabilita dagli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213. Tale procedura prevede l'obbligo della presentazione di una denuncia di giacenza ed il versamento della relativa differenza d'imposta entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Con le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 sono aumentate le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano nella misura di lire 36 al metro cubo, pari a circa il 50 per cento dell'aumento stabilito per il gasolio. Tale aumento riguarda anche i consumi del gas metano nei territori del Mezzogiorno.

Nel comma 6 viene disposto l'aumento dell'imposta di consumo, nella misura di lire 5 per ogni kWh, sull'energia elettrica consumata, per qualsiasi applicazione, nelle abitazioni e vengono confermate le aliquote previste per l'energia elettrica consumata, per qualsiasi uso, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Viene, inoltre, confermata l'esenzione prevista per i consumi di energia elettrica della cosiddetta «fascia sociale». Per evitare il mantenimento di aliquote diverse per i consumi di energia elettrica esonerati dal sovrapprezzo termico, si provvede ad eliminare tale trattamento che, oltre ad essere superato, costituisce una notevole complicazione per gli uffici nell'applicazione del tributo. Tale diversità, infatti, deriva da un provvedimento di fiscalizzazione di una riduzione del sovrapprezzo termico effettuato con il decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, che si ritenne di non applicare ai consumi non soggetti al predetto sovrapprezzo. Da allora è rimasta in vigore una aliquota d'imposta diversa che non appare più giustificata.

Con la disposizione contenuta nel comma 7 si stabilisce che per i consumi eccedenti quelli della «fascia sociale» si procede al recupero dell'imposta erariale di consumo e delle relative addizionali, con gli stessi criteri stabiliti dal provvedimento CIP n. 15 del 1993 per le tariffe.

Nel comma 8 si dispone che gli aumenti delle aliquote per il gas metano si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore dei predetti aumenti, limitatamente ai consumi che si verificano dopo tale data, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio vale per le aziende fornitrici di energia elettrica.

Nel comma 9 viene stabilito l'aumento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti da lire 1.040.000 a lire 1.260.000.

Con l'articolo 18 si introduce il Capo III in cui sono racchiuse le norme in materia di imposte sui redditi.

Oltre a misure che adducono l'immediato conseguimento di un maggior gettito, sono previste, nella sezione II, norme di razionalizzazione della tassazione del reddito d'impresa, nella sezione III misure sugli enti creditizi che hanno effettuato operazioni di ristrutturazione ai sensi della legge n. 218 del 1990, nella sezione IV misure antielusive in materia di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

In particolare, le misure contenute nelle sezioni II e III rappresentano una «saldatura» con la delega che il Governo si accinge a richiedere per modificare in modo organico e sistematico la disciplina delle plusvalenze patrimoniali nonché quella delle riserve in sospensione d'imposta, secondo criteri di attenuazione del carico d'imposta mediante forme di tassazione sostitutiva dell'IRPEF, IRPEG e ILOR, tenendo conto anche dei sistemi adottati nell'ambito comunitario e delle esigenze di rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo.

Esse si collocano in una prospettiva - ormai ampiamente condivisa - volta ad evitare una «mano morta» sulle risorse produttive, che non aumenta il gettito, ma che ostacola un uso razionale ed efficiente delle risorse stesse.

Con l'articolo 18 viene ridotto il limite di detraibilità degli oneri ai fini IRPEF, prevedendosi che gli stessi siano detraibili nella misura del 22 per cento del loro ammontare in luogo del 27 per cento fin qui vigente. L'articolo 19 dispone l'aumento di un punto dell'aliquota applicabile ai redditi IRPEG elevandola al 37 per cento. L'articolo 20 introduce la previsione di un acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

L'articolo 21 si occupa delle operazioni di fusione e scissione. Queste sono state oggetto, prima dell'intervento legislativo operato con l'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di norme antielusive (articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408) e di contrastanti interpretazioni, segnatamente in ordine ai beni sui quali è possibile allocare i disavanzi, con aumento del valore fiscalmente riconosciuto sia ai fini di successivi realizzi che dell'ammortamento del costo.

Tali interventi determinano un rilevante grado di incertezza circa il consolidamento degli effetti fiscali delle operazioni stesse sia nell'esercizio in cui esse hanno avuto luogo, sia in quelli successivi, nei quali può essere contestato sotto il profilo fiscale il costo dei beni e delle immobilizzazioni, quali l'avviamento, ed i conseguenti riflessi sul reddito d'impresa.

La norma è diretta a consentire la eliminazione di tali incertezze attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti sui beni o immobilizzazioni o su quelli di essi per i quali si ritenga possibile la contestazione ovvero sia stata in effetti contestata la rilevanza fiscale dell'allocazione dei disavanzi.

Ovviamente, per i soggetti o per i valori relativamente ai quali l'imposta non sia stata corrisposta, il regime tributario resta quello vigente al momento di effettuazione della operazione, con il correlativo potere della amministrazione di procedere a rettifica delle dichiarazioni o, eventualmente, di disconoscere i vantaggi fiscali, qualora ricorrano le condizioni previste dal cennato articolo 10 della legge n. 408 del 1990.

Ove invece l'imposta sia corrisposta, i maggiori valori assoggettati si intendono fiscalmente riconosciuti con la conseguente inibizione agli uffici di operare i recuperi per gli esercizi interessati, con cessazione della materia del contendere qualora tali valori siano stati contestati dall'Amministrazione.

L'imposta sostitutiva è ineducibile dal reddito, con facoltà di imputare civilisticamente la stessa alle riserve iscritte in bilancio. In ogni caso tale imputazione non determina effetti sulla imposta sul patrimonio netto delle imprese, che è applicabile su quello assunto al lordo dell'imposta sostitutiva.

Quanto alle modalità di applicazione dell'imposta, sia per quanto concerne la individuazione dei beni e dei maggiori valori ad essi attribuiti operata dal contribuente, sia per quanto attiene alla riscossione, si prevede che siano determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La richiesta di avvalersi delle disposizioni illustrate deve essere effettuata entro il 30 giugno 1995 utilizzando un apposito modulo; il pagamento dell'imposta sostitutiva è previsto in tre rate la prima delle quali, pari al 60 per cento, deve essere versata contestualmente alla presentazione della domanda e le rimanenti, pari ciascuna al 20 per cento, rispettivamente entro il 20 dicembre 1995 ed il 28 febbraio 1996.

Con l'articolo 22 si intende agevolare l'affrancamento di talune riserve dal regime di sospensione di imposta cui soggiacciono. Ciò in coerenza con un disegno complessivo che si completa con la delega che il Governo si accinge a richiedere per la modifica della disciplina delle plusvalenze patrimoniali; delega diretta, tra l'altro, alla modifica della disciplina delle riserve in sospensione di imposta per l'armonizzazione della normativa civilistica in materia di conti annuali con quella fiscale del reddito di impresa.

In particolare i commi 1 e 2 prevedono l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta personale (Irpef e Irpeg) e dell'imposta locale sui redditi sulle riserve e

i fondi in sospensione di imposta e sui saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi n. 408 del 1990 e n. 413 del 1991. Tuttavia, tenuto conto che i saldi attivi di rivalutazione testè indicati sono stati a suo tempo costituiti a fronte di maggiori valori iscritti su beni patrimoniali assoggettati ad imposta sostitutiva, l'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare è prevista in misura ridotta rispetto a quella applicabile alle riserve e ai fondi di cui al comma 1, che comprendono altresì anche i saldi attivi di rivalutazione ancora in sospensione d'imposta ai sensi di leggi di rivalutazione diversi da quelle testè ricordate.

La riduzione dell'aliquota prevista per i saldi attivi di rivalutazione tiene conto evidentemente del fatto che non viene riconosciuto il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e dell'articolo 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991.

Il comma 4 consente inoltre di considerare realizzata la plusvalenza in sospensione d'imposta derivante dalle operazioni di conferimenti agevolati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 20 per cento sulla differenza tra il valore delle azioni o quote indicato in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto, corrispondente al costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda a suo tempo conferita. Il realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta comporta l'affrancamento della riserva costituita a fronte dei maggiori valori (semprechè sia ancora appostata in bilancio, in quanto non utilizzata a copertura di perdite) per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.

Il comma 7 stabilisce comunque una limitazione temporale per la distribuzione delle riserve e fondi affrancati in quanto viene previsto il riconoscimento di un minor credito d'imposta ai soci qualora la distribuzione sia deliberata prima della chiusura del secondo o del terzo esercizio

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Anche nel caso in cui le azioni o quote ricevute a seguito dei conferimenti agevolati siano cedute a titolo oneroso, destinate al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa in data anteriore alla chiusura del predetto esercizio, viene previsto che la plusvalenza o minusvalenza viene computata con riferimento al valore delle azioni o quote prima del loro aumento. In tal caso tuttavia è riconosciuto alla società un credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva pagata, riferibile alle azioni o quote cedute.

Nel comma 8 è stata prevista una norma che integra la previsione del comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Si è ritenuto di chiarire che la fusione tra la società che ha effettuato un conferimento ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e la società conferitaria non costituisce realizzo della plusvalenza in sospensione di imposta a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva, che concorre a tassazione nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite. Tale condizione deriva dal fatto che i maggiori valori dei beni conferiti rispetto a quelli dei beni stessi prima del conferimento hanno trovato riconoscimento fiscale presso la società conferitaria a tutti gli effetti, sia per gli ammortamenti sia in caso di cessione, e quindi se la plusvalenza non trovasse evidenza in una riserva da acquisire a tassazione in caso di utilizzo si verrebbe a verificare un salto di imposta.

Tenuto conto che la fattispecie in esame non era disciplinata in via normativa, con il comma 9 è stata riconosciuta la possibilità di evidenziare la riserva nel prossimo bilancio per le fusioni poste in essere in esercizi precedenti.

L'articolo 23 intende procedere ad un allineamento dei valori fiscali a quelli di bilancio dipendenti dalle operazioni della cosiddetta «legge Amato».

Deve ricordarsi che lo speciale regime tributario previsto per le operazioni di conferimento dall'articolo 7 della legge n. 218 del 1990 comporta una duplice sospensione di imposta: per l'ente o società conferente, che ha la possibilità di rinviare il pagamento dell'imposta sulle plusvalenze da conferimento al momento del relativo realizzo o distribuzione, e per la società conferitaria, che acquisisce i beni conferiti sulla base dell'ultimo valore fiscalmente riconosciuto. La disciplina è suscettibile di provocare una duplice tassazione delle plusvalenze e il fenomeno risulta ancora più accentuato qualora, nell'ambito della ristrutturazione aziendale secondo lo schema di «gruppo», sia stata prevista la presenza di «sub-holding», determinandosi nella fattispecie anche la possibilità di una triplice tassazione delle medesime plusvalenze.

Tale particolare effetto risulta penalizzante rispetto allo stesso normale regime tributario dei conferimenti, secondo il quale la tassazione della plusvalenza realizzata dal soggetto conferente determina per la conferitaria il riconoscimento di un pari valore fiscale dei cespiti acquisiti, in modo da realizzare una sola tassazione delle plusvalenze conseguite.

La situazione descritta si riflette pesantemente sulla operatività delle società interessate e sulla stessa capacità di controllo dell'amministrazione finanziaria: infatti comporta la esigenza di gestire un doppio sistema di rilevazione per tenere conto della differenza tra i valori contabili e quelli fiscali, determina un vincolo al realizzo delle partecipazioni e alla piena disponibilità dei cespiti aziendali e introduce un elemento di incertezza nella valutazione del patrimonio delle società per la presenza dei valori in sospensione d'imposta derivanti dalla specifica normativa. Altri riflessi negativi si producono anche sulle valutazioni connesse alla ristrutturazione dei gruppi secondo lo schema della «banca universale».

In questo senso, per ricondurre le operazioni già poste in essere alla ordinaria tecnica impositiva dei conferimenti si è ritenuto necessario accordare alle banche interessate la facoltà di assolvere una imposta

sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota equamente ridotta, sulle plusvalenze evidenziate in occasione dei conferimenti effettuati ai sensi della legge n. 218 del 1990.

A questo scopo l'articolo in commento prevede che le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge n. 218 del 1990 hanno facoltà di chiedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti, ancora posseduti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. L'imposta è applicata con una sola aliquota del 20 per cento su tutti i beni ricevuti a seguito del conferimento, ad esclusione dei titoli (ma non delle partecipazioni) e dell'avviamento.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte delle società conferitarie produce effetti complessi in quanto il riconoscimento fiscale della differenza assoggettata ad imposta vale non solo nei confronti delle società stesse (in aumento del costo fiscale dei beni ricevuti) ma anche nei riguardi dell'ente o società conferente nonché, quando nella costruzione del gruppo sia stata prevista la presenza di una società *holding* controllante, anche nei riguardi di questa. L'ente o società conferente, infatti, è autorizzato ad aumentare il costo fiscale delle azioni ricevute a seguito del conferimento, con la contemporanea liberazione della riserva da conferimento fiscalmente sospesa iscritta in bilancio (che esiste naturalmente solo presso le società e gli enti commerciali conferenti, per un importo pari alla plusvalenza in sospensione d'imposta, eventualmente diminuita a seguito della svalutazione fiscalmente non riconosciuta delle azioni ricevute) la quale potrà quindi essere distribuita senza alcun onere fiscale. Ove le azioni siano state poi conferite ad altra società, anche questa è autorizzata ad aumentare il costo fiscale delle azioni ricevute a seguito del secondo conferimento.

Poichè tale sistemazione trova il suo fondamento nella considerazione che l'imposta da pagare sulla ristrutturazione realizzata mediante conferimento è quella sola che

avrebbe dovuto essere assolta dall'ente o società conferente al momento del primo conferimento avente ad oggetto i cespiti aziendali, destinata quindi a riflettersi favorevolmente su tutte le società componenti del gruppo, con il comma 3, si è posta una specifica disciplina per i casi in cui l'interesse alla liberazione dei valori in sospensione d'imposta sussista soltanto per le società conferitarie e non per le conferenti. In questo senso è stato previsto che l'imposta sostitutiva possa essere assolta con un'aliquota ridotta in misura pari al 15 per cento dalla società conferitaria, la quale così otterrebbe un adeguamento dei valori fiscali a quelli contabili limitatamente alla propria posizione, rimanendo a carico della società o ente conferente l'onere di pagare le ordinarie imposte al verificarsi dei presupposti previsti (realizzo della partecipazione o distribuzione della riserva).

Il comma 4, regola la particolare situazione che si produce quando la società conferitaria si sia fusa con la società conferente. Anche per tale caso si conferma che la base imponibile sulla quale va misurata l'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore contabile e quello fiscale dei beni della società conferitaria. Ciò vale anche per la differenza originata dall'eventuale disavanzo contabile fiscalmente non riconosciuto imputato contabilmente ai beni della società conferitaria. Per l'importo complessivamente assoggettato ad imposta sostitutiva si considera altresì liberato il fondo in sospensione d'imposta esistente presso la società conferente ora fusa.

Anche alle società conferenti è data la possibilità di chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore contabile e il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute a seguito del conferimento (articolo 24). Nei loro confronti si produce lo stesso effetto che si sarebbe prodotto ove le azioni fossero state cedute a terzi (la differenza si considera «realizzata»); essendosi verificato uno dei due presupposti previsti di tassazione della plusvalenza in sospensione d'imposta, il costo fiscale delle azioni è aumentato per l'importo assoggettato ad imposta sostitu-



tiva e, per un pari ammontare (al netto dell'imposta sostitutiva), la riserva da conferimento iscritta in bilancio può essere distribuita senza oneri fiscali.

È da rilevare che, a differenza di quanto previsto dall'articolo 23, l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte della società conferente non produce effetti riflessi a favore della società conferitaria.

La stessa facoltà di richiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva è stata esclusa per gli enti conferenti, tenuto conto che essi hanno ricevuto una specifica regolamentazione fiscale per la cessione delle partecipazioni possedute nelle società conferitarie con l'articolo 4 della legge n. 489 del 1993.

L'articolo 25 contiene alcune norme di necessaria cautela.

Con il comma 1 è prevista una penalizzazione qualora i beni ai quali siano stati attribuiti i maggiori costi fiscalmente riconosciuti siano realizzati entro un contenuto lasso di tempo (entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge). In tale caso infatti si dà luogo a tassazione delle eventuali plusvalenze, disconoscendo l'aumento del costo fiscale attribuito ai cespiti in conseguenza dell'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Il comma 2 limita la misura del credito d'imposta riconosciuto al socio per le riserve o fondi «liberati» presso le società conferenti, qualora distribuiti.

Il comma 3 pone una disciplina per le operazioni di fusione tra società conferenti ai sensi della legge n. 218 del 1990 e rispettive conferitarie, stabilendo che le operazioni stesse non costituiscono realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta a condizione che detta differenza trovi evidenza in apposita riserva del bilancio, soggetta a tassazione qualora venga comunque utilizzata.

Poichè come già detto l'applicazione dell'imposta sostitutiva a carico della società conferitaria ai sensi dell'articolo 24 si riflette favorevolmente anche sull'ente o società conferente e sulla eventuale società a cui siano state conferite le azioni rivenienti dal primo conferimento, l'articolo 26 stabi-

lisce che sono fiscalmente neutre le somme che questi ultimi soggetti potranno corrispondere alla società conferitaria a titolo compensativo del vantaggio ricevuto in termini fiscali.

Il terzo comma estende la nuova disciplina alle operazioni di conferimento ancora da effettuare. La previsione si connette allo speciale regime tributario applicabile alle operazioni di ristrutturazione del sistema bancario fino al 31 dicembre 1995, per effetto della proroga recentemente disposta con il decreto di reiteratione del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719 (articolo 19, comma 1).

Con ciò i soggetti interessati potranno procedere a ristrutturazioni mediante conferimento secondo la nota disciplina di cui all'articolo 7 della legge n. 218 del 1990 entro tutto l'anno 1995 e chiedere poi l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze in sospensione d'imposta evidenziate in occasione dei conferimenti stessi, al pari di quanto previsto per i soggetti che hanno realizzato finora delle operazioni di ristrutturazione.

Per evitare un uso strumentale delle operazioni di conferimento ai soli fini tributari si è previsto che, in caso di successiva fusione tra società conferente e società conferitaria, gli effetti derivanti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva vengono meno.

La complessità della materia consiglia di prevedere norme di attuazione, da emanare mediante regolamento.

L'articolo 27 interviene a modificare l'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante la disciplina delle società non operative (cosiddette società di comodo), con alcune disposizioni necessarie al funzionamento della normativa.

A mente dell'originaria stesura del testo le società di capitali con meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a lire 800 milioni:

a) non possono riportare a nuovo le perdite;

b) hanno un reddito imponibile non inferiore al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti di soci e di

terzi destinati ad immobilizzazioni aziendali, e comunque almeno pari a determinati ammontari differenziati per tipi di società;

c) possono assoggettare le assegnazioni di beni ai soci persone fisiche ed enti non commerciali, conseguenti a scioglimenti deliberati fino al 31 marzo 1995, ad un regime agevolato sia ai fini delle imposte sui redditi che delle imposte indirette.

La disciplina, però, ha generato non poche difficoltà interpretative. Oggi pur lasciando inalterato l'assetto delineato nel citato articolo 30 della legge n. 724 del 1994, si è ravvisata l'opportunità di intervenire sulle parti dello stesso articolo che per le cennate difficoltà non consentivano di giungere ad univoche interpretazioni e che avrebbero potuto creare un notevole contenzioso tra Amministrazione finanziaria e contribuenti.

In quest'ottica sono stati innanzitutto sostituiti i primi due commi dell'articolo in commento e sono state apportate al testo precedente le modifiche di seguito illustrate.

Innanzitutto è stato chiarito che tra i soggetti destinatari della particolare disciplina sono compresi le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato solo se gli stessi hanno in Italia una stabile organizzazione; si è in tal modo evitato di applicare il regime in esame ai soggetti che, conseguendo nel territorio dello Stato redditi diversi da quello d'impresa, non hanno in Italia una stabile organizzazione.

Un altro rilevante aspetto che ha formato oggetto di modifica, riguarda l'individuazione dei componenti di reddito da assumere per la verifica del limite di lire 800 milioni. È stato precisato che, ai fini di cui trattasi, rilevano i ricavi, gli incrementi di rimanenze nonché gli altri proventi con esclusione di quelli straordinari, mentre per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo n.385 del 1993, ai fini del limite in esame, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. Per una migliore comprensione di quest'ultima norma si ricorda che essa ha riguardo alle società finanziarie non

iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 dello stesso provvedimento e di cui si dirà nel prosieguo, non operanti nei confronti del pubblico e che svolgono attività di assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazioni in cambi.

Da tale formulazione normativa emerge che i componenti positivi da considerare sono quelli desumibili dal conto economico; pertanto, a tal fine, occorrerà aver riguardo agli ammontari indicati nei numeri da 1 a 5 dell'articolo 2425 del codice civile con esclusione quindi dei proventi di natura straordinaria (plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, eccetera).

La norma stabilisce altresì che il limite di 800 milioni deve essere ragguagliato alla durata dell'esercizio; conseguentemente qualora la società abbia un esercizio inferiore o superiore ai dodici mesi occorrerà ragguagliare detto ammontare al numero dei giorni in cui l'attività è esercitata.

Si è inoltre reso necessario eliminare la disciplina della prova contraria contenuta nel comma 7 del testo originario dell'articolo 30 introducendo, in sostituzione, una previsione nella quale viene stabilito che la prova contraria «deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di, carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze».

In tal modo si è eliminata la previsione in base alla quale la prova contraria non poteva consistere nella sola corrispondenza alle scritture contabili o alle risultanze di bilancio del minor reddito asserito, anche se tale eliminazione non ha il significato di far assurgere a elementi di prova i dati emergenti dalla contabilità. È vero, infatti, che con la nuova formulazione normativa emerge che la prova contraria deve essere sostenuta da una situazione oggettiva, ed essa non è determinabile dalla volontà dell'imprenditore, neppure attraverso la contabilità di supporto.

Nell'ultimo periodo della nuova formulazione normativa del comma 1 vengono meglio individuate le ipotesi a cui non si ap-

plica la disciplina delle società di comodo. In particolare è stato chiarito che il regime in esame non si applica ai soggetti ai quali per la particolare attività svolta è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali.

Trattasi, tra le altre, delle società finanziarie per le quali, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, l'iscrizione nell'apposito elenco generale tenuto dal Ministro del tesoro è subordinata anche alla condizione della costituzione in società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

Poichè queste ultime società non possono trasformarsi in società di tipo personale, sarebbe stata loro preclusa tale forma societaria e non avrebbero goduto di quella alternativa prevista dal legislatore per non essere comprese fra le società di comodo.

Va peraltro considerato che, proprio in ragione del tipo di attività esercitata, la maggior parte dei predetti soggetti rientrerebbe tra le società operative in virtù del superamento delle condizioni (dipendenti e ricavi e proventi) poste dalla legge.

La norma in esame chiarisce altresì che non sono considerati «di comodo» i soggetti che non si trovano in un normale periodo di svolgimento dell'attività.

Si ricorda che il testo originario stabiliva che erano escluse dalla disposizione «le società che non si trovano in un normale periodo d'imposta». Tale formulazione avrebbe portato ad individuare «il normale periodo d'imposta» facendo riferimento ai criteri ordinari di durata, generalmente stabiliti nell'atto costitutivo della società con valenza anche ai fini fiscali. Ciò con effetti distorsivi perchè la individuazione del «normale periodo di imposta» con il mero rinvio ai criteri ordinari di durata conduce a una diretta esclusione dal nuovo regime di tutte le ipotesi in cui intervenga una modifica dell'atto costitutivo (ad esempio, nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione), che interrompe la durata dell'esercizio.

Nei casi di liquidazione ordinaria, fallimento e liquidazione coatta i periodi interessati non sono, invece, da considerare

normali in quanto dall'obiettivo di svolgere un'attività economica lucrativa si passa alla definizione dei rapporti sociali con ripartizione dell'attivo. Va precisato, però, che il periodo antecedente all'inizio di tali operazioni è da considerarsi normale anche se di durata inferiore all'esercizio.

Ciò si evince anche dalla espressa esclusione prevista dalla norma per le ipotesi di amministrazione controllata o straordinaria, le quale, pur individuando una situazione straordinaria, tuttavia consistono nel proseguimento dell'attività di gestione ordinaria.

Sempre nella parte riguardante i soggetti esclusi dalla nuova disciplina, è stata modificata la locuzione «che hanno iniziato l'attività nel corso dell'esercizio» con quella «ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta».

Va infine segnalato che tra i soggetti esclusi sono state ricomprese anche le società che entro il 31 maggio 1995 deliberano lo scioglimento. Tale modifica si è resa necessaria al fine di evitare che le società interessate dallo scioglimento agevolato previsto nei commi da 2 a 5 siano considerate di comodo per il periodo d'imposta 1994 nonchè per il periodo d'imposta 1995 nel corso del quale si effettua lo scioglimento.

Sempre con riguardo all'ipotesi di scioglimento, il nuovo testo del comma 2 dell'articolo 30 amplia l'ambito soggettivo degli assegnatari dei beni ai quali si applica la tassazione agevolata ai fini delle imposte dirette e indirette, ricomprendendovi le società semplici; ciò in quanto queste ultime, al pari degli altri soggetti già individuati, non svolgono attività commerciali.

È stato inoltre differito dal 31 marzo 1995 al 31 maggio 1995 il termine entro cui le società possono deliberare lo scioglimento per fruire delle agevolazioni.

Si è ritenuto opportuno spostare detto termine in considerazione delle modifiche introdotte con il presente decreto-legge che devono formare oggetto di esame e valutazione da parte dei soggetti interessati.

Nel contempo si è provveduto a includere tra i soggetti che possono effettuare lo scio-

glimento agevolato anche quelli che al 31 dicembre 1994 si trovavano nel primo periodo d'imposta, cioè in quanto il testo originario, menzionando in tale comma solo le società non operative, li escludeva da detto scioglimento.

Per quanto attiene le disposizioni previste dal comma 2 in esame, in materia di applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale ed INVIM, vi è da rilevare che l'attuale stesura, nel salvaguardare il carattere agevolativo del provvedimento, consente di tenere distinte le varie imposte e di superare, in tal modo, i problemi legati alla gestione dei diversi tributi. Si è conservata, infatti, per l'imposta di registro, l'aliquota ridotta all'1 per cento per le assegnazioni di beni di qualsiasi natura e si è prevista l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale, nel caso in cui l'assegnazione abbia ad oggetto beni immobili.

Allo scopo di evitare ogni possibile difficoltà operativa, si è inoltre specificato che, nel caso di assegnazioni di beni immobili, la base imponibile non può essere inferiore non solo a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali già determinate, ma anche a quella risultante dall'applicazione dei medesimi moltiplicatori alle rendite catastali da determinare, su richiesta del contribuente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 marzo 1988, n. 70, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

Qualora nell'atto di assegnazione di beni immobili sia dichiarato un valore inferiore a quello determinato o determinabile su base catastale, l'ufficio, in deroga ai normali criteri di valutazione posti dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dovrà, nella fase dell'accertamento, limitarsi a determinare la base imponibile nella misura risultante dalla applicazione dei già richiamati criteri catastali.

Nel comma in esame si è altresì provveduto a specificare che il medesimo trattamento agevolativo è concesso in caso di assegnazioni di beni il cui valore non sia de-

terminabile su base catastale (per esempio aree edificabili).

Per quanto attiene, infine, le assegnazioni dei beni mobili registrati si è espressamente previsto che queste vengano assoggettate, a seconda della forma degli atti, all'imposta di registro o all'imposta erariale di trascrizione nonchè ai tributi a queste collegati, siano essi di pertinenza delle regioni (ARIET) o delle province (IPI).

È stato infine modificato l'ultimo periodo del comma 2 al fine di meglio delineare il trattamento agevolato ai fini delle imposte sui redditi. Il testo originario stabiliva infatti che all'imposta sostitutiva nella misura dell'8 per cento erano assoggettate le plusvalenze; con la nuova formulazione è stato invece previsto che tale regime sostitutivo si applica anche all'assegnazione dei beni diversi da quelli che generano plusvalenze (ad esempio, beni-merce, partecipazioni, eccetera).

Si è altresì modificato il momento dal quale decorre il versamento rateale fissandolo dalla data di assegnazione dei beni anzichè «dalla data dell'atto di scioglimento» nel quale, verosimilmente, non viene effettuata alcuna assegnazione.

Nel comma 4 è stata eliminata la parola predetta in quanto a seguito delle modifiche introdotte con il presente articolo non viene più menzionata la data del 30 settembre 1994. È di tutta evidenza che nell'ipotesi in cui la società era stata costituita successivamente alla menzionata data del 30 settembre 1994, lo scioglimento agevolato previsto dal comma 2 può essere effettuato senza il rispetto della condizione posta dal comma 4.

Nel comma 5 è stata aggiunta una locuzione per una più idonea applicazione del comma 3 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, prevedendosi che il valore di acquisto da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza sarà rappresentato da quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.

Nel comma 6 dell'articolo in commento è stato sostituito l'inciso «Fermo l'ordinario potere di accertamento e, salva, comunque

la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto delle perdite e si presume che il reddito imponibile ...» con quello «Fermo l'ordinario potere di accertamento, per le società non operative di cui al comma 1, si presume che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche...».

Detta modifica si è resa necessaria per consentire alle società non operative indicate nel comma 1 (cioè quelle che, come già detto, nel periodo d'imposta hanno meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a 800 milioni) di recuperare le perdite di esercizi precedenti qualora abbiano dichiarato un reddito imponibile superiore al minimo previsto dal comma 6.

In tal caso, quindi, se il contribuente avrà dichiarato un reddito superiore a quello minimo, da tale eccedenza potrà essere portato in diminuzione l'ammontare delle perdite di esercizi precedenti fino a concorrenza dell'eccedenza stessa.

Infine il nuovo comma 7 consente agli uffici delle entrate, al fine di accelerare l'azione accertatrice, di recuperare la differenza tra il reddito dichiarato dalla società di comodo e quello minimo previsto dal comma 6 facendo ricorso alla metodologia induttiva di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

L'Amministrazione finanziaria sarà tenuta a richiedere al contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti in ordine alla differenza tra il reddito dichiarato e quello minimo. Nella risposta, da rendere per iscritto entro sessanta giorni, devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria; se non adottati, tali motivi non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.

L'articolo 28 si occupa delle svalutazioni e perdite delle società controllate estere.

L'integrazione del primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi è volta ad applicare agli utili percepiti da società estere con le quali sussiste un rapporto di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile un regime ana-

logo a quello previsto dal comma 5 dell'articolo 96-bis del medesimo testo unico per le partecipazioni in società «comunitarie» ai sensi della direttiva 90/435/CEE (regime fiscale applicabile alle società madri e figlie di Stati membri della Comunità europea).

Analogamente al richiamato comma 5 dell'articolo 96-bis, il periodo che si introduce nel comma 1 dell'articolo 96 stabilisce la deducibilità delle componenti negative di reddito (svalutazioni, minusvalenze e perdite da realizzo) derivanti dalle partecipazioni nelle predette società collegate fino ad un importo pari alla parte degli utili che, ai sensi del medesimo comma, non concorre o non ha concorso a formare il reddito. A tal fine, si considerano gli utili percepiti dalla data di acquisto della partecipazione, anche se formati in epoca precedente. Evidentemente, se gli utili vengono incassati in esercizi successivi a quello in cui è stata dedotta la svalutazione, il principio di irrilevanza fiscale sopra enunciato comporterà la sopravvenuta indeducibilità delle svalutazioni operate e, quindi, la necessità di apportare una variazione in aumento del reddito.

Per effetto della modifica introdotta, resta impregiudicato il principio generale della deducibilità di tali componenti negative, deducibilità che viene, tuttavia, limitata alla parte che eccede il limite suindicato, per evitare che il regime di favore previsto per tali utili (esenzione del 60 per cento del loro ammontare ai fini Irpeg per attenuare in via forfetaria la doppia imposizione economica dovuta alle imposte eventualmente assolte dalla società partecipata nello Stato estero di residenza) si presti a comportamenti elusivi.

In ragione della natura innovativa della previsione, essa si applica alle componenti negative di reddito i cui presupposti di deducibilità, ai sensi degli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 29 si occupa delle perdite di impresa introducendo modifiche ai commi 1 e 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi. Tale modifiche hanno lo

scopo di evitare la compensazione delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonchè da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice a contabilità ordinaria con altri redditi che non siano derivanti dalla medesima fonte.

Pertanto, con il primo comma della norma in esame viene stabilito che il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria e sottraendo soltanto le perdite derivanti dall'esercizio d'impresa a contabilità semplificata nonchè di quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, per le quali permane il criterio della indeducibilità dai redditi degli esercizi successivi.

Con il nuovo comma 3 vengono disciplinate le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonchè quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, a contabilità ordinaria, in modo che le stesse non si compensano con gli altri redditi dell'esercizio nel quale si sono prodotte, ma possono soltanto essere compensate con i redditi degli esercizi successivi purchè d'impresa o di partecipazione nelle predette società.

L'articolo 30 ha riguardo alle ipotesi di trasferimento di sede di impresa commerciale all'estero.

La disposizione tende a consolidare i rapporti tributari inerenti a presupposti verificatisi nel territorio dello Stato in capo a soggetti che, a seguito del trasferimento all'estero della residenza fiscale, non sono più assoggettabili alle imposte italiane, sempre che gli elementi aziendali relativi all'impresa non conservino la loro rilevanza ai fini impositivi nell'ambito di una stabile organizzazione.

Tale operazione può infatti determinare, a prescindere dall'intento elusivo della stessa, la perdita definitiva delle imposte implicite nei plusvalori o nei potenziali maggiori ricavi risultanti dalla differenza fra valori e costi fiscalmente riconosciuti, e valore normale dei beni facenti parte dell'azienda e, in ogni caso, nei fondi in sospensione d'imposta, ancorchè tassabili solo in caso di distribuzione. È infatti evidente

che il mutamento della residenza fiscale, non deve consentire il conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, come del resto è previsto dagli altri ordinamenti fiscali, e in particolare da quelli comunitari.

Il trattamento deve essere conseguentemente quello applicabile in sede di realizzo dell'azienda, limitatamente peraltro alla differenza tra costo fiscale e valore normale dei beni che permangono nella titolarità del soggetto trasferito; per quanto concerne i fondi che per qualsiasi motivo sono ancora in sospensione d'imposta, gli stessi devono comunque essere assoggettati ad imposizione tenuto conto che questa non sarebbe più possibile in caso di trasferimento di sede all'estero.

Ovviamente tale trattamento non riguarda gli elementi aziendali o i fondi che vengono recepiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione eventualmente costituita, beni per i quali peraltro è coerentemente previsto che vengano assoggettati ad imposizione, sempre con riferimento al loro valore normale, qualora vengano distolti dall'azienda successivamente alla sua costituzione.

Con l'articolo 31 vengono introdotte disposizioni che limitano la deducibilità di talune spese nei confronti degli esercenti arti e professioni. In particolare le nuove disposizioni prevedono:

a) l'indeducibilità delle quote annuali di ammortamento per gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, pur se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte e professione. Contestualmente, viene altresì precisato che le spese per detti beni devono essere qualificate come spese di rappresentanza e come tali deducibili solo nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti;

b) la ripartizione in cinque quote costanti delle spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni. Per tali spese viene precisato, altresì, che le stesse sono deducibili, in cinque quote costanti, in misura pari al 50 per cento ove si riferi-

scano a immobili utilizzati promiscuamente.

Con l'articolo 32 vengono chiariti dubbi interpretativi connessi alle modalità di tassazione di somme e valori liquidati in occasione della composizione di controversie di lavoro. In particolare, con la presente disposizione si precisa che le somme ed i valori comunque percepiti a seguito di provvedimenti della autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente hanno natura reddituale, anche se erogati a titolo risarcitorio o nell'ambito di procedure esecutive, e che gli stessi sono assoggettabili a tassazione separata, salva la tassazione in via ordinaria se più favorevole. Analoga previsione viene introdotta per le somme e i valori percepiti a seguito di provvedimenti della autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a prescindere dalla esistenza di un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto da cui risulti il diritto all'indennità.

Le predette disposizioni si applicano relativamente alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con l'articolo 33 viene integrata la disciplina fiscale riguardante le spese sostenute dagli esercenti imprese commerciali e dagli esercenti arti e professioni in occasione delle trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti, relativamente alle quali questi ultimi possono optare, com'è noto, sia per il rimborso totale a piè di lista e sia per una forma mista e forfetaria.

Per l'ipotesi in cui il dipendente abbia optato per il piè di lista, è stato fissato un limite alla deduzione delle spese di vitto ed alloggio da parte dei suddetti datori di lavoro, fissandolo in lire 350.000 giornaliere; detto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Anche per le spese di viaggio correlate all'utilizzo dell'autovettura di proprietà del dipendente o da questi all'uopo noleggiata, è stato stabilito un limite alla deducibilità, disponendosi che il relativo costo non può mai eccedere quello

relativo all'uso di un autoveicolo di potenza superiore a 17 cavalli fiscali, potenza che viene elevata a 20 cavalli fiscali se il veicolo è alimentato a gasolio.

Per l'ipotesi in cui il dipendente abbia optato per un rimborso forfetario delle spese, si è provveduto ad aggiornare la quota in-tassabile dell'indennità di trasferta, elevando rispettivamente, da 60.000 a 90.000 e da 100.000 a 150.000 lire gli importi indicati nel quarto comma dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi.

Da ultimo, è stata introdotta una disposizione che consente l'adeguamento sia dei predetti limiti di spese in-deducibili sia della quota dell'indennità forfetaria non soggetta a tassazione, allo scopo di tener conto degli effetti delle variazioni intervenute nel potere d'acquisto.

Le disposizioni in esame si applicano per le spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con gli articoli 34 e 35 si intende completare la disciplina dettata in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie e realizzare l'acquisizione di quei dati non risultanti dai predetti elenchi. Ciò ha lo scopo non solo di consentire un'efficace cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, fornendo alle rispettive amministrazioni dati e notizie concernenti operazioni intracomunitarie poste in essere nel territorio dello Stato da soggetti nazionali, ma anche di attuare sia a livello interno che a livello comunitario una più incisiva lotta all'evasione fiscale.

L'articolato prevede, in primo luogo, una collaborazione tra l'organo di controllo e l'operatore interessato al quale possono essere richieste integrazioni e correzioni degli elenchi applicando una misura ridotta delle sanzioni, proprio allo scopo di stimolare la fornitura di dati corretti.

In sintonia con quanto è stato di recente operato a livello di semplificazione di adempimenti si è ritenuto di evitare inutili aggravii per gli operatori quando i dati sono già disponibili in altro modo presso l'ufficio interessato.

La nuova disciplina, attese le finalità antievasive perseguite, si estende anche alle operazioni pregresse, per le quali i contribuenti sono stimolati a fornire i relativi dati con attenuazione delle relative sanzioni.

Per l'omessa presentazione degli elenchi viene prevista una pena pecuniaria, attenuata rispetto a quella attualmente vigente (da lire 2 a 20 milioni), nella misura da lire 1 milione a 4 milioni. La sanzione è raddoppiata nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla richiesta dell'ufficio di presentare, correggere o modificare i dati contenuti negli elenchi.

La tardiva presentazione degli elenchi (entro trenta giorni dalla scadenza) sanzionata con la soprattassa pari a lire 200.000 (20 per cento della pena pecuniaria minima).

Per irregolarità relative a singoli dati sono previste sanzioni ridotte (da lire 50.000 a lire 200.000), che complessivamente non devono però superare l'ammontare massimo della sanzione prevista in caso di omissione dell'elenco.

Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, al quale devono essere comunicate le violazioni rilevate da altri organi (Guardia di finanza e uffici doganali).

Per un più organico assetto della materia, i commi 4 e 5 dell'articolo 34 rivedono le norme già contenute nel comma 7 dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni. Questi articoli di conseguenza sono stati abrogati dal successivo comma 6.

Anche per ciò che riguarda i dati di interesse statistico, analogamente a quanto stabilito per le violazioni di natura tributaria, sono previste sanzioni ridotte se il contribuente collabora con gli uffici preposti al controllo, fornendo, a richiesta degli stessi, dati corretti.

La necessità di disporre di dati corretti da parte degli uffici riguarda anche le ope-

razioni in precedenza poste in essere. A tale scopo il nuovo sistema sanzionatorio, più coerente alle finalità perseguite e, come tale, in linea con quelli vigenti in materia in altri Stati comunitari è reso applicabile anche alle violazioni pregresse; tenuto conto, altresì, delle difficoltà operative insorte in sede di prima applicazione della normativa derivante dall'attuazione del regime transitorio degli scambi intracomunitari. Le sanzioni sono previste in misura attenuata nei confronti dei contribuenti che collaborano con gli uffici, eliminando spontaneamente, entro il 31 maggio prossimo venturo, le omissioni e le irregolarità relative ad elenchi riepilogativi il cui termine di presentazione sia già scaduto.

Con gli articoli da 36 a 40 si detta una disciplina organica ai fini IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

Tale disciplina recepisce la direttiva 94/5/CE del Consiglio del 14 febbraio 1994, concernente il particolare regime comune di imposta sul valore aggiunto applicabile ai beni di occasione ed agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che gli Stati membri avrebbero dovuto adottare entro il 1° gennaio 1995.

Il regime, volto ad evitare fenomeni di doppia imposizione ed effetti distorsivi della concorrenza nell'ambito del territorio comunitario, prevede, per particolari fattispecie, l'assoggettamento al tributo del solo utile lordo realizzato dai rivenditori, costituito, quindi, non dall'intero corrispettivo di cessione, ma dalla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto.

Con il comma 1 dell'articolo 36 si definisce l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del particolare regime impositivo e si dettano le modalità di determinazione della base imponibile.

Sotto il profilo soggettivo sono interessati i soggetti che per professione abituale esercitano il commercio di determinati beni usati, d'antiquariato e da collezione, in relazione ai quali non hanno sopportato, all'atto dell'acquisto, rivalsa di imposta, anche se il tributo ha concorso alla deter-



minazione del prezzo pagato per l'acquisto dei beni stessi.

Si tratta di beni che il contribuente ha acquistato:

a) da un soggetto che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione;

b) da un soggetto passivo che non ha potuto operare, in relazione all'acquisto dei beni stessi, la detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) da un soggetto che beneficia, nel proprio Stato membro, dell'esonero disposto per le piccole imprese;

d) da un soggetto che opera anch'esso nell'ambito del medesimo sistema particolare di imposizione.

Sotto il profilo oggettivo la norma precisa che deve trattarsi di beni mobili usati, di oggetti d'arte, di oggetti d'antiquariato e di oggetti da collezione - come definiti nell'allegato 1 della direttiva, riprodotto nel presente provvedimento - acquistati nel territorio della Comunità europea.

Per quanto concerne le modalità di determinazione della base imponibile, lo stesso comma 1 stabilisce che l'imposta deve essere commisurata, mediante il procedimento di scorporo di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, alla differenza (cosiddetto «margine») tra il prezzo di vendita del bene praticato dal rivenditore ed il prezzo di acquisto, costituito, quest'ultimo, dall'intero ammontare dovuto al fornitore, aumentato di eventuali spese di riparazione e di quelle accessorie.

Il comma 2, onde favorire l'arricchimento del patrimonio artistico e culturale, prevede che i soggetti indicati nel comma 1 possano applicare il particolare regime del margine anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che hanno essi stessi importato da Paesi terzi, nonchè per le vendite degli oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

A tal fine deve essere manifestata l'opzione, da esercitarsi in sede di dichiara-

zione annuale secondo le modalità previste al comma 8. In tale ipotesi non può essere operata la detrazione dell'imposta afferente l'acquisto o l'importazione dei beni.

La disposizione del comma 3 concede, comunque, ai soggetti rivenditori che applicano il nuovo regime di optare per la determinazione dell'imposta nei modi ordinari per singole cessioni, sia in relazione agli acquisti di cui al comma 1, sia in relazione alle importazioni ed agli acquisti previsti al comma 2. In queste ipotesi i soggetti rivenditori dovranno esporre separatamente in fattura l'imposta afferente il relativo imponibile, costituito dall'intero corrispettivo della cessione, e registrare la fattura stessa a norma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Poichè l'opzione viene esercitata all'atto della rivendita dei singoli beni, la detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto può essere effettuata solo in occasione della liquidazione periodica nella quale è computata ciascuna operazione.

Per semplificare la riscossione dell'imposta nei casi in cui non risulti facilmente individuabile il prezzo di acquisto dei singoli beni, ovvero lo stesso sia irrilevante, si può operare anche in deroga ai criteri di carattere generale di cui al comma 1. Infatti, in relazione a determinati beni ed a determinati settori di attività individuati dalla norma, ovvero in relazione ad altri beni o settori che potranno essere individuati con successivi decreti del Ministro delle finanze, il comma 5 stabilisce che la base imponibile è costituita da una percentuale del prezzo di cessione. Detta percentuale è pari al 60 per cento per le cessioni di oggetti d'arte il cui prezzo di acquisto manchi, o non sia determinabile ovvero sia privo di rilevanza ed al 50 per cento per i beni interessati dal particolare regime in trattazione ceduti da rivenditori che effettuano esclusivamente il commercio in forma ambulante. Per i prodotti editoriali ceduti da questi ultimi soggetti, la percentuale è ridotta al 25 per cento del prezzo di vendita.

Per altre categorie di beni non commercializzati in forma esclusivamente ambulante, con la disposizione di cui al comma

6, si precisa che l'imposta deve essere commisurata al margine globale quale risulta dalla differenza, determinata per singoli periodi di imposta, tra l'ammontare totale delle cessioni e quello degli acquisti.

Qualora vengano effettuate esportazioni di beni, il costo degli stessi non concorre alla determinazione del margine globale e, a tal fine, nel periodo d'imposta in cui l'esportazione è effettuata, il relativo costo deve essere computato in diminuzione dall'ammontare degli acquisti.

Il sistema del margine globale si applica alle cessioni di veicoli terrestri a motore usati, intendendo per tali, ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, quelli che abbiano percorso almeno seimila chilometri e siano stati immatricolati da oltre sei mesi, nonché alle cessioni di beni da collezione, di parti di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche, di confezioni tessili e capi di abbigliamento, compresi gli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati in blocco, di libri, di ogni altro bene il cui costo di acquisto sia inferiore ad un milione di lire, ed infine di altre categorie di beni che potranno essere individuati con decreti ministeriali.

Qualora l'ammontare degli acquisti effettuati in un periodo superi quello delle cessioni poste in essere nel periodo stesso l'ammontare della eccedenza di costo può essere riportato nella liquidazione del periodo successivo.

Nelle ipotesi di applicazione del sistema del margine forfetario e di quello globale non è previsto che i rivenditori possano optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Con il comma 8 si disciplinano le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del sistema del margine, in analogia a quelle previste dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ad altre ipotesi di opzione.

Il comma 9 reca una norma di completamento del sistema, in quanto dispone l'applicazione della imposizione del margine anche nelle ipotesi in cui le cessioni di beni

d'occasione, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione siano effettuate da soggetti passivi di imposta che non esercitano attività di commercio di detti beni, ma che li hanno acquistati per le esigenze della propria attività. Anche in tali ipotesi l'imposta è commisurata alla differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto, come stabilito al comma 1, o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla percentuale di cui al comma 5, lettera a), salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

Trattandosi di operazioni occasionali è esclusa la determinazione del margine col sistema globale di cui al comma 6.

Al comma 10, viene stabilito che alle cessioni di mezzi di trasporto usati, secondo la definizione del citato articolo 38 del decreto-legge n. 331 del 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, effettuati nei confronti di soggetti esercenti abitualmente il commercio di veicoli non si applica l'imposta erariale di trascrizione, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero l'imposta di registro, nè l'addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, mentre gli emolumenti di cui al decreto 1° settembre 1994, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono dovuti nella misura ridotta prevista per le annotazioni non conseguenti a trasferimento di proprietà. Con ciò si persegue la finalità di eliminare il carico fiscale gravante sugli acquisti di mezzi di trasporto usati, destinati alla successiva rivendita, effettuati dai rivenditori abituali e di disincentivare, in tal modo, la pratica, attualmente in uso, del conferimento di mandato a vendere, utilizzata per sottrarsi alle imposizioni connesse al trasferimento di proprietà del mezzo.

L'articolo 37 detta le norme di coordinamento tra la disciplina del nuovo particolare regime e quella prevista per le operazioni non imponibili ed intracomunitarie.

Il comma 1 dichiara, pertanto, non imponibile il margine relativo alle esportazioni ed alle cessioni ad esse assimilate, alle cessioni effettuate nei confronti dei soggetti domiciliati in paesi extra-CEE, nonché alle

cessioni effettuate nei confronti di soggetti residenti nello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, di organismi internazionali e sovranazionali e di rappresentanze diplomatiche e consolari.

Per la determinazione del regime globale giova richiamare la disposizione contenuta nell'articolo 36, comma 6, laddove si precisa che, per le operazioni non imponibili effettuate nell'ambito di applicazione del particolare regime, vanno computati in diminuzione gli ammontari relativi agli acquisti di beni ceduti in regime di non imponibilità.

Il comma 2, nella considerazione che il regime del margine è caratterizzato dall'imposizione nel Paese di origine - intendendosi per tale lo Stato membro in cui risiede il cedente - dispone che gli acquisti e le cessioni di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione posti in essere nell'ambito comunitario, non costituiscono operazioni intracomunitarie. Ne consegue che non si rendono applicabili le disposizioni previste dagli articoli 38, 40, comma 3, 41 e 58, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 331 del 1993 e che l'imposta sul margine è applicata nel Paese in cui viene effettuata la rivendita del bene.

I soggetti che effettuano cessioni all'esportazione ed operazioni assimilate possono, ai sensi del comma 3, assumere la qualifica di esportatori abituali ed effettuare, conseguentemente, acquisti senza pagamento di imposta, semprechè la stessa sia detraibile, qualora il rapporto tra il totale dei margini relativi a dette operazioni ed il volume di affari, costituito dall'ammontare totale dei margini, registrati per l'anno, dedotta l'imposta in essi compresa, sia superiore al 10 per cento.

Resta fermo che, per ogni altra finalità, il volume d'affari è costituito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal totale dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'IVA, e non dal totale dei margini.

Con l'articolo 38, comma 1, si stabilisce che la fattura, qualora emessa in relazione a cessioni soggette al regime del margine, non deve in ogni caso recare evidenziazione

dell'imposta, la quale rimane compresa nel corrispettivo. Si precisa inoltre che, mentre in linea di principio le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ricorrono le condizioni, si rendono applicabili anche al commercio dei beni indicati nell'articolo 36, comma 1, del provvedimento, l'emissione della fattura è comunque obbligatoria per le cessioni rispetto alle quali si sia optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari ai sensi del comma 3 dell'articolo 36.

Al comma 2 vengono previste le modalità che devono osservare i contribuenti soggetti al regime del margine per le annotazioni, in un registro apposito, delle vicende di acquisto e di cessione dei beni oggetto del predetto regime. I termini per effettuare le dette annotazioni sono differenziati per le cessioni e per gli acquisti, ma viene precisato che, in ogni caso, la registrazione di ciascun acquisto non può essere successiva a quella della relativa rivendita. In sede di registrazione viene pure previsto un collegamento tra l'acquisto e la cessione di ogni singolo bene, in quanto è prescritta l'indicazione della differenza tra il prezzo d'acquisto del bene ed il corrispettivo conseguito all'atto della cessione del medesimo, comprensivo dell'imposta sul margine relativa alla cessione. Si prevede altresì che l'ammontare delle suddette differenze, se positive, distinto per aliquote, deve essere anch'esso annotato distintamente nel registro dei corrispettivi previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in modo da poterne tenere conto ai fini delle liquidazioni dell'imposta disciplinate dall'articolo 27 del decreto stesso. Trattandosi di un'annotazione finalizzata all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, il relativo termine coincide con quelli stabiliti dalle norme vigenti per le dette liquidazioni, mensili o trimestrali.

Al comma 3 è stabilito che i contribuenti che utilizzano le modalità forfettarie di calcolo della differenza imponibile, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di

cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. In ordine poi agli acquisti di beni destinati alla rivendita gli obblighi restano assolti, per i detti contribuenti, con la numerazione e conservazione della relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con espressa esclusione dell'obbligo di annotazione nel registro di cui all'articolo 25 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.

Il comma 4 prevede che i soggetti i quali determinano l'ammontare del regime sulla base della differenza tra il compendio globale degli acquisti e quello delle cessioni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 36, devono indicare in apposito registro i beni acquistati, definiti secondo la loro natura, qualità e quantità. Deve essere annotato altresì, il prezzo di acquisto dei beni stessi o, qualora comprati in massa con prezzo unitario e inscindibile, il corrispettivo di acquisto della massa stessa. In apposito registro devono poi essere annotate le cessioni dei beni con l'indicazione della natura, qualità, quantità e corrispettivo relativi. Le annotazioni devono essere effettuate distintamente per aliquota. Per l'ipotesi in cui siano ceduti beni soggetti ad aliquote diverse, viene altresì precisata la modalità per il calcolo delle diverse basi imponibili corrispondenti a ciascuna aliquota, calcolo da effettuare mediante la determinazione del rapporto percentuale tra i corrispettivi assoggettati alla medesima aliquota e il totale dei corrispettivi annotati nel periodo mensile o trimestrale di riferimento.

Con il comma 5 è disciplinato l'aspetto sanzionatorio, in relazione alle ipotesi di omissioni o inesattezze delle annotazioni previste nel quadro del nuovo regime, mediante rinvio alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che puniscono le analoghe violazioni riferite alle normali registrazioni contemplate dalla disciplina dell'IVA.

All'articolo 39, viene determinata l'aliquota di imposta per le importazioni di oggetti d'arte di antiquariato o da collezione indicati nell'allegato, applicabile anche alle

cessioni degli oggetti d'arte di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, se effettuate dagli autori, loro eredi o legatari.

L'articolo 40 fissa al 1° aprile 1995 la decorrenza degli effetti del provvedimento e disciplina alcune fattispecie legate alla successione di norme nel tempo.

In particolare, con il comma 1 si stabilisce che le disposizioni recate dal provvedimento si riferiscono alle cessioni dei beni, interessati dal nuovo regime, acquistati dopo il 31 marzo 1995.

Inoltre, si dispone che i beni a cui è applicabile il nuovo regime, se acquisiti dal cedente in epoca anteriore a tale data e documentati da apposito inventario, sono assoggettati all'imposta con le modalità indicate nel comma 5 dell'articolo 36 del provvedimento, secondo il quale la base su cui commisurare l'imposta è determinata in modo forfetario. Nell'ipotesi qui contemplata la percentuale di margine assunta come imponibile è pari al 50 per cento del prezzo di vendita, ferma restando la percentuale del 25 per cento per i prodotti editoriali.

Il predetto inventario deve essere redatto con riferimento a categorie merceologiche, sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento. La vidimazione può essere effettuata dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Lo stesso articolo, infine, stabilisce, con una norma di chiusura, che in relazione a tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla nuova normativa, trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972.

Con l'articolo 41 si apre il capo dedicato alla definizione delle pendenze fiscali. Questo primo articolo prevede due disposizioni, che vanno ad integrare l'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, concernente l'accertamento con adesione sui redditi degli anni pregressi (cosiddetto concordato di massa) per le annualità fino al 1993.

Innanzitutto si intende definire meglio gli effetti dell'adesione prevedendosi che quanto costituisce oggetto dell'accertamento concordato non influenza la liquidazione e il controllo formale che gli uffici effettuano sulle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, nè influenza le richieste di rimborso e i crediti risultanti dalle dichiarazioni stesse.

La seconda disposizione è rivolta alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni del novembre 1994, prevedendosi particolari modalità di pagamento a loro favore.

Con l'articolo 42 sono state apportate alcune modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 636 (introdotta dal decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656) in materia di conciliazione giudiziale. In particolare, al fine di favorire il ricorso a tale istituto ed evitare comportamenti dilatori, si è previsto che la conciliazione giudiziale può essere richiesta solo alla prima udienza.

Tenendo presente che l'assenza di una delle parti può impedire l'accordo conciliativo alla prima udienza, si è prevista, in questo caso, la possibilità per il collegio di fissare un termine non superiore a sessanta giorni, entro il quale le parti possono presentare una proposta congiunta di conciliazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 20-bis citato.

In via transitoria, per i giudizi in corso la conciliazione è ammissibile solo alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per evitare dubbi interpretativi che possano essere di ostacolo allo smaltimento dell'arretrato, si è altresì chiarito che il provvedimento di estinzione del giudizio, conseguente all'avvenuta conciliazione, avendo natura decisoria, deve essere assimilato alle sentenze ai fini della corresponsione del compenso spettante ai giudici tributari.

L'articolo 43 prevede che tutte le violazioni in materia di tasse automobilistiche possono essere sanate con il pagamento

dell'80 per cento del tributo non corrisposto, ovvero nella misura del 50 per cento qualora la mancata corresponsione della tassa sia conseguenza dell'omessa richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalità previste dalla legge.

Per facilitare la determinazione dell'importo da corrispondere, la disposizione prevede che il relativo calcolo venga effettuato sulla base delle tariffe vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto anche se, negli anni in cui è stata commessa la violazione, la misura del tributo era diversa.

Detta disposizione oltre a procurare un immediato gettito per l'Erario tende a sanare la posizione dei contribuenti che risultino debitori anche di notevoli somme, pur non essendo più possessori del veicolo per non aver provveduto ad adempimenti formali previsti dalla legge.

L'ultimo comma prevede, infine, che, per semplificare le procedure, l'ACI, ente a cui è affidata la riscossione delle tasse automobilistiche, provveda direttamente alla notifica del processo verbale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'articolo 44 ha riguardo alla abolizione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il funzionamento e lo svolgimento di attività degli istituti di credito speciale. Invero, dopo le modifiche introdotte nell'ordinamento bancario portate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la trasformazione degli enti istituti di credito speciale in banche, potenzialmente abilitate a svolgere tutte le attività di raccolta di risparmio ed esercizio del credito, i presupposti del regime speciale, di cui all'articolo 17 citato sono gradualmente venuti meno.

Pur continuando gli istituti ivi indicati ad operare la raccolta del risparmio a medio e lungo termine in relazione dell'attività creditizia esercitata con medesimo vincolo temporale, è divenuta giuridicamente meno netta la esclusività di tale attività. Si è, pertanto, stabilito che, a partire dal 1° maggio prossimo venturo, gli atti e le operazioni che i soggetti indicati nell'articolo 17, se-

condo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento dell'attività - ovviamente diversi da quelli relativi ai finanziamenti a medio e lungo termine, che restano disciplinati dagli articoli 15 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 - sono soggetti alle ordinarie imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative, sopprimendo conseguentemente l'esenzione soggettivamente disposta per tali atti ed operazioni dalla citata norma dell'articolo 17.

Tenendo conto peraltro dei tempi tecnici necessari per adeguare al regime ordinario le procedure e le prassi contrattuali relative ad atti compresi nell'imposta sostitutiva, si è opportunamente previsto che gli enti in parola, e le società derivanti dalla loro trasformazione o dal conferimento dell'azienda in attuazione delle disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 218, applichino il regime ordinario ai presupposti d'imposta che vengono ad esistenza dopo il 30 aprile 1995, presupposti che andranno individuati in base alle singole leggi d'imposta.

Al fine di sveltire le procedure per il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il comma 2 contiene una autorizzazione di carattere generale, che, ovviamente, varrà come titolo da menzionare negli atti solo qualora i soggetti non siano stati autorizzati con specifico provvedimento.

Il comma 3 prevede, sempre agli effetti dell'imposta di bollo pagata in modo virtuale, che le dichiarazioni provvisorie debbano essere presentate o integrate - ove ne ricorrano i presupposti - entro il 30 aprile con l'indicazione della tipologia degli atti e documenti per i quali s'intende fruire dell'autorizzazione nonchè gli elementi quantitativi ivi richiesti in via presuntiva. L'ufficio riscuoterà gli importi, o i maggiori importi, con le rate di giugno, settembre e dicembre.

Ai fini di perequazione risponde l'ultimo comma dell'articolo, con il quale vengono

escluse dalla applicazione dell'imposta sostitutiva dei tributi d'atto le operazioni di credito agrario a breve termine. Ed invero, per tali operazioni, la finalità agevolativa dell'imposta sostitutiva non trova concreta attuazione nel comparto del credito agrario a breve termine, considerato che per le stesse operazioni non è previsto il rilascio di garanzie convenzionali e che la cambiale agraria sconta, istituzionalmente, l'imposta di bollo nella misura di lire 100 per milione, indipendentemente dall'essere l'operazione di credito soggetta o meno all'imposta sostitutiva.

L'articolo 45 si interessa del credito di imposta per i tassisti.

Con il decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994 è stato riconosciuto ai soggetti titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, un credito d'imposta, da valere ai fini del pagamento dell'Irpef, dell'Irpeg, dell'Ilor e dell'IVA, fino a concorrenza di dette imposte dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi.

Considerata la diversa tipologia dei soggetti beneficiari (imprenditori individuali, società di persone, di capitali e in particolare società cooperative di lavoro e servizi con taxisti dipendenti, con la disposizione in commento si è voluto consentire ai detti soggetti di utilizzare il credito d'imposta anche in diminuzione del versamento delle ritenute alla fonte operate, quali sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, ciò al fine di agevolare quei soggetti che, in quanto esenti da alcune imposte (come, ad esempio, alcune società cooperative), non hanno imposte da scomputare con il credito ma effettuano ritenute sugli emolumenti corrisposti a dipendenti o a lavoratori autonomi.

L'articolo 46 ha nel contempo contenuti di semplificazione e funzionalità della modulistica.

Attualmente il contribuente che sia imprenditore o lavoratore autonomo per

adempiere ai propri obblighi nei confronti delle amministrazioni pubbliche sostiene un elevato costo per la loro gestione (con ricorso a impiegati e collaboratori esterni o con un uso del proprio tempo lavorativo), a causa di un numero eccessivo di norme di adempimenti sovrapposti e non coordinati, di modulistica disomogenea, di modalità diverse di pagamento e di procedure diversificate per la determinazione degli importi dovuti basati spesso su basi imponibili che hanno la stessa origine.

La norma in questione costituisce un primo passo concreto verso un processo di semplificazione che porterà, in poco tempo, a ridurre nettamente gli adempimenti delle imprese, attraverso un modello dichiarativo unico che costituirà una sintesi annuale del contribuente nei confronti degli organismi pubblici di riferimento con i quali interagisce (Ministero delle finanze, INPS, INAIL, Casse di previdenza, eccetera), per svolgere tutti gli obblighi fiscali, previdenziali, sanitari e assicurativo-infortunistici.

Ciò comporterà il deciso consenso degli imprenditori che oltre ad una riduzione dei loro costi di gestione, avranno un rapporto più corretto e trasparente con le amministrazioni pubbliche.

In prospettiva la norma consente di rendere omogenee le basi imponibili, i criteri di calcolo, le procedure, la modulistica, i mezzi e modalità di pagamento e le scadenze degli adempimenti.

La norma ha anche l'obiettivo di ottenere una conoscenza articolata, attraverso l'elaborazione dei dati riportati nei modelli prescritti, dell'entità delle differenze qualitative e quantitative tra il sistema fiscale e contributivo.

Con riferimento in particolare alle diverse disposizioni il comma 1 impone l'obbligo agli imprenditori, fin da quest'anno, di riportare, su di un foglio intercalare che

verrà ritirato insieme al modello 740, l'indicazione della base imponibile INPS, del contributo dovuto e dei versamenti effettuati nonché del versamento di conguaglio, determinato per i contribuenti che superano il minimale contributivo INPS, sulla base del reddito d'impresa dell'anno 1994 indicato nella stessa dichiarazione. Il versamento di conguaglio andrà effettuato entro il termine dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Il comma 2 impone l'obbligo ai contribuenti soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di riportare nel modello 740, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati.

Il comma 3 istituisce una Commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato composta da membri delle amministrazioni interessate e da esperti per estendere, con apposito decreto, le disposizioni a tutti i lavoratori autonomi che versano contributi a casse previdenziali e ai produttori agricoli.

La stessa Commissione dovrà predisporre, inoltre, tutte le variazioni normative e i conseguenti regolamenti attuativi per rendere la dichiarazione dei redditi uno strumento unico ai fini fiscali, previdenziali, sanitari e assicurativo-infortunistici.

L'articolo 48 prevede la norma finale di attribuzione del maggior gettito derivante dal decreto all'Erario.

Tenuto conto della natura del presente provvedimento, non è stato possibile inserire una disposizione che consenta l'utilizzo del *bonus* fiscale a favore degli autotrasportatori; per tale esigenza, il Governo si riserva di intervenire il più presto possibile, utilizzando l'apposito accantonamento di fondo globale.

Per le entrate la seguente tabella riepiloga gli effetti in termini di fabbisogno.

## LA MANOVRA SULLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE

PROVVEDIMENTI INSERITI IN DECRETO-LEGGE	MAGGIOR GETTITO (in miliardi di lire correnti)		
	1995 (*)	1996	1997
<b>IVA: 4 - 10 - 16 - 19</b>			
variazione aliquote .....	3.021	4.597	4.818
norme anti-elusione e adeguamento Cee .....	610	846	881
Prodotti energetici .....	5.059	7.089	7.240
IRPEF: minori detrazioni (dal 27 al 22%) .....		2.200	1.270
IRPEG: variazione aliquota (1%) .....	470	862	695
Contributi sanitari lavoratori autonomi .....	750	1.140	1.140
minore Irpef .....		- 268	- 292
Imposta sostitutiva su operazioni di funziona- mento ex-I.C.S. ....	20	30	30
<b>MISURE DI CARATTERE STRAORDINARIO</b>			
Razionalizzazione conciliazione:			
modelli intrastat .....	128		
tasse automobilistiche .....	1.229	- 26	- 26
Anticipo imposta sul patrimonio netto delle im- prese (35%) .....	2.100	- 2.100	
<b>TASSAZIONE SULLE IMPRESE</b>			
<i>Norme anti-elusione:</i>			
Svalutazioni perdite su controllate estere .....		875	500
Somme risarcitorie e transazioni novative .....	220	293	293
Minore deducibilità rimborsi trasferte .....		250	227
Indetraibilità Irpef perdite impresa .....		761	435
<i>Norme di razionalizzazione:</i>			
Disavanzi fusione .....	960	240	
Fondi in sospensione (legge Amato) .....	920	498	- 68
Fondi in sospensione (altri provvedimenti) ...	120	55	
<b>TOTALE EFFETTI DECRETO-LEGGE ...</b>	<b>15.607</b>	<b>17.122</b>	<b>17.143</b>

(\*) Sono esclusi gli effetti relativi al 1° trimestre.



## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Segue: LA MANOVRA SULLE ENTRATE TRIBUTARIE E CONTRIBUTIVE

PROVVEDIMENTI INSERITI IN DECRETO-LEGGE	MAGGIOR GETTITO (in miliardi di lire correnti)		
	1995 (*)	1996	1997
Interventi strutturali (*) .....	10.170	18.421	17.727
Misure straordinarie .....	5.437	- 1.229	- 84
TOTALE MANOVRA ...	15.607	17.122	17.143

(\*) Sono esclusi gli effetti relativi al 1° trimestre.

## LA MANOVRA SULLE ENTRATE: COMPOSIZIONE PERCENTUALE

Interventi strutturali .....	65,2	107,6	100,5
Misure straordinarie .....	34,8	- 7,6	- 0,5

DISEGNI DI LEGGE	MAGGIOR GETTITO (in miliardi di lire)		
	1995	1996	1997
Provvedimenti inseriti in disegno di legge imposta sostitutiva sulle plusvalenze .....	-	500	1.000

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RELAZIONE TECNICA

TITOLO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

*Articolo 2, comma 1*

La norma dispone la riduzione per il triennio 1995-97 delle quote dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso (legge finanziaria 1995, tabelle A e B), nella misura del 20 per cento, escluse quelle preordinate per accordi internazionali, regolazioni debitorie e rate di ammortamento mutui.

La complessiva riduzione in termini di competenza per l'anno 1995 risulta di 1.270,94 miliardi (v. Tabella n. 1).

TABELLA N. 1

MINISTERI	TABELLA A			TABELLA B			TOTALI		
	1995	1996	1997	1995	1996	1997	1995	1996	1997
Pres. Cons. Ministri ...	28.060	170.400	167.200	20.400	17.000	17.000	48.460	187.400	184.200
Tesoro .....	372.740	363.420	736.620	30.800	60.000	60.000	403.540	523.420	796.620
Grazia Giustizia .....	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000
Affari esteri .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pubblica istruzione ....	73.000	114.000	119.000	-	10.000	10.000	73.000	124.000	129.000
Interno .....	96.540	96.000	100.000	15.000	15.000	15.000	111.540	111.000	115.000
Lavori pubblici .....	3.600	3.600	3.600	400	10.000	20.000	4.000	13.600	23.600
Trasporti e navigaz. ...	58.200	12.000	13.400	40.000	66.000	116.000	98.200	78.000	129.400
Risorse agricole .....	10.000	18.000	18.000	335.000	330.000	330.000	345.000	348.000	348.000
Industria e commercio .	16.400	13.400	11.400	19.000	55.000	65.000	35.400	68.400	76.400
Lavoro e prev. soc. ....	48.000	183.600	183.600	-	-	-	48.000	183.600	183.600
Commercio estero .....	-	-	-	2.000	12.000	12.000	2.000	12.000	12.000
Sanità .....	11.000	31.000	41.000	-	-	-	11.000	31.000	41.000
Beni culturali .....	600	600	600	32.000	30.000	32.000	32.600	30.600	32.600
Ambiente .....	200	-	-	-	4.000	4.000	200	4.000	4.000
Università .....	-	-	-	8.000	115.000	121.000	8.000	115.000	121.000
TOTALI ...	748.340	1.036.020	1.064.420	522.600	754.000	842.000	1.270.940	1.790.020	1.906.420

*Articolo 2, commi da 2 a 5*

La norma dispone la riduzione degli stanziamenti iniziali di bilancio e delle loro proiezioni per il 1996 e per il 1997, con percentuali differenziate per categorie di spesa, opportunamente depurate delle spese vincolate. L'analisi risulta nella tabella n. 2 e nel relativo allegato.

Il comma 4 dispone una clausola di salvaguardia per le obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Infine il comma 5 pone un limite quantitativo dell'1 per cento annuo per il triennio 1996-98 all'incremento degli stanziamenti rideterminati come sopra.

La complessiva riduzione in termini di competenza risulta di 4.500 miliardi annui nel triennio.

Nel primo anno di applicazione l'ammontare della riduzione può discostarsi dal predetto valore, in quanto la puntuale applicazione della norma (individuazione delle disponibilità esistenti e non operatività per le spese vincolate) potrebbe comportare una riduzione complessiva di entità diversa da quella su indicata.

Il comma 3 prevede la cessazione, a decorrere dal 1995, dell'onere (quantificato in circa 300 miliardi per il 1995) a carico dello Stato relativo all'ammortamento di mutui contratti dall'ENEL e dall'ENI ai sensi di particolari disposizioni legislative.

TABELLA N. 2

## RIDUZIONI BILANCIO STATO 1995

SPESA PASSIBILE DI MANOVRA RIDUTTIVA (vedi ALLEGATO A)

(miliardi di lire)

Riduzioni	%	Importo		
A - CORRENTI .....	4,5	3.403	su	74.648
1. - Categoria I: Organi costituzionali ....	5	92	»	1.845
2. - Categoria II: Missioni, altre indennità e straordinari .....	6	386	»	6.428
3. - Categoria IV: Acquisto beni e servizi	6	370	»	6.164
4. - Categoria V: Trasferimenti al netto di quelli ai comuni e alle università ...	5	1.349	»	26.990
4.1. - Categoria V: Trasferimenti ai comuni	3	670	»	22.360
4.2. - Categoria V: Trasferimenti alle università .....	3	236	»	7.857
5. - Categoria IX: Somme non attribuibili	10	300	»	3.004
B - CONTO CAPITALE .....	3,5	1.101	»	31.047
6. - Categorie X e XI: Capitali fissi .....	3	118	»	3.951
7. - Categoria XII: Trasferimenti .....	3	713	»	23.779
8. - Categoria XIII: Partecipazioni .....	10	208	»	2.080
6. - Categorie XIV e XVI: Anticipazioni e somme non attribuibili .....	5	62	»	1.237
C - TOTALE .....	4,3	4.504	»	105.695
D - Rate ammortamento mutui ENI ed ENEL .		300		
IN COMPLESSO ...		4.804		

## ALLEGATO A

## BILANCIO DELLO STATO 1995

## SPESA PASSIBILE DI MANOVRA RIDUTTIVA

(miliardi di lire)

		Legge di bilancio —
1) SPESE CORRENTI .....		74.648
Cat.	I - Organi Costituzionali .....	1.845
	Comprende:	
	- Camera dei deputati .....	1.022
	- Senato della Repubblica .....	526
	- Presidenza della Repubblica .....	194
	- Corte Costituzionale .....	56
Cat.	II - Personale di servizio .....	6.428
	Comprende le seguenti voci:	
	a) personale civile	
	- straordinario .....	470 (*)
	- indennità di missione .....	217
	- miglioramento dei servizi .....	216
	- produttività .....	159
	- indennità di servizio all'estero ed assegni di sede .....	716
	- altre indennità .....	1.304
	b) personale militare	
	- straordinario .....	1.311
	- indennità di missione .....	288
	- altre indennità .....	1.747
Cat.	IV - Acquisto beni e servizi .....	6.164
	Di cui:	
	- Beni durevoli (casermaggio, combustibili, gestione mense, generi alimentari, ecc.) (ca- tegoria economica 4.1.0) .....	3.000

(\*) Al netto della riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 8 del decreto-legge n. 25 del 1995.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

		Legge di bilancio
	- Spese per locali ed opere immobiliari ....	700
	- Comitati, consigli e commissioni .....	350
	- Spese postali e telefoniche .....	300
	- Servizi informatici (spese non aventi natura obbligatoria) .....	200
	- Spese di giustizia con esclusione dei servizi giudiziari .....	325
	- Vigili del fuoco .....	300
Cat. V	- Trasferimenti (al netto comuni ed università) ...	26.990
	Di cui:	
	- a famiglie .....	792
	- alle imprese (F.S. 7.744, EIMA 1.049, sov- venzioni aziende di trasporto 1.450) .....	11.620
	- alle regioni a statuto ordinario (Fondo co- mune regionale 8.362) .....	9.096
	- a enti pubblici (Cassa depositi e prestiti 2.300, istruzione pubblica 607, enti cinema- tografici e lirici 586) .....	5.436
Cat. V	- Trasferimenti a comuni e province .....	22.360
Cat. V	- Trasferimenti alle università .....	7.857
Cat. IX	- Somme non attribuibili .....	3.004
	Di cui:	
	- Assegno nucleo familiare .....	1.000
	- Efficienza dei servizi .....	175
	- Compenso incentivante .....	200
	- Corte dei conti .....	370
	- Attività di ricerca .....	348
	- Istituto superiore di sanità .....	235
	- Lotta alla droga .....	227
	2) SPESE IN CONTO CAPITALE .....	31.047
Cat. X-XI	- Costituzione capitali fissi .....	3.951
	Di cui:	
	- trasporti e comunicazioni .....	503

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A

		Legge di bilancio
		—
	- edilizia (investimenti fissi ed acquisto terreni) (di cui edilizia pubblica 703 ed acquisto stabili finanze 208) .....	1.395
	- opere idrauliche .....	271
	- servizi meccanografici ed elettronici (di cui sistema informatico finanze 263) .....	538
	- ricerca scientifica .....	389
	- altri interventi .....	855
Cat. XII - Trasferimenti .....		23.779
	Di cui:	
	- alle imprese (credito navale 1.247, F.S. 900, risanamento settore siderurgico 1.200, edilizia abitativa 436, Poste 602, IMI, Mediocredito e Artigiancassa 1.065, interventi aree depresse 1.980) .....	10.097
	- alle regioni (Fondo programmi regionali di sviluppo 1.670, interventi per la Calabria 637, forestazione 552, disinquinamento ambientale 610) .....	4.323
	- a enti pubblici (CNR 1.037, ASI 850, università 922, Fondo rotazione politiche comunitarie 2.200, Cassa depositi e prestiti 900, Napoli e Campania 810, ENEA 485, IFN 470) ....	9.473
Cat. XIII - Partecipazioni azionarie .....		2.080
	Di cui:	
	- Apporto capitale sociale F.S. ....	1.650
	- Ricapitalizzazione istituti di credito di diritto pubblico .....	200
Cat. XIV - Anticipazioni produttive .....		375
	Di cui:	
	- Fondo ricerca applicata presso IMI .....	185
Cat. XVI - Somme non attribuibili .....		862
	Di cui:	
	- Difesa del suolo .....	330
	- Emergenze naturali .....	275
	- Terremoti .....	100
	TOTALE SPESA .....	105.695

Segue: ALLEGATO A

## SCHEDE

(miliardi di lire)

	1995
1) Cat. I - ORGANI COSTITUZIONALI	
- Stanziamento iniziale .....	1.845,5
meno:	
- Cap. 1001/Tesoro (Assegno per il Presidente della Repubblica) .	- 0,3
<i>Stanziamento residuale ...</i>	1.845,2
2) Cat. II - PERSONALE IN SERVIZIO	
- Stanziamento iniziale .....	81.848,2
meno:	
- Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi .....	- 50.143,5
- Contributi assistenziali, previdenziali e ritenute erariali .....	- 24.802,8
- Indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggio .....	- 251,8
- Retribuzioni ad aggio ed a contratto privato .....	- 104,6
- Riduzione 20 % compensi lavoro straordinario personale civile (Articolo 8 decreto-legge n. 25 del 1995) .....	- 117,0
<i>Stanziamento residuale ...</i>	6.428,5
3) Cat. IV - ACQUISTO BENI E SERVIZI	
- Stanziamento iniziale .....	23.250
meno:	
- Spese aventi natura obbligatoria (*) .....	- 7.201
- Ministero della difesa, al netto riduzione <i>ex</i> articolo 46 della legge n. 724 del 1994 (mld. 120) .....	- 9.414
- Riduzione <i>ex</i> articolo 46 della legge n. 724 del 1994 (mld. 120) .	- 471
<i>Stanziamento residuale ...</i>	6.164
4) Cat. V - TRASFERIMENTI CORRENTI	
- Stanziamento iniziale .....	222.269
meno:	
- Capp. 5941, 5964 - 5969, 6771/Tesoro .....	- 53.469

(\*) Di cui mld. 2.701 spese obbligatorie, mld. 1.500 servizi informatici, mld. 730 circa per servizi giudiziari obbligatori, mld. 800 per collocamento titoli di Stato, mld. 820 per fitti e manutenzione locali, mld. 430 per stipendi servizi sicurezza, mld. 150 per mezzi di trasporto, mld. 90 per rimborsi RAI.



Segue: ALLEGATO A

	1995
	—
- Codice economico 5.1.4. Assistenza gratuita diretta .....	- 15.947
- Enti previdenziali .....	- 56.839
- Estero .....	- 9.690
- Pensioni e danni di guerra (cod. ec. 5.1.1. e 5.1.2.) .....	- 3.051
- Comuni e province .....	- 22.360
- Regolazioni contabili .....	- 10.500
- Garanzie di cambio .....	- 1.900
- Rate di ammortamento mutui .....	- 11.100
- Conferenza episcopale italiana .....	- 804
- Università .....	- 7.857
- Dotazione ANAS in quanto interamente impegnata e pagata	- 1.762
<i>Stanziamiento residuale ...</i>	26.990
5) Cat. IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI DI PARTE CORRENTE	
- Stanziamiento iniziale .....	25.247
meno:	
- Fondo globale di parte corrente .....	- 15.985
- Capp. 6868, 6853, 6857/Tesoro .....	- 3.610
- Obbligatorie ed impreviste .....	- 2.600
- Capp. 1244, 1245, 4796, 4697/Difesa .....	- 7
- Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti .....	- 41
<i>Stanziamiento residuale ...</i>	3.004
6) Cat. X-XI - COSTITUZIONE CAPITALI FISSI	
- Stanziamiento iniziale .....	4.141
meno:	
- Danni bellici e pubbliche calamità (cod. ec. 10.9.1) .....	- 190
<i>Stanziamiento residuale ...</i>	3.951
7) Cat. XII - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
- Stanziamiento iniziale .....	50.722
meno:	
- Cap. 7082/Bilancio .....	- 300
- Comuni e province .....	- 11.966
- Estero .....	- 195
- Rate di ammortamento mutui .....	- 10.903
- Dotazione ANAS in quanto interamente impegnata e pagata	- 3.579
<i>Stanziamiento residuale ...</i>	23.779

Segue: ALLEGATO A

	1995
	—
8) Cat. XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	
- Stanziamento iniziale .....	4.510
meno:	
- Stanziamento relativo al fondo di dotazione della SACE in quanto interamente impegnato e pagato .....	- 2.430
	—
<i>Stanziamento residuale ...</i>	2.080
9) Cat. XIV e XV - ANTICIPAZIONI	
- Stanziamento iniziale .....	1.655
meno:	
- Garanzie di cambio .....	- 930
- Fondo di solidarietà nazionale .....	- 350
	—
<i>Stanziamento residuale ...</i>	375
10) Cat. XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI DI CONTO CAPITALE	
- Stanziamento iniziale .....	13.934
meno:	
- Cap. 9001/Tesoro (Fondo globale di conto cap.) .....	- 3.397
- Cap. 9003/Tesoro (Residui passivi perenti) .....	- 1.000
- Cap. 9012/Tesoro (Aree depresse) .....	- 8.675
	—
<i>Stanziamento residuale ...</i>	862

*Articolo 2, comma 6*

La norma dispone il blocco degli impegni di spesa, esclusa quella a carattere vincolato, fino al 31 dicembre 1995, prevedendo possibilità di deroga con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

La complessiva riduzione in termini di competenza può essere quantificata intorno ai 1.500 miliardi per il 1995 con riflessi anche sul 1996; essa sarà rilevata in sede di consuntivo, con il verificarsi di economie di bilancio.

*Articolo 3.*

L'articolo 3 prevede una riduzione dei trasferimenti statali alle province e ai comuni in ragione di 670 miliardi annui a decorrere dal 1995. Poichè l'intervento riduttivo è predeterminato nel suo ammontare non si rende necessario illustrarne la metodologia di quantificazione.

*Articolo 4.**Commi 1 e 2*

La norma prevede l'aumento dell'aliquota contributiva per il Servizio sanitario nazionale sui redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e di pensione dal 5,6 al 6,6 per cento.

Imponibile contributivo .....	114.000 miliardi
Maggiore gettito .....	1.140 miliardi

Le disposizioni hanno effetto finanziario sin dall'anno in corso: il maggior gettito acquisibile in sede di versamento d'acconto è valutato in circa 750 miliardi. A partire dal 1996 il gettito è stimato in circa 1.140 miliardi.

*Comma 3 (Fondo sanitario nazionale)*

Per effetto dell'aumento dei contributi sanitari che affluiscono direttamente alle regioni, il FSN viene ridotto per gli anni 1995, 1996 e 1997 rispettivamente di 735, 1.110 e 1.110 miliardi. La riduzione non corrisponde all'ammontare complessivo dei maggiori contributi in quanto quota parte degli stessi è di pertinenza della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono al finanziamento della spesa sanitaria, senza apporti da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 724 del 1994.

*Articolo 5.*

La norma è diretta a rendere attuabile il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, che rinviava ad un decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri la definizione delle modalità tecniche per la realizzazione e la gestione del collegamento telematico tra gli archivi automatizzati dell'INPS, dell'INAIL, dello SCAU e delle Camere di commercio.

Imponendo alle Camere di commercio l'obbligo di trasmettere all'INPS e all'INAIL copia delle domande di iscrizione che comportano l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, si avrebbe un recupero di gettito contributivo in considerazione del fatto che presso le Camere di commercio dovrebbero risultare giacenti 70.000 domande, con un ritardo medio nei tempi di trasmissione delle iscrizioni di circa dodici mesi.

Considerato che l'importo dei contributi dovuti per soggetto, calcolati sul solo minimale, è pari a 3 milioni annui, e che l'effetto di recupero di gettito è più forte nel primo anno, in quanto l'invio delle informazioni dovrebbe mano a mano andare a regime, si stima che i maggiori contributi possano ammontare, negli anni 1995, 1996 e 1997, rispettivamente, a 200, 100 e 50 miliardi di lire.

#### *Articoli 6 e 7.*

Le norme sono dirette a dare tempestiva attuazione alle leggi sul casellario dei pensionati, con l'individuazione puntuale degli enti destinatari, delle modalità e dei tempi di trasmissione dei dati, per consentire l'immediato recupero delle somme non spettanti. Ai fini del rispetto degli obblighi vengono introdotte severe sanzioni in caso di mancata o ritardata trasmissione dei dati al casellario dei pensionati, configurate come omissione d'atti d'ufficio.

L'obiettivo è quello di pervenire al recupero di eventuali integrazioni al trattamento minimo corrisposte a soggetti titolari di più pensioni o di duplicazioni di detrazioni fiscali applicate sulle diverse pensioni percepite dallo stesso soggetto. Nel primo anno di applicazione, in attesa che le norme vadano a regime, si stima che possano recuperarsi, dai soggetti titolari di più di un trattamento, per effetto della tassazione congiunta, circa 140 miliardi e, per effetto del recupero di importi di pensione indebitamente percepiti, circa 60 miliardi.

La piena potenzialità dei controlli a regime si stima possa assicurare tra maggiore tassazione e recupero di importi indebitamente percepiti un importo non inferiore a 700 miliardi nel 1996 e 750 miliardi nel 1997.

#### *Articolo 8.*

Le minori spese conseguenti alle nuove disposizioni sul blocco delle assunzioni, che si aggiungono a quelle valutate in base alle norme della legge n. 724 del 1994, possono così quantificarsi:

a) l'estensione a tutto l'anno 1995 del blocco delle assunzioni nei confronti delle amministrazioni interessate comporta una maggiore economia di 30 miliardi, considerato che la precedente normativa già pre-

vedeva il blocco totale per il primo semestre 1995 e limitava le nuove assunzioni per il semestre successivo al solo 10 per cento del personale che cessava nell'anno;

*b)* l'estensione del blocco integrale agli enti locali territoriali fino al 30 giugno 1995 (4 mesi) comporta una economia stimabile in 130 miliardi, come risulta dall'allegato 1;

*c)* ulteriori economie valutabili in 60 miliardi circa si potranno realizzare nel settore della sanità. L'entità di tale cifra, se rapportata a quella, più limitata, complessivamente indicata alla lettera *a)*, si spiega con il regime più favorevole disposto dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 724 del 1994 (norma di cui si propone l'abrogazione) per le assunzioni di personale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (10 per cento del personale cessato per il personale amministrativo; 30 per cento per il restante personale);

*d)* tenuto conto che la disciplina di blocco delle assunzioni riguarda anche i rapporti a tempo determinato è evidente che anche tale limitazione determinerà economie di spesa, che si indicano prudenzialmente in 50 miliardi considerato che si tratta di rapporti la cui instaurazione non è di solito soggetta a valutazioni preventive, bensì obbligata da imprevedibili e urgenti esigenze delle amministrazioni pubbliche, nonchè vincolata alle disponibilità effettive di bilancio.

Pertanto, come risulta dall'allegato 2, e da quanto illustrato alle lettere *c)* e *d)*, la normativa proposta sulla regolamentazione delle assunzioni comporta, rispetto alla quantificazione effettuata per le analoghe disposizioni della precedente normativa in materia, un'economia aggiuntiva di 270 miliardi.

Considerando i possibili effetti scaturenti dalla mobilità, si possono stimare in circa 300 miliardi complessivi le economie derivanti dalle disposizioni in parola.

La norma di cui al comma 7 consente di evitare le maggiori spese, quantificate in circa 100 miliardi per il 1994 ed altrettanti per il 1995, connesse con l'aggravio per il bilancio dell'Ente poste italiane derivante dall'assoggettamento alle contribuzioni INAIL:

## Articolo 8.

## ECONOMIE DERIVANTI DAL BLOCCO DELLE ASSUNZIONI

ALLEGATO 1

## BLOCCO TOTALE DA MARZO A GIUGNO

Enti Locali	Presenti 1-1-1993	Limiti età	Dimissioni	Altro	Cessati di riferimento (*)	Retribuzione di riferimento lorda (.000)	1995		
							Blocco Totale		
							Unità cessate	Unità di calcolo (su base annua)	Economie (su base annua) (mld)
	696.503	8.794	18.701	7.344	25.489	30.396	25.489	12.744	323

(\*) Dimissioni al 50 per cento per effetto normativa su prepensionamenti.

ALLEGATO 2

ULTERIORI ECONOMIE RISPETTO  
ALLA LEGGE N. 724 DEL 1994

	1995 (m.di)
Economie legge n. 724 del 1994 .....	450
Economie quantificate dal decreto-legge .....	610
Economie aggiuntive da inserire in bilancio .....	160

## Articolo 9.

Il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per il 1996 consentirà l'attivazione, sulla base dell'andamento attuale dei tassi di interesse, di operazioni finanziarie valutabili complessivamente in circa 3.000 miliardi di lire.

*Effetti sul fabbisogno*

I complessivi effetti della manovra sul fabbisogno di cassa del settore statale sono rilevabili dalla tabella n. 3.

TABELLA N. 3

## SPESE - EFFETTI SUL FABBISOGNO

(+ miglioramento; - peggioramento)

(in miliardi di lire)

ARTICOLI	1995	1996	1997
<i>Articolo 2:</i>			
Comma 1. - Riduzione fondi speciali .....	500	1.100	1.500
Comma 2. - Riduzione stanziamenti bilancio ...	2.100	2.900	3.030
Comma 3. - Cessazione onere per ammortamento mutui ENEL-ENI .....	300	200	170
Comma 6. - Blocco impegni .....	1.100	300	-
<i>Articolo 3. - Riduzione trasferimenti enti locali</i>	500	500	500
<i>Articolo 4. - Aumento contributi sanitari redditi lavoro autonomo (*) .....</i>	-	-	-
<i>Articoli 5 e 6. - Sportelli polifunzionali e casellario pensionati .....</i>	400	800	800
<i>Articolo 8. - Blocco assunzioni personale .....</i>	300	-	-
<i>Articolo 9. - Aree depresse (**) .....</i>	-	-	-
TOTALE ...	+ 5.200	+ 5.800	+ 6.000

(\*) Effetti considerati negli interventi in materia di entrata.

(\*\*) Effetto neutrale ai fini del fabbisogno in quanto spesa già considerata in bilancio.

TITOLO III  
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Articolo 10.

*(Variazioni di aliquote IVA)*

La norma eleva le aliquote IVA dal 9 per cento al 10 per cento e dal 13 per cento al 16 per cento. Trattamenti particolari sono inoltre riservati ai servizi telefonici, agli alberghi, alle carni rosse ed insaccate, ai medicinali esclusi i prodotti omeopatici e da banco.

Dalle elaborazioni effettuate in base ai dati dell'Anagrafe tributaria risulta che la variazione delle aliquote IVA comporta un maggior gettito di circa 4.432 miliardi, di cui (escludendo i settori particolari ricordati sopra) 1.482 per l'aumento dal 9 per cento al 10 per cento e 2.950 per l'aumento dal 13 per cento al 16 per cento.

L'accorpamento degli alberghi al 10 per cento produce un saldo positivo di 85 miliardi; il calo delle carni dal 19 per cento al 16 per cento comporta una riduzione di gettito di 897 miliardi; l'aumento della telefonia privata dal 13 per cento al 19 per cento comporta un maggior gettito di 552 miliardi e, rispetto a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'effetto della anticipata riduzione al 4 per cento dei farmaci (dal 9%) e della mancata riduzione al 4 per cento dei farmaci da banco (dal 19%), produce un saldo negativo di 108 miliardi.

Tenuto conto dell'aumento nominale dei consumi finali delle famiglie previsto per il 1996 (+ 4,1%) e per il 1997 (+ 4,8%), il maggior gettito previsto nel triennio, in miliardi di lire, sarà il seguente:

1995	1996	1997
3.021	4.597	4.818

Articolo 11.

*(Servizio telegrafico nazionale)*

La norma è diretta ad abolire il regime di esenzione per le prestazioni in materia di servizio telegrafico nazionale con relativo assoggettamento ad aliquota ordinaria.

La stima è stata effettuata utilizzando i dati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni depurati della quota relativa ai servizi ceduti a soggetti d'imposta.

Risulta che per l'esercizio 1995, considerando un incremento rispetto al 1993 pari al 10 per cento, l'imponibile da assoggettare ad aliquota del 19 per cento sia pari a circa 280 miliardi, con un incremento di gettito di 40 miliardi per il 1995, di 58 miliardi per il 1996 e di 60 miliardi per il 1997.



## Articolo 12.

*(Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici)*

La norma prevede che la base imponibile sia costituita dal valore complessivo del prodotto, quale risulta dalla relativa fattura.

La stima dell'effetto del provvedimento è stata effettuata tenendo conto dell'ammontare degli acquisti comunitari e delle importazioni da Paesi extracomunitari.

Gli acquisti comunitari dei prodotti in questione nel 1994 ammontano a circa 164 miliardi derivanti da 6.120 operazioni. Moltiplicando il valore medio (26,8 milioni) di ogni operazione per il numero di importazioni da Paesi extracomunitari (26.163) si ottengono circa 700 miliardi di base imponibile.

Applicando l'aliquota del 13 per cento, sottraendo il valore del supporto, attualmente già tassato, e considerando che soltanto un 10 per cento del predetto sia quello relativo al consumo finale, si può prudenzialmente stimare un maggior gettito di circa 8 miliardi su base annua.

Pertanto per il 1995 si avrebbero maggiori entrate per 6 miliardi, mentre per il 1996 e 1997 si avrebbero 8 miliardi per ciascun anno.

## Articolo 13.

*(Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali)*

La norma aumenta il limite minimo di non imponibilità da lire 100.000 ad 1.000.000 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari nonchè degli altri enti ed organismi internazionali elencati nel terzo comma dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sempre che sussistano le condizioni, rispettivamente, della reciprocità e dell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Considerando che l'ambasciata o il rappresentante deve presentare all'operatore economico, per ogni singola operazione, un'apposita certificazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri, attestante le necessarie condizioni per l'agevolazione, è verosimile che tale manovra produca un effetto positivo sul gettito IVA.

Il Ministero degli affari esteri - Ufficio del cerimoniale diplomatico ha comunicato che per l'anno 1995 si prevede un numero di circa 38.100 richieste di esonero, di cui circa 20.000 con valore medio di lire 500.000, che si presumono comprese nella fascia di valore da 100.000 ad un milione. Si avrebbe quindi la seguente base imponibile:

$$20.000 \times 500.000 = 10 \text{ miliardi.}$$

Applicando a tale imponibile l'aliquota del 19 per cento si avrebbe un maggior gettito di 1,5 miliardi su base annua.

Le maggiori entrate sono pertanto stimate in 1 miliardo per il 1995 e 2 miliardi rispettivamente per il 1996 e 1997.

## Articolo 14.

*(Costruzioni rurali)*

La norma limita al solo caso di uso abitativo l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento per l'acquisto di costruzioni rurali.

Data la natura di bene intermedio tipica delle costruzioni in oggetto, una limitazione nell'utilizzo dell'aliquota agevolata al 4 per cento risulta ininfluente per il regime normale, stante il sistema di detrazione IVA da IVA.

Viceversa nel regime speciale per l'agricoltura, vigendo un sistema forfetario di detrazione, si può ritenere che la misura produca effetti.

Dall'archivio statistico delle dichiarazioni IVA relative all'anno d'imposta 1992 risulta che l'ammontare di IVA afferente ai beni immobili e/o strumentali è stato pari a 198 miliardi. I dati ISTAT relativi agli ammortamenti nel 1991 nel settore agricolo indicano che circa il 38 per cento era destinato all'acquisto di costruzioni rurali.

È così possibile pervenire alla stima della quota parte dei 198 miliardi, di cui sopra, attribuibili all'acquisto di costruzioni rurali (23 miliardi) e quindi il passaggio dall'aliquota del 4 per cento a quella del 19 per cento comporterebbe un maggiore gettito pari a 86 miliardi.

Nell'ipotesi che il 75 per cento si riferisca ad acquisti inquadrabili nell'ambito delle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, cioè costruzioni rurali non adibite ad uso abitativo e quindi assoggettabili ad una aliquota del 19 per cento, si stima un incremento di gettito pari a circa 65 miliardi su base annua.

Per il 1995 si avrebbero maggiori entrate per circa 50 miliardi, mentre per ciascuno dei due anni successivi si avrebbero maggiori entrate per 65 miliardi per ciascun esercizio.

## Articolo 15.

*(Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni di fabbricati)*

La norma consente di estendere ai trasferimenti di fabbricati soggetti ad IVA gli stessi criteri adottati per l'imposta di registro nella determinazione del valore imponibile, ossia il riferimento al valore catastale dell'immobile.

La misura risponde ad esigenze equitative nei confronti delle medesime operazioni soggette ad altre imposte quali quelle di registro, successione, donazione e INVIM. Nel caso delle imposte citate, la dichiarazione del valore in misura corrispondente a quello catastale è una facoltà del contribuente e non un obbligo, essendo comunque consentita una dichiarazione di entità inferiore con l'unica conseguenza di esporsi ad un accertamento da parte dell'Ufficio del registro.

Gli effetti sul gettito possono essere valutati nel modo seguente.

Dai dati del Registro risulta che il numero di compravendite soggette ad IVA effettuate nel 1993, con esclusione di quelle effettuate nei

confronti di soggetti aventi diritto alla detrazione dell'imposta, è di circa 180.000.

Dai dati del Catasto urbano risulta che il valore catastale medio dei fabbricati di categoria A2, A3, A7 e C1 (le tipologie principalmente coinvolte) è pari a 126 milioni.

Sulla base di informazioni assunte presso gli uffici dell'Amministrazione e dei principali meccanismi di evasione risulta che il valore catastale delle cessioni effettuate da imprese può essere stimato mediamente in almeno il 10 per cento al di sopra di quello dichiarato nell'atto di compravendita e fatturato. Si avrebbe quindi:

Valore catastale: 126 milioni  $\times$  180.000 = 22.680 miliardi

Valore stimato del dichiarato: 126 milioni  $\times$  180.000  $\times$  0,90 = 20.412 miliardi. Il provvedimento farebbe quindi emergere una maggiore base imponibile di 2.268 miliardi.

Si assume inoltre che:

il 45 per cento di questo valore si riferisca a prime case soggette ad aliquota del 4 per cento;

un altro 45 per cento sia il valore di altre abitazioni non di lusso soggette ad aliquota del 10 per cento;

il restante 10 per cento sia costituito dal valore di case di lusso ed altri edifici soggetti ad aliquota del 19 per cento.

Si avrebbe quindi un maggior gettito IVA pari a circa 186 miliardi:

$$2.268 \times 0,45 \times 4\% = 41$$

$$2.268 \times 0,45 \times 10\% = 102$$

$$2.268 \times 0,10 \times 19\% = 43$$

$$41 + 102 + 43 = 186$$

Vanno poi considerati i prevedibili effetti indotti di questo provvedimento.

Si può supporre che l'incremento del valore finale dei fabbricati determini un'emersione di base imponibile negli stadi anteriori, cioè da parte dei fornitori di servizi e di materiali da costruzione. Il fenomeno non avrebbe effetti non transitori sull'IVA, trattandosi di una fase intermedia, ma sulle imposte sul reddito.

Nel caso in cui i maggiori redditi che potranno emergere corrispondano al 50 per cento dei 2.268 miliardi di maggiore fatturato stimati per l'IVA, applicando prudenzialmente un'aliquota media marginale del 20 per cento si avrebbe un maggior gettito di imposte sul reddito pari a circa 225 miliardi, in base al seguente calcolo:

$$2.268 : 2 \times 20\% = 227$$

Per le cessioni di imprese a privati si avrebbero quindi maggiori introiti su base annua per 410 miliardi.

Per il 1995 si avrebbe quindi un incremento di gettito di 307 miliardi, mentre per il 1996 si avrebbero 427 miliardi e per il 1997 circa 447 miliardi.

## Articolo 16.

*(Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali)*

La norma include la maggiorazione del 2 per cento a fini previdenziali nella base imponibile IVA, in quanto la sua esclusione contrasta con i principi comunitari.

Valutando in 20.530 miliardi di lire le operazioni imponibili di avvocati, geometri, commercialisti, ingegneri e architetti, veterinari, consulenti del lavoro e ragionieri e considerando una maggiorazione del 2 per cento, si ottengono contributi previdenziali per circa 410 miliardi di lire. Applicando l'aliquota IVA del 19 per cento, corrisponde un'imposta di circa 78 miliardi.

Prudenzialmente, può essere stimato che il 50 per cento delle prestazioni dei professionisti in esame siano offerte a soggetti consumatori finali; il gettito relativo dovrebbe, pertanto, aggirarsi sui 39 miliardi su base annua.

Per il 1995 le maggiori entrate potranno aggirarsi sui 30 miliardi, mentre per i due anni successivi, considerando anche un incremento del 5 per cento per ogni anno, si avranno rispettivamente 41 e 43 miliardi.

## Art. 17.

*(Modificazioni aliquote accise)*

La norma aumenta le aliquote per i vari prodotti soggetti ad accise i cui effetti sulle entrate sono riportati nella tabella seguente:

PRODOTTI	Gettito annuo	Gettito 1995 (*)	Gettito 1996 (**)	Gettito 1997 (**)
Benzine .....	2.651	1.988	2.717	2.782
Gasolio .....	2.406	1.805	2.466	2.525
GPL/auto e combustione	314	235	322	330
Gas metano usi civili ..	857	571	878	900
Oli lubrificanti .....	144	108	148	151
Petrolio riscaldamento ..	19	14	19	20
Energia elettrica .....	506	338	519	532
TOTALE ...	6.897	5.059	7.069	7.240

*Dati espressi in miliardi di lire.*

(\*) Ammontare stimato in relazione ai tempi di riscossione delle accise.

(\*\*) Ammontare stimato in relazione al previo aumento in termini reali del PIL.

## Articolo 18.

*(Riduzione della detrazione per oneri)*

L'ipotesi in esame prevede di concedere ai contribuenti che dichiarano oneri detraibili un risparmio d'imposta pari al 22 per cento degli oneri sostenuti e non pari al 27 per cento come previsto dalla legislazione vigente.

I contribuenti che dichiarano oneri detraibili sono circa 13,2 milioni; tale ipotesi di modifica dell'aliquota ai fini del calcolo della detrazione relativa ad alcuni oneri comporta un maggior gettito per i redditi relativi al 1995 di circa 1.270 miliardi su base annua.

La stima di incremento di gettito, per cassa, tenuto conto dell'effetto dell'acconto risulta essere di circa 2.200 miliardi per il 1996 e di 1.270 per l'anno successivo.

## Articolo 19.

*(Aumento dell'aliquota dell'IRPEG)*

L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 691 del 1994, recante provvedimenti in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del novembre 1994, ha disposto, per l'anno 1994, un tributo straordinario a carico dei contribuenti persone giuridiche pari all'1 per cento del reddito complessivo: la stima di gettito conseguente è pari a circa 630 miliardi, da incassarsi esclusivamente in sede di saldo (giugno 1995). Tale provvedimento, in sostanza, assume adesso portata definitiva.

L'ulteriore incremento di gettito conseguente (in miliardi di lire), ipotizzando un incremento del 5 per cento della base imponibile, ha il seguente andamento, tenuto conto per il 1995 dell'effetto acconto:

1995	1996	1997
470	662	695

## Articolo 20.

*(Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese)*

Viene disposto, per l'anno 1995, un anticipo straordinario, nella misura del 35 per cento, dell'imposta dovuta sul patrimonio netto delle imprese ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461; in base alle stime di gettito relative all'intera imposta (circa 6.000 miliardi) è possibile stimare le variazioni di gettito conseguenti all'anticipo (in miliardi di lire):

1995	1996
+ 2.100	- 2.100

## Articolo 21.

*(Fusioni o scissioni societarie)*

Viene istituita una imposta sostitutiva, volontaria, sul disavanzo da fusione risultante in seguito ad operazioni di fusione, o scissione utilizzato dalla incorporante o risultante dalla fusione per rivalutare, in esenzione di imposta, il magazzino ricevuto dalle incorporate o fuse ovvero per iscriverne in bilancio una posta relativa all'avviamento. In entrambi i casi tale forma di utilizzo ha come conseguenza per la società incorporante o risultante dalla fusione la possibilità di abbattere l'imponibile nel primo esercizio per un ammontare pari all'intero importo utilizzato per rivalutare il magazzino oltre alla quota, stimata nel 20 per cento (articolo 68, comma 3, T.U.I.R.), dell'avviamento iscritto in bilancio: negli esercizi successivi fino al quarto il reddito imponibile è ridotto per l'imputazione della quota di ammortamento dell'avviamento.

Il SECIT, nelle verifiche coordinate sulle fusioni effettuate nel 1990, ha contestato tale forma di utilizzo per gli evidenti vantaggi di ordine tributario che ne conseguono: la proposta consiste nel riconoscere ai fini delle imposte sui redditi gli effetti tributari conseguenti dietro pagamento di una imposta sostitutiva calcolata sull'ammontare di disavanzo utilizzato oltre la lettera dell'articolo 123 comma 2 del predetto T.U.I.R.: vengono espone le considerazioni effettuate in merito alla stima della base imponibile nonchè della quota di adesione.

*Determinazione della base imponibile*

Sono stati presi in considerazione i dati risultanti all'Anagrafe Tributaria dei prospetti di fusione compilati negli anni di imposta 1990-1992: in base all'ammontare medio di disavanzo da annullamento emerso in capo all'incorporante o risultante da fusione è stato stimato l'ammontare di disavanzo per gli anni per i quali il dato non è disponibile in base alla serie storica degli atti di fusione e incorporazione risultanti al Registro.

Per ragioni prudenziali è stato utilizzato il dato del disavanzo da annullamento effettivamente risultante dai prospetti presenti in archivio, il cui numero è peraltro notevolmente inferiore ai negozi di fusione ed incorporazione risultanti al Registro: tale ammontare è stato ripartito, in ciascun anno di imposta, in base all'utilizzo stimato dal SECIT come rivalutazione di magazzino (circa il 12 per cento) e come avviamento iscritto all'attivo patrimoniale (circa il 39 per cento). L'ammontare di utilizzo posto in discussione dal SECIT è stato imputato al conto economico di ogni anno di imposta 1989-1994 in base alle considerazioni prima espone: per ogni anno di imposta è stato poi stimato il probabile risparmio di imposta conseguente, applicandogli le aliquote ILOR + IRPEG al netto dell'ILOR deducibile (se ed in misura in cui tale deduzione era effettuabile); per gli anni di imposta fino al 1990 l'ali-

quota di imposta effettiva è circa pari al 46,37 per cento; per l'anno 1991 l'aliquota effettiva è pari a circa il 47,83 per cento mentre negli anni successivi è pari al 52,2 per cento. L'imposta risultante viene inoltre abbattuta del 20 per cento per tenere conto dei contribuenti in perdita, in considerazione anche del fatto che il disavanzo loro attribuibile, in base ai dati dei prospetti presentati nel 1992, è pari a circa il 25 per cento del totale.

#### *Determinazione della quota di adesione*

È stata effettuata una simulazione sui dati risultanti dall'archivio dei prospetti di fusione relativi all'anno d'imposta 1991: per ogni incorporante o risultante da fusione, ad esclusione dei soggetti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria, è stata calcolata l'imposta sostitutiva teoricamente dovuta sul disavanzo da annullamento utilizzato per scopi diversi dalla iscrizione in bilancio sui beni patrimoniali ricevuti di plusvalenze non imponibili (articolo 123, comma 2 T.U.I.R.). Tale imposta, ove presente, è stata rapportata alla imposta IRPEG corrispondente della società risultante (al netto del credito d'imposta), se positiva: i contribuenti sono stati inoltre ripartiti in decili secondo tale rapporto. Nel caso dei contribuenti che non presentano imposta IRPEG positiva la quota di adesione è stata stimata ripartendoli per decili secondo il rapporto tra l'imposta sostitutiva teorica ed i ricavi di esercizio: si è stimato aderiscano i soggetti con un rapporto non superiore al 17 per cento, ovvero fino al 7° decile. Per stimare i contribuenti potenzialmente interessati al provvedimento sono quindi stati considerati tutti i soggetti che, avendo presentato un reddito imponibile IRPEG negativo o nullo, sono compresi fino al 7° decile ed inoltre i contribuenti per i quali il rapporto tra imposta sostitutiva teoricamente dovuta ed imposta IRPEG assoluta non arriva a superare di molto l'unità: dal primo al quinto decile, con una aliquota sostitutiva del 20 per cento; il disavanzo da annullamento attribuibile a questi soggetti è risultato pari a circa il 31 per cento del totale.

#### *Stima del gettito conseguente*

Ai fini della stima del gettito ragionevolmente ottenibile dalla ipotesi di imposta sostitutiva è stato preso in considerazione l'ammontare annuo risultante di utilizzo del disavanzo per scopi diversi da quelli di cui al comma 2, a partire dall'anno di imposta 1989, ultimo anno sul quale è attualmente possibile svolgere accertamenti, fino al 1994, poichè la finanziaria 1995 ha disposto la impossibilità di utilizzare il disavanzo di fusione per iscrivere valori in franchigia di imposta.

A tale ammontare è stata applicata l'aliquota sostitutiva, dopo averlo abbattuto per tenere conto dei contribuenti che si è in precedenza stimato non essere interessati al provvedimento: la stima di gettito risultante è pari a circa 800 miliardi con l'aliquota del 20 per cento. Tuttavia se si assume, in via prudenziale, che l'ammontare di disavanzo da annullamento relativo agli atti di fusione e incorporazione non risultante all'archivio dei prospetti di fusione presentati sia in misura pari al

50 per cento dell'ammontare risultante agli archivi la stima di gettito conseguente può essere elevata a circa 1.200 miliardi: tenendo conto del fatto che il 20 per cento di tale importo può essere versato entro il febbraio 1996, l'incremento di gettito per cassa è il seguente (in miliardi di lire):

1995	1996
960	240

#### Articolo 22.

*(Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione d'imposta)*

La manovra in questione prevede la possibilità per le società ed enti, di smobilizzare in tutto o in parte i fondi e le riserve in sospensione di imposta, di cui all'articolo 105 comma 6 lettera a) del T.U.I.R., dietro pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento dell'ammontare smobilizzato.

Si stima che la manovra possa fornire un incremento di gettito pari a 120 miliardi nel 1995 e 55 nel 1996.

A tale stima si è giunti considerando i dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi modello 760 presentate nel 1992 relativamente al saldo finale delle riserve e fondi del prospetto della maggiorazione di conguaglio. Per motivi prudenziali sono stati esclusi i settori dell'intermediazione finanziaria e monetaria. È emerso che l'ammontare di riserve e fondi in sospensione di imposta attribuibile ai soggetti potenzialmente interessati (con l'esclusione quindi dell'intermediazione monetaria e finanziaria) è pari a circa 83.500 miliardi.

Tuttavia dal punto di vista fiscale lo smobilizzo dei fondi è conveniente solo nel caso in cui l'impresa intenda procedere alla distribuzione di tali riserve sotto forma di utile ovvero in caso di scioglimento della società e attribuzione ai soci: entrambe le circostanze appaiono di modesta incidenza, per cause congiunturali; si può quindi ritenere prudenziale una quota di adesione modesta, pari all'1 per cento e quindi un ammontare imponibile di riserve e fondi pari a circa 835 miliardi.

Il versamento può avvenire, a richiesta del contribuente, al 60 per cento nel 1995 e al 40 per cento il 30 aprile 1996, quest'ultima rata maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo: si è ipotizzato che il 70 per cento dell'imposta (circa 120 miliardi) venga versata nel 1995 ed il restante 30 per cento, circa 51 miliardi, sia versato nel 1996 assieme agli interessi, stimati in circa 4 miliardi, per un totale di 55 miliardi.

#### Articoli da 23 a 26.

*(Imposta sostitutiva (legge Amato))*

Le disposizioni in questione prevedono la possibilità, per gli enti creditizi di cui all'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990



n. 218, di allineare i valori fiscali dei beni ricevuti in conferimento con i valori di libro e conseguentemente di liberare le riserve ed i fondi costituiti, a fronte dei maggiori valori iscritti in bilancio, dietro pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento, oppure del 15 per cento, nel qual caso non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente conferente.

La stima di gettito è stata effettuata considerando i dati relativi all'ammontare della differenza tra il valore dei beni ricevuti ed il loro costo fiscalmente riconosciuto; da informazioni desunte da una apposita ricognizione, risulta che tale ammontare può valutarsi in circa 25 mila miliardi, di cui circa il 55 per cento attribuibile agli immobili e il 40 per cento alle partecipazioni, cespiti sui quali si può applicare la norma.

Ipotizzando che l'80 per cento di tale ammontare sconti un'imposta sostitutiva del 15 per cento e che il restante 20 per cento assolvà all'imposta del 20 per cento si ha:

$$25.000 \times 0,80 \times 0,15 = 3.000 \text{ miliardi.}$$

$$25.000 \times 0,20 \times 0,20 = 1.000 \text{ miliardi.}$$

Ipotizzando inoltre un tasso di adesione del 40 per cento nel primo caso e di un terzo nel secondo si ha un gettito lordo pari a:

$$3.000 \times 0,40 = 1.200 \text{ miliardi}$$

$$1.000 \times 0,333 = 333 \text{ miliardi.}$$

Per un gettito lordo totale di 1.533 miliardi.

In conseguenza dell'allineamento dei valori, l'impresa può procedere ad effettuare maggiori ammortamenti sugli immobili ricevuti per un importo annuo pari a circa 159 miliardi ( $9.666 \times 55\% \times 3\%$ ); assumendo una quota prudenziale di contribuenti non in perdita pari all'80 per cento ne consegue un risparmio d'imposta pari a circa  $159 \times 80\% \times 52,2\% = 66$  miliardi, che diventano 115 per effetto dell'acconto nell'esercizio successivo a quello a partire dal quale è possibile effettuare maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili.

Il provvedimento prevede la possibilità di versare il 40 per cento dell'imposta dovuta nel 1996; la stima delle variazioni di gettito, per cassa, è dunque la seguente (in miliardi di lire):

	1995	1996	1997
Imposta sostitutiva .....	+ 920	+ 613	-
Maggiori ammortamenti .....	-	- 115	- 68
Gettito netto .....	+ 920	+ 498	- 68

#### Articolo 27.

(Società di comodo)

Vengono introdotte all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alcune modifiche di carattere antielusivo consistenti soprattutto in specificazioni sulle modalità di calcolo delle imposte dovute in caso di trasformazione in società di persone.

Nel determinare l'ammontare di ricavi e proventi al di sotto del quale si presume che la società sia di comodo, vengono introdotti anche gli incrementi delle rimanenze: tuttavia poichè tale incremento, per i contribuenti IRPEG, costituisce circa il 2 per cento dei ricavi ed altri proventi, sono confermate le stime di gettito formulate nella Relazione tecnica alla legge di accompagnamento alla Finanziaria 1995, anche considerando che, per ragioni prudenziali, non si era provveduto a stimare il possibile recupero di gettito derivante dall'abolizione del riporto delle perdite, adesso limitato alla parte delle stesse che eccede il reddito minimo.

A supporto delle stime si può citare anche la modifica al comma 7 che dispone che gli uffici delle entrate hanno la possibilità di determinare induttivamente il reddito in misura pari a quella presunta.

#### Articolo 28.

##### *(Svalutazioni e perdite derivanti da società collegate estere)*

Viene integrato il comma 1 dell'articolo 96 T.U.I.R. prevedendo che le eventuali minusvalenze da valutazione e le perdite da realizzo delle partecipazioni in società estere collegate non siano deducibili fino a concorrenza della quota di utili, distribuiti dalle stesse società, che non ha concorso a formare il reddito imponibile (60 per cento degli utili esteri).

Si stima che il provvedimento possa produrre un incremento di gettito di competenza pari a circa 500 miliardi di lire; per cassa l'incremento di gettito, tenuto conto dell'effetto dell'acconto, è il seguente:

	1995	1996	1997
Maggior gettito .....	-	875	500

A tale stima si è giunti elaborando i dati delle dichiarazioni modello 760 presentate nel 1992 da tutti i contribuenti che hanno esposto nel quadro A redditi esteri ex articolo 96: per ciascuno di essi è stato calcolato l'eventuale incremento di gettito conseguente alla indeducibilità sotto forma di svalutazione della quota (60 per cento) che non concorre alla determinazione del reddito; tale indeducibilità è stata calcolata per tutti i contribuenti che hanno avuto, nell'esercizio, una riduzione nel valore delle partecipazioni iscritte in bilancio e stimata nei limiti del valore della svalutazione stessa.

L'incremento di gettito risultante, circa 180 miliardi, è stato incrementato a 250 miliardi per tenere conto dei contribuenti che hanno provveduto ad acquisire nuove partecipazioni dopo la svalutazione effettuata tenuto conto anche della circostanza che il massimo incremento di gettito teoricamente ottenibile, nel caso in cui l'ammontare delle svalutazioni sia pari all'intero reddito estero esente, è pari ad oltre 490 miliardi: la stima relativa al 1991 è stata riportata al 1995 assumendo un incremento, prudenziale, del 100 per cento, in considerazione della notevole crescita registrata negli ultimi esercizi disponibili nonchè dell'andamento dei dati di fonte valutaria relativi ai dividendi in entrata.

## Articolo 29.

*(Perdite di impresa e di lavoro autonomo)*

La norma permette di considerare congiuntamente i redditi d'impresa o di partecipazione in società di persone percepiti in regime di contabilità ordinaria al fine di scomputare le eventuali perdite non compensate dagli «stessi redditi» degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Dall'elaborazione di un campione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 1991, estrapolato al totale nazionale, sono stati presi in esame i contribuenti (circa 298 mila) che hanno indicato perdite di impresa ordinaria (quadro F) e di partecipazione (quadro H) o che hanno indicato nel rigo N3 del modello 740 eccedenze di perdita.

Da tale elaborazione risulta che dei 937 miliardi di eccedenza scomputati per il calcolo della base imponibile secondo la normativa vigente, circa 485 miliardi (pari al 52 per cento), secondo quanto previsto dalla norma in esame non si possono più portare in diminuzione; tenendo conto anche dell'effetto della «non compensazione» delle perdite di impresa e di partecipazione ordinaria con gli altri redditi - che concorrono alla formazione del reddito complessivo - diversi da questi in esame, la maggiore imposta ottenibile dalla nuova disciplina è stimata in circa 360 miliardi.

Ipotizzando che nel 1995 rimangono costanti i rapporti tra le variabili in esame e che per ogni anno d'imposta l'incremento delle perdite sia del 5 per cento, viene stimato un maggior gettito pari a circa 435 miliardi su base annua.

Considerando l'effetto dell'acconto si ha:

	1995	1996	1997
Maggior gettito .....	-	761	435

## Articolo 30.

*(Trasferimenti sede all'estero)*

La norma comporterà effetti positivi sul gettito, peraltro non quantificabili.

## Articolo 31.

*(Indeducibilità per gli esercenti arti e professioni)  
di talune spese aventi carattere di rappresentanza*

La norma prevede una migliore definizione del concetto di spese di rappresentanza per gli esercenti arti e professioni al fine di limitarne la deducibilità prevista dall'articolo 50 del TUIR.

Si può verosimilmente ritenere che la norma produrrà un effetto positivo sul gettito, che prudenzialmente non viene qui quantificato.

### Articolo 32

*(Tassazione delle transazioni novative)  
e delle somme risarcitorie in genere*

La norma prevede di assoggettare a tassazione le somme erogate a titolo di transazione novativa e/o risarcitoria in genere, anche per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, che attualmente la giurisprudenza e la dottrina non ritengono assoggettabili ad IRPEF.

Per esaminare l'effetto di tale norma sono state prese in considerazione le dichiarazioni presentate nel 1991 dai sostituti d'imposta (mod. 770) ed in particolare quanto dichiarato da questi nel quadro A alla voce «altre somme non soggette a ritenuta», dove devono essere indicati tutti gli importi in denaro o in natura corrisposti ai dipendenti e non soggetti a tassazione (articolo 48, comma 2 T.U.I.R.), che ammontano complessivamente a 2.957 miliardi.

Ipotizzando in modo prudenziale che nel 1995 tali somme abbiano subito un incremento del 10 per cento, stimando che un terzo di tale ammontare sia riferito a transazioni novative e/o risarcitorie e applicando ai fini della tassazione IRPEF un'aliquota media del 27 per cento, in considerazione del fatto che la norma si rivolge alla fasce più alte di lavoratori, si ottiene un maggior gettito su base annua di:

$$[2.957 + (2.957 \times 10\%)] \times 1/3 \times 27\% = 293 \text{ miliardi}$$

Considerando che la norma si applica a partire dal marzo del 1995 si ha:

	1995	1996	1997
Maggior gettito .....	220	293	293

### Articolo 33.

*(Limitazione della deducibilità dei rimborsi per trasferte a piè di lista)*

La norma pone una limitazione nella deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dei rimborsi a piè di lista del personale dipendente.

Dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (mod. 770) presentate nel 1991, si rileva che l'ammontare delle indennità di trasferta sia a piè di lista che forfettarie è pari a 2.200 miliardi; la parte imponibile attualmente è pari a circa 300 miliardi derivante dall'eccedenza dei limiti giornalieri di lire 60.000 e lire 100.000 per le trasferte forfettarie.

Supponendo che il valore effettivo della trasferta giornaliera sia 4 volte il valore forfettario, l'ammontare complessivo delle indennità di trasferta forfettaria è pari a 400 miliardi.

Sottraendo tale importo dall'ammontare complessivo delle indennità di trasferta si ottiene quanto rimborsato dal datore di lavoro per trasferte a piè di lista: 1.800 miliardi. Di questi, 173 miliardi sono riferiti a sostituti d'imposta persone fisiche e 1.627 miliardi a sostituti d'imposta persone giuridiche.

Ipotizzando che il 30 per cento di detti importi non sia più deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo ed applicando l'aliquota IRPEF marginale media del 27 per cento per le persone fisiche e l'aliquota complessiva ILOR + IRPEG del 52,2 per cento si avrebbe un incremento di gettito su base annua così ripartito:

persone fisiche .....	14 miliardi
persone giuridiche .....	255 miliardi
Totale .....	269 miliardi

Tenendo poi conto che la norma prevede l'innalzamento dei limiti giornalieri di deducibilità per le trasferte forfettarie da lire 60.000 a lire 90.000 e da lire 100.000 a lire 150.000, la parte imponibile derivante dall'eccedenza si riduce a 150 miliardi.

Di questi 2 miliardi sono relativi ai sostituti d'imposta persone fisiche e i restanti 148 miliardi ai sostituti d'imposta persone giuridiche.

Applicando le stesse aliquote si ha una perdita di gettito così ripartita:

persone fisiche .....	1 miliardo
persone giuridiche .....	77 miliardi
Totale .....	78 miliardi

La norma quindi nel suo complesso produce un incremento di gettito pari a 191 miliardi su base annua.

Considerando poi che la norma andrà in vigore a partire dal 2° trimestre del 1995 e tenendo conto anche dell'effetto acconto si ha:

	1996	1997
Maggior gettito .....	250	227

#### Articolo 34.

##### *(Elenchi riepilogativi)*

La norma prevede che gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi, qualora rilevino irregolarità nella compilazione degli elenchi ovvero la mancata presentazione degli stessi, ne diano comunicazione al contribuente e in caso di mancata risposta siano autorizzati ad applicare le sanzioni previste ai commi 1 e 3.

Si può verosimilmente ritenere che la norma produca un effetto positivo sul gettito, che prudenzialmente non viene qui quantificato.

## Articolo 35.

*(Regolarizzazione degli elenchi presentati)*

L'articolo punisce la mancata presentazione dei modelli INTRASTAT con una pena pecuniaria di lire 400.000 per ciascun elenco da ridurre alla metà nel caso in cui le violazioni non siano state contestate dalla Pubblica amministrazione.

Dai listing INTRASTAT presentati per l'anno 1993 si ha che il numero di acquirenti e/o venditori è di 167.624.

Considerando che 63.209 hanno presentato modelli mensili, 21.860 modelli trimestrali e 82.555 modelli annuali, il numero totale di modelli è pari a 928.503.

Tenuto conto dei risultati emersi dai controlli effettuati sugli scambi intracomunitari, si può stimare che le omissioni abbiano interessato circa il 10 per cento dei soggetti tenuti alla presentazione e che i modelli irregolari siano stati pari a circa il 20 per cento di quelli presentati.

Pertanto la regolarizzazione riguarderebbe circa 290 mila modelli.

Ipotizzando che sul 10 per cento di tali modelli sia applicata una pena pecuniaria di lire 400.000, mentre sul restante 90 per cento tale pena sia ridotta alla metà in quanto le irregolarità sono state sanate spontaneamente dal trasgressore, si ha:

$$\frac{290.000 \times 10}{100} \times 400.000 + \frac{290.000 \times 90}{100} \times 200.000 =$$

11,6 + 52,2 = 63,8 miliardi, con arrotondamento a 64 miliardi.

Considerando due annualità (1993 e 1994) si ha:

64 × 2 = 128 miliardi di maggiori entrate per il solo esercizio 1995.

## Articoli da 36 a 40.

*(Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione)*

La norma recepisce in sostanza la direttiva comunitaria 94/5/CE che ha stabilito criteri comuni da applicare al settore dei beni d'occasione e agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, introducendo un regime particolare di tassazione secondo cui la base imponibile dell'IVA viene ad essere costituita non dal corrispettivo della cessione ma dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto dei beni.

La valutazione dell'effetto del provvedimento, che dovrebbe consentire di far emergere in alcuni settori una consistente base imponibile, è stata effettuata con le seguenti modalità:

## A. Autoveicoli usati

Dai dati forniti dalla Confederazione generale italiana imprenditori della motorizzazione risulta che ogni anno vengono mediamente commercializzate 4 milioni di auto d'occasione. Di queste circa la metà sono

trattate tramite imprese abilitate che attualmente adottano il sistema della intermediazione.

Ipotizzando che tali imprese applichino un ricarico medio di circa lire 400.000 per autovettura si avrebbe, con il nuovo regime, una base imponibile di circa 800 miliardi con un gettito di 150 miliardi.

#### B. *Oggetti d'arte e mobili di antiquariato*

Le categorie interessate rientrano nelle attività:

52.48.D, Filatelia e numismatica;

52.48.6, Commercio al dettaglio di oggetti d'arte e sacri;

52.50.1, Commercio al dettaglio di mobili usati.

52.50.2, Commercio al dettaglio di mobili usati.

L'ammontare dichiarato delle cessioni di questi oggetti è ammontato nel 1992 a circa 735 miliardi.

Considerato che l'attività di accertamento per l'anno 1991 aveva evidenziato per i soggetti di queste attività un maggiore imponibile pari al 110 per cento, si può supporre, ipotizzando un comportamento omogeneo nell'intera categoria, che l'imponibile non dichiarato, con una rivalutazione annua del 5 per cento, ammonti a 936 miliardi circa.

Dato che per una quota di questo ammontare è determinabile il prezzo di acquisto e che per la quota restante sono applicabili percentuali forfetarie del 60 per cento per gli oggetti d'arte e del 50 per cento per gli ambulanti, appare ragionevole l'ipotesi di una base imponibile, nel nuovo regime, pari al 50 per cento dei 936 miliardi precedentemente indicati.

Considerando che la norma prevede per le cessioni di oggetti d'arte effettuati dagli autori o dai loro eredi l'aliquota del 10 per cento e supponendo che queste rappresentino il 10 per cento si ha:

$$47 \times 0,10 = 4,7 \text{ miliardi}$$

$$421 \times 0,19 = 80 \text{ miliardi.}$$

Si avrebbe pertanto un maggior gettito di circa 85 miliardi.

Nel complesso gli articoli in esame comporteranno, su base annua, maggiori entrate per 235 miliardi.

Per il 1995 si otterranno quindi 176 miliardi, mentre nei due anni successivi si avranno rispettivamente 245 e 356 miliardi.

#### Articolo 41.

*(Accertamento con adesione per anni pregressi)*

Norma di carattere procedurale diretta ad accelerare le possibilità di conseguimento del gettito già previsto.

#### Articolo 42.

*(Conciliazione giudiziale)*

Norma di carattere procedurale diretta ad accelerare le possibilità di conseguimento del gettito già previsto.

## Articolo 43.

*(Tasse automobilistiche)*

La norma prevede che tutte le violazioni in materia di tasse automobilistiche possono essere sanate con il pagamento dell'80 per cento del tributo non corrisposto o del 50 per cento dell'ammontare dello stesso nel caso in cui l'obbligazione tributaria sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri.

Detta disposizione, oltre a procurare un immediato gettito per l'Era-rio, per effetto della riserva prevista dall'articolo 47, tende a sanare la posizione dei contribuenti che risultino debitori anche di notevoli somme, pur non essendo più possessori del veicolo per non aver provveduto ad adempimenti formali previsti dalla legge.

Secondo i dati disponibili, l'ammontare dei tributi da riscuotere per crediti esistenti fino a tutto il 1991 può determinarsi in circa 871 miliardi; tale ammontare è relativo ai soli rilievi in carico agli uffici del registro e già notificati e non comprende, pertanto, le somme iscritte a ruolo alla cui riscossione sono competenti i concessionari.

Per il 1992 risultano complessivamente 2 milioni e 960 mila rilievi per un totale di circa 710 miliardi di tasse rimaste da riscuotere.

Considerando che nel 1991 circa il 9 per cento dei rilievi è stato annullato, si può stimare in circa 650 miliardi l'ammontare dei tributi ancora da riscuotere per il 1992.

Per gli anni 1993 e 1994, l'ammontare dei crediti da riscuotere è stato stimato in 1.554 miliardi.

Secondo la presente norma il gettito previsto dovrebbe essere il seguente:

$$3.075 \times 0,4 \times 50\% + 3.075 \times 0,6 \times 80\% = 1.091$$

Nell'ipotesi che la limitata onerosità di questa sanatoria assicuri una adesione del 60 per cento, il gettito complessivo per il 1995 può essere stimato in circa 1,255 miliardi. Esso consentirebbe pertanto, di superare di 1,229 miliardi i recuperi previsti per l'anno 1995. Un effetto negativo si avrebbe invece per il 1996 e 1997 nella misura di 26 miliardi per ciascun esercizio.

## Articolo 44.

*(Imposta sostitutiva sulle operazioni degli Istituti di credito)*

La norma proroga fino al 30 aprile 1995 le agevolazioni fiscali disposte dall'articolo 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 per quanto concerne i principali atti ed operazioni compiuti dagli Istituti di credito speciale.

La cessazione dopo tale data delle agevolazioni comporta un aumento di gettito per l'imposta di bollo e per le tasse sulle concessioni governative che è stimabile in circa 20 miliardi su base annua. Per quanto riguarda l'imposta di registro viene ipotizzato un incremento di circa 10 miliardi su base annua.



Complessivamente, per l'anno 1995 l'incremento di entrate è di circa 20 miliardi. L'effetto per ciascuno degli anni 1996 e 1997 è di circa 30 miliardi.

Articolo 45.

*(Credito d'imposta per i titolari di licenza per l'esercizio di taxi)*

Si tratta di una norma di carattere procedurale che consente anche a questa particolare categoria di contribuenti di usufruire di un credito d'imposta già finanziato.

Articolo 46.

*(Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi  
nella dichiarazione dei redditi)*

Norma di carattere procedurale.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ENTRATE

## TAVOLA RIASSUNTIVA

(in miliardi di lire)

ARTICOLI	1995	1996	1997
Articolo 10. - Variazione di aliquote IVA .....	+ 3.021	+ 4.597	+ 4.818
Articolo 11. - Servizio telegrafico nazionale ....	+ 40	+ 58	+ 60
Articolo 12. - Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici .....	+ 6	+ 8	+ 8
Articolo 13. - Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali .....	+ 1	+ 2	+ 2
Articolo 14. - Costruzioni rurali .....	+ 50	+ 65	+ 65
Articolo 15. - Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati .....	+ 307	+ 427	+ 447
Articolo 16. - Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali .....	+ 30	+ 41	+ 43
Articolo 17. - Modificazioni aliquote accise ....	+ 5.059	+ 7.069	+ 7.240
Articolo 18. - Riduzione della detrazione per oneri .....	-	+ 2.200	+ 1.270
Articolo 19. - Aumento dell'aliquota IRPEG ....	+ 470	+ 662	+ 695
Articolo 20. - Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese .....	+ 2.100	- 2.100	-
Articolo 21. - Fusioni-scissioni societarie .....	+ 960	+ 240	-
Articolo 22. - Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione di imposta .....	+ 120	+ 55	-
Articoli 23-26. - Imposta sostitutiva (legge Amato) .....	+ 920	+ 498	- 68
Articolo 28. - Svalutazioni perdite collegate estere .....	-	+ 875	+ 500
Articolo 29. - Perdite d'impresa e di lavoro autonomo .....	-	+ 761	+ 435

## Segue: ENTRATE

ARTICOLI	1995	1996	1997
<i>Articolo 32.</i> - Transazioni novative e somme risarcitorie .....	+ 220	+ 293	+ 293
<i>Articolo 33.</i> - Limitazione deducibilità rimborsi a pie' di lista .....	-	+ 250	+ 227
<i>Articolo 35.</i> - Regolarizzazione degli elenchi presentati .....	+ 128	-	-
<i>Articoli 36-40.</i> - Regime speciale per i rivenditori di beni usati di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione .....	+ 176	+ 245	+ 256
<i>Articolo 43.</i> - Tassa automobilistica .....	+ 1.229	- 26	- 26
<i>Articolo 44.</i> - Imposta sostitutiva sulle operazioni degli istituti di credito .....	+ 20	+ 30	+ 30
Sub totale ...	+ 14.857	+ 16.250	+ 16.295
Aumento contributi sanitari redditi lavoro autonomo (articolo 4) .....	+ 750	+ 1.140	+ 1.140
Minori entrate Irpef per aumento contributi sanitari reddito lavoro autonomo .....	-	- 268	- 292
TOTALE ...	+ 15.607	+ 17.122	+ 17.143

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

*Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1995.*

**Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica  
e per l'occupazione nelle aree depresse**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

*(Finalità)*

1. Ai fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del limite massimo del ricorso al mercato finanziario per gli anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il presente decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 9, contiene esclusivamente disposizioni in grado di comportare maggiori entrate in misura non inferiore a 16.000 miliardi di lire su base annua e riduzione di spesa in misura non inferiore a 8.000 miliardi di lire su base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.

TITOLO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

CONTENIMENTO SPESA PUBBLICA

Articolo 2.

*(Riduzione stanziamenti e blocco impegni)*

1. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, le quote dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B approvate con l'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con esclusione di quelle preordinate in connessione con accordi internazionali, per regolazioni debitorie e per rate ammortamento mutui, sono ridotte del 20 per cento e comunque fino a concorrenza delle quote non utilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Gli stanziamenti iniziali iscritti sui capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, appartenenti alle categorie economiche di seguito elencate, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali e a intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, ad annualità relative a limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed a rate di ammortamento di mutui, salvo quanto disposto dal comma 3, sono ridotti, fino a concorrenza delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, per importi corrispondenti alle seguenti percentuali, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

Categoria I - con esclusione del cap. 1001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ..... 5%

Categoria II - con esclusione di stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi e relativi contributi previdenziali ed assistenziali e ritenute erariali, indennità di trasferimento e rimborso spese di viaggi, retribuzioni ad aggio ed a contratto privato ..... 6%

Categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria e di quelle relative al Ministero della difesa ..... 6%

Categoria V - con esclusione dei capitoli 5941, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, delle spese per assistenza gratuita diretta (codice economico 5.1.4), dei trasferimenti alle province e ai comuni (codice economico 5.5.0), agli enti previdenziali (codice economico 5.6.0), alle università (codice economico 5.7.2. dello stato di previsione dell'Università e della ricerca scientifica) ed all'estero (codice economico 5.8.0.), delle pensioni e dei danni di guerra (codici economici 5.1.1. e 5.1.2.) ..... 5%

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per l'Ente poste italiane la predetta riduzione del 5 per cento è ragguagliata all'importo dei trasferimenti di bilancio nonchè ai compensi convenzionali corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti.

Per il suddetto codice economico 5.7.2. dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la percentuale di riduzione è del 3 per cento.

Categoria IX - limitatamente ai seguenti codici:

a) codice 9.3.0, con esclusione dei capitoli 6853, 6857, 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro; 1244, 1245, 4796 e 4797 dello stato di previsione del Ministero della difesa;

10% b) codice 9.9.0.....

Categorie X, XI e XII - con esclusione delle spese per danni bellici e pubbliche calamità (codice economico 10.9.1.), del capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonchè dei trasferimenti alle province ed ai comuni (codice economico 12.5.0) e all'estero (codice economico 12.8.0)..... 3%

Categoria XIII ..... 10%

Categorie XIV e XVI - con esclusione dei capitoli 9001, 9003 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ..... 5%

3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995 cessa l'onere, a carico del bilancio dello Stato, relativo all'ammortamento dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse dall'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), ai sensi dell'articolo 11, comma 22, della legge 22 febbraio 1986, n. 41, e dell'articolo 3, comma 7, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI), ai sensi del decreto-legge 19 ottobre 1985, n. 547, convertito dalla legge 20 dicembre 1985, n. 749.

4. Le riduzioni di cui al comma 2, che non consentono l'adempimento di obbligazioni giuridicamente perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono dare luogo a reiscrizioni ai pertinenti capitoli di bilancio dell'esercizio successivo.

5. Salvo quanto previsto nel comma 4, le spese, per le quali operano le riduzioni di cui al comma 2, non possono essere incrementate in misura superiore all'1 per cento annuo nel triennio 1996-1998, rispetto agli importi rideterminati per il 1995 ai sensi del medesimo comma 2.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1995 può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il

funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonchè alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

### Articolo 3.

#### *(Interventi sulla finanza locale)*

1. Il riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, spettanti a province e comuni, è fissato in sette anni ed è eseguito sulla base delle norme del presente decreto a decorrere dal 1995, a rettifica delle precedenti assegnazioni di tale anno e con le eccezioni di cui al comma 3.

2. Ai fini di riequilibrio è stabilito per ciascun ente un fabbisogno standardizzato per i servizi indispensabili con utilizzo dei parametri monetari e dei determinanti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992, fatta esclusione dei servizi relativi alla giustizia. Il fabbisogno è raffrontato alle risorse generali in atto godute e costituite da trasferimenti ordinari e consolidati, all'uopo unificati e per i comuni anche dal provento dell'ICI al 4 per mille con deduzione della perdita per INVIM. Dal computo dei contributi consolidati sono esclusi i contributi in favore del comune di Roma, previsti dal comma 26 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e i contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. Per il 1995 si utilizzano i dati considerati ai fini delle attribuzioni già comunicate per tale anno.

3. Per il 1995 dal complesso delle risorse erariali è detratta, a vantaggio dello Stato, per le province la somma complessiva di lire 70 miliardi e per i comuni la somma complessiva di lire 600 miliardi. La detrazione è effettuata in proporzione sulle differenze per maggiori risorse godute come definite rispetto a percentuali uniche di riferimento, separatamente per province e comuni. Non sono oggetto di detrazione il provento dell'ICI e i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le detrazioni sono effettuate entro i limiti dei contributi erariali ordinari e consolidati ancora dovuti per il 1995. Sono esclusi dalla detrazione per il 1995 gli enti disestati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dell'interno comunica gli importi delle riduzioni entro un mese dalla disponibilità dei dati dei proventi dell'ICI per il 1994.

4. Ferma restando anche per gli anni 1996 e seguenti la riduzione operata ai sensi del comma 3, a decorrere dal triennio 1996-1998 prose-



gue l'operazione di riallineamento del complesso dei contributi ordinari e consolidati in sei ulteriori anni, elevati a quattordici per gli enti dissestati. A tal fine, sono ricalcolate le percentuali di riallineamento per province e comuni e sono detratte quote delle eccedenze proporzionali alla durata del riequilibrio, contestualmente alla riassegnazione agli enti con situazioni di sottodotazione. Sono fatti salvi i contributi minimi garantiti previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono soppresse le lettere da a) ad e) del comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

#### Articolo 4.

*(Servizio sanitario nazionale)*

1. A decorrere dall'anno 1995, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 6,6 per cento.

2. Per l'anno 1995, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 1; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo 1995, sono individuate le modalità di attuazione.

3. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente per gli anni 1995, 1996 e 1997 è ridotto rispettivamente di lire 735 miliardi, lire 1.110 miliardi e lire 1.110 miliardi.

## CAPO II

### ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E NORME IN MATERIA DI PERSONALE

#### Articolo 5.

*(Collegamento telematico)*

1. Fino alla data di attivazione del collegamento telematico di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL, entro tre giorni dalla data di presentazione, copia delle domande di iscrizione che comportino l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali da parte dei soggetti interessati. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate camere di commercio.

## Articolo 6.

*(Casellario dei trattamenti pensionistici)*

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono sostituiti dai seguenti:

«Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

- a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- b) di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;
- c) di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
- d) di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio;
- e) di qualunque altra forma di previdenza integrativa e complementare.

Gli enti erogatori di pensione trasmettono annualmente, e trimestralmente per i trattamenti pensionistici da iscrivere o da cancellare in corso d'anno, al casellario centrale dei pensionati i dati e gli elementi necessari per la gestione del casellario stesso su supporto magnetico o per via telematica, secondo le specifiche di acquisizione e di trasmissione elaborate e comunicate agli enti interessati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Le comunicazioni annuali al casellario centrale dei pensionati di cui al precedente comma devono essere effettuate entro il 30 novembre di ciascun anno e, relativamente al trattamento di pensione erogato nell'anno 1994, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni trimestrali al casellario centrale dei pensionati relative alle iscrizioni e cancellazioni devono essere effettuate entro il mese successivo alla scadenza del trimestre stesso.

Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati e degli elementi di cui al comma precedente il casellario centrale dei pensionati, mediante l'utilizzo di procedure automatizzate, individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici e fornisce le necessarie informazioni agli enti erogatori interessati.

Nei confronti dei soggetti che percepiscono due o più trattamenti pensionistici erogati da enti diversi, il conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo 23 e dal secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è effettuato, sull'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici, dall'ente che eroga il trattamento di maggior importo.

Alla raccolta e conservazione dei dati e degli elementi relativi al trattamento pensionistico ed alle ritenute operate alla fonte ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed alla successiva trasmis-

sione agli enti erogatori interessati, provvede il casellario centrale dei pensionati sulla base delle informazioni periodicamente ricevute dagli enti stessi.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche ai fini del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 5, comma 13, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.».

#### Articolo 7.

##### *(Comunicazioni obbligatorie)*

1. La mancata trasmissione all'Istituto nazionale della previdenza sociale degli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale dei pensionati - di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni - entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la mancata comunicazione entro novanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, delle notizie relative ai singoli pensionati, configura omissione di atti d'ufficio da parte del legale rappresentante dell'ente o organismo tenuto alle comunicazioni.

2. Ferme restando le responsabilità previste al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno nominati commissari *ad acta* per la trasmissione delle informazioni omesse.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1 saranno effettuate a mezzo di collegamenti telematici, ove gli enti dispongano di adeguate strutture informatiche, ovvero a mezzo supporto magnetico secondo modalità da stabilire di comune accordo.

4. L'ottavo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è abrogato.

#### Articolo 8.

##### *(Personale pubblico)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 6, 11, 12 e 13, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, primo e secondo periodo, e 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applicano per l'anno 1995.

3. Per il 1995 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di assumere personale, anche a tempo determinato, compreso quello appartenente alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, fatte salve le assunzioni per mobilità nei limiti del 50 per cento delle cessazioni, le assunzioni di personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione, di magistratura, nonché le assunzioni del personale di polizia e di quello militarizzato di cui al primo periodo del comma 9, del personale di cui

al secondo periodo del comma 9 e del personale di cui al comma 10 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; il divieto non si applica alle assunzioni di soggetti vincitori di concorso, già dipendenti di pubbliche amministrazioni.

4. Gli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e le camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, a decorrere dal 1° luglio 1995, previa rideterminazione della propria dotazione organica e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie, possono procedere ad assunzioni nel limite delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno solare precedente.

5. Nel comma 14 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole nel primo periodo: «, possono parimenti dare comunicazioni di tali vacanze» sono sostituite dalle seguenti «, danno parimenti comunicazione di tali vacanze».

6. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente, previo suo assenso, può essere trasferito in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

7. Dalla data di costituzione dell'Ente poste italiane, stabilita in base al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e fino alla trasformazione dell'ente stesso in società per azioni, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni contenute nel regio decreto 16 giugno 1934, n. 1275, modificato ed integrato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

### CAPO III

#### INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE AREE DEPRESSE

##### Articolo 9.

##### *(Mutui per lo sviluppo)*

1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 540 miliardi per l'anno 1996.

2. A valere sul limite di impegno di cui al comma 1 il Ministero del tesoro è autorizzato a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionale ed esteri, il cui ammortamento è a totale carico dello Stato.

3. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 2 sono destinate al mantenimento e allo sviluppo della base produttiva nonchè al potenziamento della dotazione infrastrutturale nelle aree di cui al comma 1.

Al riparto delle somme stesse tra le predette finalità provvede il CIPE, che individua altresì, con riferimento all'utilizzo di tutte le risorse che si rendono disponibili per lo scopo, le modalità dell'intervento pubblico in favore del settore produttivo. A tale fine dovranno tra l'altro essere disciplinati meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici e previste misure idonee a favorire, anche attraverso un apposito fondo di garanzia, il consolidamento delle passività delle piccole e medie imprese, in linea con quanto disposto dall'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1996, si provvede per gli anni 1996 e 1997 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

##### CAPO I

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA

##### SEZIONE I

##### *MODIFICHE DI ALIQUOTE E DI TABELLE*

##### Articolo 10.

##### *(Variazioni di aliquote)*

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura del 9 e del 13 per cento sono elevate, rispettivamente, al 10 e al 16 per cento.

2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è ridotta:

a) al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, di sostanze farmaceutiche e di articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;

b) al 16 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di:

1) carni e parti commestibili, compresi la ventresca e il lardo, degli animali della specie bovina e suina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (vv.dd. ex 02.01 - ex 02.05 - ex 02.06);

2) salsicce, salami e simili di carni totalmente o parzialmente suine (v.d. ex 16.01).

3. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 120) è sostituito dal seguente: «120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio;» ed è aggiunto il seguente numero: «123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;».

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

5. Gli aumenti di aliquote disposti nella presente sezione non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il giorno antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei soggetti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto entro il 31 dicembre 1995.

6. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alle aliquote del 10 per cento e del 16 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, rispettivamente, del 9,10 per cento e del 13,80 per cento o, in alternativa, dividendolo, rispettivamente, per 110 e per 116, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.

#### Articolo 11.

*(Servizio telegrafico nazionale)*

1. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 16) è sostituito dal seguente: «16) le prestazioni relative ai servizi postali;».

#### Articolo 12.

*(Applicazione dell'imposta sulle importazioni di supporti informatici)*

1. All'articolo 69, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i supporti informatici, contenenti programmi per

elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti.».

#### Articolo 13.

*(Acquisti effettuati da ambasciate e organizzazioni internazionali)*

1. Nell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorchè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore ad un milione di lire; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorchè il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.».

#### Articolo 14.

*(Costruzioni rurali)*

1. Il numero 21-*bis*) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «21-*bis*) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e delle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purchè permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere *c*) ed *e*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;».

### SEZIONE II

#### MISURE ANTIELUSIVE

#### Articolo 15.

*(Applicazione dell'imposta sui corrispettivi delle cessioni dei fabbricati)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Qualora l'immobile non sia ancora iscritto in catasto con attribuzione di rendita, si applicano le disposizioni in materia di procedura di accatastamento degli immobili urbani di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, con esclusione di quelle recate dall'ultimo periodo del comma 1. L'ufficio tecnico erariale invia, a norma del comma 2 del suddetto articolo 12, il certificato catastale anche alle parti contraenti. In tale caso nel termine di dieci giorni dal ricevimento del certificato il cedente può emettere fattura per l'importo eccedente l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

2. L'ufficio del registro comunica all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente se il contribuente non si è avvalso delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, ovvero se il corrispettivo della cessione risulta inferiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### Articolo 16.

*(Applicazione dell'imposta sui contributi previdenziali)*

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto concorrono a formare la base imponibile le maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali è prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti iscritti in albi professionali a titolo di contributo integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai fini della determinazione del predetto contributo integrativo.

#### CAPO II

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

#### Articolo 17.

*(Modificazioni aliquote accise)*

1. Sono aumentate le aliquote dell'accisa sui seguenti prodotti:

- a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) da lire 1.019.050 a lire 1.111.490 per 1000 litri;
- b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) da lire 911.040 a lire 1.003.480 per 1000 litri;
- c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55) per riscaldamento da lire 344.560 a lire 415.990 per 1000 litri;
- d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69) da lire 676.040 a lire 747.470 per 1000 litri;
- e) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00) per autotrazione da lire 515.240 a lire 591.640 per 1000 kg e per combustione da lire 282.820 a lire 359.220 per 1000 kg.



2. L'aliquota agevolata degli oli da gas o gasolio per uso agricolo di cui al punto 6 della tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, come sostituito dall'articolo 2-undecies, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aumentata dal 13 al 30 per cento dell'aliquota normale.

3. Gli aumenti stabiliti nel comma 1 si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale; l'aumento dell'aliquota di cui al comma 2 si applica anche alle quantità di gasolio giacenti alla stessa data presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, della legge 11 maggio 1981, n. 213.

4. Le aliquote dell'imposta di consumo sul gas metano per combustione per usi civili sono aumentate nelle seguenti misure:

a) usi domestici di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986: da lire 50 a lire 86 al mc;

b) usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: da lire 115 a lire 151 al mc;

c) altri usi civili: da lire 296 a lire 332 al mc.

5. Per i consumi di gas metano effettuati nel territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano i seguenti aumenti:

a) da lire 38 a lire 74 per gli usi di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

b) da lire 202 a lire 238 per gli altri usi civili.

6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni KWH di energia impiegata, nelle seguenti misure:

a) lire 9,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta;

b) lire 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. È soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico.

7. I criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione della giunta del CIP, citata nel comma 6, lettera a), per la determinazione dei prezzi relativi alle forniture per usi domestici, con potenza impegnata

fino a 3 KW, effettuate nell'abitazione di residenza anagrafica dell'utente, quando il consumo mensile risulti superiore ai limiti di 150 KWH per le utenze fino a 1,5 KW e di 220 KWH per quelle oltre 1,5 e fino a 3 KW, valgono anche ai fini dell'applicazione dell'imposta erariale di consumo e delle relative addizionali. Le somme relative ai maggiori proventi delle addizionali affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio statale e restano acquisite all'erario.

8. Le aliquote d'imposta stabilite nei commi 4, 5 e 6 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando costante il consumo nel periodo. Lo stesso criterio si applica anche per individuare i consumi da assoggettare alla nuova imposizione da parte delle aziende non distributrici di energia elettrica.

9. L'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è aumentata da lire 1.040.000 a lire 1.260.000 per tonnellata.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI

#### SEZIONE I

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF, IRPEG E DI IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE

#### Articolo 18.

##### *(Riduzione della detrazione per oneri ai fini IRPEF)*

1. Negli articoli 13-bis, comma 1, 110-bis, comma 1, 113, comma 2-bis, 114, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 19.

##### *(Aumento dell'aliquota dell'IRPEG)*

1. Nell'articolo 91, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «37 per cento».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I versamenti in acconto dovuti dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuati tenendo conto dell'aumento di cui al comma 1.

#### Articolo 20.

*(Acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese)*

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1995 è dovuto l'acconto dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 462, e al decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, in misura pari al 35 per cento dell'imposta relativa al periodo precedente, nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi.

### SEZIONE II

#### MISURE IN MATERIA DI TASSAZIONE DELLE IMPRESE

#### Articolo 21.

*(Fusioni e scissioni societarie)*

1. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento derivanti da operazioni di fusione o scissione deliberate anteriormente al 14 gennaio 1995 si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta, nei termini indicati nel comma 3, una somma pari al 20 per cento dei maggiori valori di cui si intende ottenere il predetto riconoscimento. Relativamente ai maggiori valori per i quali non ci si avvalga delle disposizioni del presente articolo resta impregiudicato il regime tributario che sarebbe altrimenti applicabile.

2. Le somme corrisposte in applicazione della disposizione del comma 1 sono indeducibili e possono essere imputate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo delle somme stesse.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni previste dal comma 1 devono chiederne l'applicazione con apposita istanza da presentare all'ufficio delle entrate competente per territorio e versare il 60 per cento delle somme dovute entro il 30 giugno 1995 e la restante parte in due quote di pari importo, scadenti rispettivamente il 20 dicembre 1995 e il 28 febbraio 1996. Per la riscossione, i

rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte su redditi.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

#### Articolo 22.

##### *(Imposte sostitutive su riserve o fondi in sospensione di imposta)*

1. Le riserve e i fondi in sospensione d'imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento e di quelli indicati nei commi successivi, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 3 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In caso di distribuzione dei predetti saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

4. Nei confronti dei soggetti che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, la differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni o quote si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento, si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche nei confronti delle società di assicurazioni che hanno effettuato operazioni di concentrazione previste dall'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742.

6. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ridotto al 25 per cento, qualora la distribu-

zione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 1, e ai saldi attivi di cui al comma 2, al netto dell'imposta sostitutiva, sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e quella corrispondente alle riserve o fondi di cui al comma 4, entro il terzo esercizio successivo; in tali casi la società che distribuisce le riserve o i fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito di imposta in misura ridotta.

7. Nel caso in cui le azioni o quote ricevute, il cui costo sia stato aumentato ai sensi del comma 4, vengono cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci, destinate al consumo personale o familiare dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al costo delle azioni o quote prima dell'aumento stesso. All'impresa o alla società che ha effettuato le predette operazioni è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile alle azioni o quote che formano oggetto delle operazioni stesse.

8. Nell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «La fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.»

9. Relativamente alle fusioni indicate nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 8 del presente articolo, poste in essere in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la plusvalenza in sospensione di imposta non si considera realizzata a condizione che la riserva ivi prevista risulti evidenziata nel bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo possono essere applicate anche alla predetta riserva.

10. Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi sono indeducibili e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa.

11. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta con apposito modello, approvato con decreto del Ministro delle finanze, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imposte sostitutive vanno versate entro il 30 giugno 1995; a richiesta del contribuente tale versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il predetto termine e, per la differenza, in parti uguali entro il 31 gennaio 1996 e il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9

per cento annuo. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

### SEZIONE III

#### MISURE SUGLI ENTI CREDITIZI

#### Articolo 23.

*(Società destinatarie di conferimenti previsti  
dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*

1. Le società destinatarie dei conferimenti previsti dall'articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, possono applicare in tutto o in parte un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura del 20 per cento sulla differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei predetti conferimenti, ad esclusione dei titoli diversi dalle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie nonchè dell'avviamento, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Come valore dei beni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 24, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa è riferibile a decorrere dall'esercizio successivo a quello indicato nel comma 1. La stessa differenza è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall'ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell'esercizio indicato nel comma 1. Conseguentemente per il medesimo ammontare si considerano assoggettati ad imposta le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento. Nel caso in cui le azioni rivenienti dai conferimenti indicati nel comma 1 siano state conferite ad altra società, la differenza assoggettata ad imposta sostitutiva è considerata altresì costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dalla medesima società.

3. Le società di cui al comma 1 possono applicare, in luogo dell'imposta sostitutiva ivi prevista, un'imposta sostitutiva in misura pari al 15 per cento. In tal caso la differenza assoggettata all'imposta sostitutiva non è riconosciuta fiscalmente nei confronti dell'ente o società conferente.

4. Se la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si è fusa con la società conferente l'imposta sostitutiva è applicata sulla differenza tra il valore dei beni della società conferitaria iscritti in bilancio e il loro costo fiscalmente riconosciuto e si producono gli effetti previsti dal terzo periodo del comma 2.

5. L'applicazione dell'imposta sostitutiva va richiesta con apposita istanza su modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'imposta sostitutiva va versata entro il 30 giugno 1995; il versamento può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro la stessa data e, per la differenza, in parti uguali, entro il 31 gennaio 1996 ed il 30 aprile 1996, maggiorata degli interessi nella misura del 9 per cento annuo.

#### Articolo 24.

*(Società che hanno eseguito conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218)*

1. Nei confronti delle società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata, in tutto o in parte, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 23, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al 20 per cento. Come valore delle azioni si assume quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La differenza assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 è considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute. Le riserve o fondi costituiti a fronte dei maggiori valori iscritti in sede di conferimento si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente alla predetta differenza, al netto dell'imposta sostitutiva. La predetta differenza non è considerata costo fiscalmente riconosciuto nei confronti delle società conferitarie.

#### Articolo 25.

*(Determinazione delle plusvalenze o minusvalenze)*

1. Nel caso in cui le azioni ricevute a seguito dei conferimenti nonché i beni i cui costi fiscalmente riconosciuti sono stati aumentati ai sensi degli articoli 23 e 24 vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si ha riguardo, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, al costo dei beni prima dell'aumento stesso. Ove le operazioni considerate siano poste in essere dalla società che ha richiesto l'applicazione delle disposizioni della presente sezione, alla stessa è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile ai beni che formano oggetto delle operazioni medesime.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto al 25 per cento qualora la distribuzione dell'ammontare corrispondente alle riserve o fondi che si considerano assoggettati ad imposta sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In tal caso la società che distribuisce le riserve o fondi deve rilasciare al percipiente un apposito certificato dal quale risultino gli utili per i quali spetta il credito d'imposta in misura ridotta.

3. Per le società che hanno effettuato operazioni di conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, la successiva fusione con la società conferitaria non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione d'imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia comunque utilizzata.

#### Articolo 26.

##### *(Disposizioni attuative)*

1. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere computata, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio; in tal caso l'ammontare su cui va calcolata l'imposta sul patrimonio netto delle imprese è assunto al lordo dell'imposta sostitutiva stessa. Non concorrono a formare il reddito le somme corrisposte o ricevute per effetto della ripartizione convenzionale dell'onere relativo all'imposta sostitutiva tra i soggetti interessati alle disposizioni dell'articolo 23.

2. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli da 23 a 25 si applicano anche alle operazioni di conferimento, effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, i cui atti siano perfezionati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ma comunque entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489. Per tali operazioni come valore dei beni e come valore delle azioni si assume quello iscritto in contabilità in dipendenza del conferimento e l'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro un mese dal perfezionamento dell'atto di conferimento. Per le stesse operazioni gli effetti previsti dalle disposizioni dei precedenti periodi non si producono qualora le società destinatarie dei conferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, partecipino ad una operazione di fusione o di scissione con la società conferente entro l'esercizio successivo a quello nel corso del quale è stato perfezionato il conferimento.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione degli articoli da 23 a 26 del presente decreto.



## SEZIONE IV

## MISURE ANTIELUSIVE

## Articolo 27.

*(Società di comodo)*

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operative se hanno meno di cinque dipendenti e se dal conto economico risultano ricavi, incrementi di rimanenze nonché proventi, esclusi quelli straordinari, inferiori a lire 800 milioni ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi. Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si considerano soltanto i ricavi e gli incrementi delle rimanenze. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di rimanenze nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano:

- a) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
- b) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- c) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- d) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
- e) alle società che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato lo scioglimento o la trasformazione in società commerciali di persone.

2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili si rendono applicabili anche le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa per ciascun tributo nonché l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento; in tale ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle sin-

gole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni immobili, la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, nonché per le assegnazioni di beni di diversa natura, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. Per le assegnazioni dei beni di cui all'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al predetto testo unico, si applicano le imposte nella misura e con le modalità previste dal medesimo testo unico ovvero dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e dai decreti legislativi 21 dicembre 1990, n. 398 e 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini delle imposte sui redditi il valore normale dei beni assegnati è assoggettato, per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto, ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nella misura dell'8 per cento. Il pagamento potrà essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dalla data di assegnazione dei beni.»;

b) nel comma 4 è soppressa la parola «predetta»;

c) nel comma 5, prima delle parole «Ai fini di cui all'articolo 81» è inserito il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore normale dei beni assoggettati all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 2 si considera pari a quello iscritto nell'ultimo bilancio della società di cui è stato deliberato lo scioglimento.»;

d) nel comma 6 le parole «Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le società non operative di cui al comma 1, è escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo l'ordinario potere di accertamento, per le società non operative di cui al comma 1, si presume che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al primo periodo.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Qualora il reddito dichiarato dalle società che si presumono non operative risulti inferiore a quello minimo di cui al comma 6, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito in misura pari a quella presunta anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non adottati in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto

di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.».

#### Articolo 28.

*(Svalutazioni e perdite derivanti da società collegate estere)*

1. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «Le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito derivanti dalle partecipazioni nelle società indicate nel periodo precedente sono deducibili limitatamente all'ammontare che eccede quello dei relativi utili non concorrenti a formare il reddito ai sensi del presente comma.».

2. La disposizione del comma 1 si applica per le minusvalenze e gli altri componenti negativi di reddito i cui presupposti di deducibilità si verificano a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e relativamente agli utili percepiti da tale data.

#### Articolo 29.

*(Perdite di impresa)*

1. All'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 79.».

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta.

3. È abrogato il comma 10 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

## Articolo 30.

*(Trasferimento di sede all'estero)*

1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente articolo:

«Art. 20-bis. 1. Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali si applica l'articolo 16, comma 1, lettera g).

2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.».

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite specifiche modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20-bis del testo unico indicato nel comma 1, mediante approvazione di appositi modelli e dei relativi allegati, per la indicazione dei beni e degli altri elementi patrimoniali e reddituali relativi all'impresa e di quelli attribuiti alla stabile organizzazione. Con lo stesso decreto possono essere individuate idonee misure cautelari o di garanzia per il pagamento delle imposte dovute anche a seguito di rettifica delle dichiarazioni o di accertamenti effettuati ai fini delle imposte sul reddito.

## Articolo 31.

*(Spese di rappresentanza degli esercenti arti e professioni)*

1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole «esclusi gli immobili» sono aggiunte le seguenti: «e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5». Nello stesso comma è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei quattro successivi»;

b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati»;

c) al comma 5 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.».

2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a) e c), si applicano per le spese sostenute e per i beni ivi indicati, acquistati dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 32.

##### *(Transazioni e somme risarcitorie)*

1. All'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè le somme e i valori comunque percepiti; anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro»;

b) nella lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa».

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle somme e ai valori percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 33.

##### *(Rimborsi per trasferte)*

1. Nell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono am-

messe in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite è elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato a tal fine, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore *diesel*.».

2. Nell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-*ter* dell'articolo 62.».

3. Gli importi di lire 60.000 e 100.000 indicati nell'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentati rispettivamente a lire 90.000 e lire 150.000.

4. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano alle spese sostenute per trasferte effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, possono essere adeguati annualmente gli importi di cui agli articoli 48, comma 4, e 62, comma 1-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE

#### SEZIONE I

##### MODELLI INTRASTAT

#### Articolo 34.

##### (Elenchi riepilogativi)

1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invi-

tandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate.

2. L'omessa presentazione degli elenchi è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire quattro milioni per ciascun elenco; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di omessa presentazione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Si applica una soprattassa pari al 20 per cento della pena pecuniaria minima se l'elenco è presentato entro trenta giorni dalla scadenza.

3. L'omissione, l'irregolarità o l'inesattezza nella compilazione di ciascuna riga degli elenchi di cui al comma 1 è punita con la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire duecentomila; la misura della sanzione è raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. L'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può comunque superare il massimo della pena irrogabile per la mancata presentazione dello stesso, raddoppiata in caso di mancata adesione entro il termine fissato nella richiesta di cui al comma 1. Tuttavia la pena pecuniaria non si applica se i dati mancanti o inesatti, purchè integrati o corretti a norma del comma 1, risultino privi di rilevanza o comunque siano da ritenere non imputabili al contribuente.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ai fini anzidetti, anche agli uffici doganali competono i poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.

5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, i cui limiti edittali sono ridotti alla metà nei casi di ottemperanza all'invito di cui al comma 1; si applicano le disposizioni di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti.

6. Sono abrogati il comma 7 dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.

#### Articolo 35.

##### *(Regolarizzazione degli elenchi presentati)*

1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni sanzionatorie di carattere tributario richiamate nell'articolo 34, per l'omessa presenta-

zione e per le omissioni, irregolarità ed inesattezze nella compilazione degli elenchi riepilogativi, commesse e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la pena pecuniaria nella misura di quattrocentomila per ciascun elenco; tale misura è ridotta alla metà nei casi di violazioni non ancora contestate alla data anzidetta, sempre che le stesse siano spontaneamente regolarizzate dal trasgressore mediante presentazione degli elenchi omessi o rettificati entro il 31 maggio 1995 agli uffici competenti a riceverli. Le pene pecuniarie nella misura sopra indicata si applicano a condizione che al loro versamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si provveda entro il 31 maggio 1995 e, in tal caso, se le violazioni hanno anche rilevanza statistica, non sono applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 34. La pena pecuniaria non si applica nei casi di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 34. Resta salva per il trasgressore la facoltà di optare, ove ne ricorrano le condizioni, per la definizione della violazione ai sensi dell'articolo 2-*quinqües* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

2. Gli uffici, in sede di controllo degli elementi in proprio possesso o acquisiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 34, nonchè per le violazioni definite ai sensi dell'articolo 2-*quinqües* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, possono, ove occorra, invitare i trasgressori a comunicare i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate; in tali casi la mancata ottemperanza all'invito entro trenta giorni dal ricevimento comporta l'applicabilità della pena pecuniaria in misura non inferiore a lire un milione e non superiore a lire quattro milioni per ciascun elenco, ovvero in misura non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecentomila se l'omissione, l'irregolarità o l'inesattezza riguarda la compilazione di singole righe; in ogni caso l'ammontare delle sanzioni complessivamente irrogate per ciascun elenco non può superare l'importo di lire quattro milioni.

## SEZIONE II

*REGIME SPECIALE PER I RIVENDITORI DI BENI USATI,  
DI OGGETTI D'ARTE, DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE*

### Articolo 36.

*(Base imponible)*

1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario previa riparazione, nonchè degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di ri-



parazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonchè i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.

2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma dei titoli I e II del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.

4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed è esercitata nella liquidazione in cui tale operazione è computata.

5. La differenza di cui al comma 1 è stabilita in misura pari:

a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o è privo di rilevanza, ovvero non è determinabile;

b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale è ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali.

6. Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettera b), di veicoli usati, francobolli, monete e altri oggetti da collezione, nonchè per le cessioni di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche, di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, di libri, nonchè di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita

con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3.

7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera *b*), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.

8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale è esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.

9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.

10. Agli effetti della presente sezione i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, nè della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.

#### Articolo 37.

##### *(Operazioni con l'estero e volume d'affari)*

1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 la differenza ivi prevista è non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 38-*quater*, 71 e 72 dello stesso decreto.

2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 36, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intracomunitari. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 40, comma 3, 41 e 58, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *a*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 36 registrate per l'anno.

4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36 il volume d'affari è costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.

#### Articolo 38.

##### *(Fatturazione e registrazione)*

1. I soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 36, nella fattura non possono indicare l'ammontare dell'imposta separatamente dal corrispettivo. Ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'emissione della fattura e la registrazione a norma dell'articolo 23 dello stesso decreto sono comunque obbligatorie per le operazioni di cui all'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

2. I contribuenti che applicano il regime di cui al comma 1 dell'articolo 36, tranne quelli di cui al comma 9 dello stesso articolo, devono annotare in un apposito registro gli acquisti e le cessioni dei beni ivi considerati con l'indicazione della data della relativa operazione, della natura, qualità e quantità dei beni acquistati o ceduti, del prezzo di acquisto, al lordo dell'eventuale imposta, e del corrispettivo, comprensivo dell'imposta, relativa alla cessione, nonché della differenza tra tali ultimi importi. Le annotazioni relative alle cessioni devono essere eseguite con le modalità e nei termini di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; quelle relative agli acquisti, con riferimento alla relativa data, devono essere eseguite entro quindici giorni dall'acquisto, ma comunque non oltre la data di annotazione della rivendita. L'ammontare complessivo delle differenze positive relative alle operazioni di acquisto e rivendita del periodo di riferimento, distinto per aliquota, deve essere annotato separatamente nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto n. 633 del 1972, ai fini della liquidazione dell'imposta a norma degli articoli 27 e 33 dello stesso decreto ed entro il termine ivi previsto.

3. I contribuenti che determinano la differenza imponibile a norma dell'articolo 36, comma 5, devono annotare i corrispettivi delle operazioni effettuate nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per quanto concerne gli acquisti di beni destinati alla rivendita, numerare e conservare la relativa documentazione, ai sensi dell'articolo 39 dello stesso decreto, con esonero dall'obbligo della loro registrazione.

4. I contribuenti che applicano la disciplina di cui all'articolo 36, comma 6, devono annotare in un registro gli acquisti dei beni ivi consi-

derati con l'indicazione della natura, qualità e quantità degli stessi e del relativo corrispettivo. Le cessioni devono essere annotate in un registro con l'indicazione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, dei relativi corrispettivi, comprensivi dell'imposta e distinti per aliquota. Le annotazioni devono essere eseguite nei termini di cui al comma 2, secondo periodo. Se i beni sono soggetti ad aliquote diverse, gli imponibili da assoggettare alle corrispondenti aliquote sono determinati in base al rapporto tra i corrispettivi soggetti alla stessa aliquota e l'ammontare complessivo dei corrispettivi annotati per il periodo di riferimento.

5. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui ai commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi 1 e 3 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

#### Articolo 39.

##### *(Aliquota)*

1. A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d'arte, di cui alla lettera a) dell'allegato stesso, effettuate dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.

#### Articolo 40.

##### *(Decorrenza)*

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle cessioni, effettuate a decorrere dal 1° aprile 1995, relative ai beni di cui all'articolo 36, comma 1, acquistati o importati a decorrere dalla stessa data. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 36, comma 1, che risultino esistenti, giusta apposito inventario, alla data del 31 marzo 1995, la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 36, comma 5, ma la percentuale è in ogni caso stabilita in misura pari al 50 per cento del prezzo di vendita, ferma restando la percentuale ivi prevista per i prodotti editoriali. L'inventario dei beni esistenti alla predetta data, distinti per gruppi merceologici, deve essere sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto; la vidimazione può essere eseguita anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Per quanto non è diversamente disposto nella presente sezione si applicano, anche per quanto concerne le sanzioni, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

## CAPO V

## DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA DEFINIZIONE DELLE PENDENZE FISCALI

## Articolo 41.

*(Accertamento con adesione per anni pregressi)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2-ter. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi.».

## Articolo 42.

*(Conciliazione giudiziale)*

1. All'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto con l'articolo 2-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza.

4-ter. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.».

2. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alla prima udienza successiva alla predetta data.

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, si interpreta nel senso che il compenso unitario per ricorso deciso previsto a favore dei componenti delle commissioni tributarie spetta anche nel caso di emanazione di ordinanza o decreto di estinzione per avvenuta conciliazione ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 20-bis del citato decreto n. 636 del 1972.

#### Articolo 43.

##### *(Tasse automobilistiche)*

1. Le tasse automobilistiche di qualsiasi tipo, erariali e regionali, l'abbonamento autoradio-TV, da corrispondersi entro il 31 dicembre 1994, ancorchè non sia stato ancora notificato processo verbale, possono essere assolte, relativamente ai periodi fissi per i quali non siano state corrisposte, con il pagamento, per ciascuno di detti periodi, entro il 30 giugno 1995, di un importo pari al 80 per cento del tributo nella misura prevista alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero di un importo pari al 50 per cento dell'ammontare dello stesso qualora l'obbligazione tributaria sia conseguenza dell'omessa o ritardata richiesta di annotazione nei pubblici registri delle formalità previste dalla legge e si provveda a tale annotazione entro il termine stabilito con il decreto di cui al comma 4. Nel caso in cui i tributi siano stati già parzialmente corrisposti, gli stessi si scomputano dagli importi di cui al precedente periodo.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il debito per tributo, soprattasse, interessi ed accessori. Il debito è parimenti estinto qualora non siano dovute somme a titolo di tributo. Non si fa luogo a rimborso di somme già corrisposte.

3. Le procedure di riscossione relative alle tasse di cui al comma 1, sono sospese fino al 30 giugno 1995.

4. Le modalità per il pagamento delle somme e le modalità e il termine per la richiesta di annotazione di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. L'ente, cui è affidata la riscossione delle tasse automobilistiche, provvede alla notifica del processo verbale con raccomandata con ricevuta di ritorno al soggetto che dai pubblici registri risulta intestatario dei veicoli.

#### CAPO VI

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DI AGEVOLAZIONI DI REGIMI FISCALI SOSTITUTIVI

#### Articolo 44.

##### *(Imposta sostitutiva sulle operazioni degli istituti di credito)*

1. I soggetti di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o quelli da essi co-

munque risultanti per effetto delle operazioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, ed alla legge 26 novembre 1993, n. 489, continuano a fruire del trattamento ivi previsto fino al 30 aprile 1995. Successivamente a tale data gli atti e le operazioni che tali soggetti pongono in essere per il loro funzionamento e per lo svolgimento della loro attività sono soggetti alle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale e alle tasse sulle concessioni governative nella misura ordinaria.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e, agli effetti di detto articolo 15, gli estremi della autorizzazione al pagamento in modo virtuale possono essere sostituiti dagli estremi del presente articolo.

3. Per l'anno 1995, ai fini del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del comma 2, la dichiarazione provvisoria di cui all'articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere presentata, ovvero integrata da parte dei soggetti già autorizzati, entro il 30 aprile, indicando le categorie di atti e documenti per i quali si intende fruire dell'autorizzazione nonchè gli elementi presuntivi ivi richiesti relativi al periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1995. L'ufficio del registro provvede alla liquidazione provvisoria per il suddetto periodo, ripartendone l'ammontare in tre rate uguali con scadenza alla fine dei mesi di giugno, settembre e dicembre.

4. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso. La disposizione ha effetto per i contratti conclusi successivamente alla data di entrata vigore del presente decreto.

## CAPO VII

### ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI

#### Articolo 45.

*(Credito di imposta per i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi)*

1. Il credito d'imposta riconosciuto a favore dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1994, può essere fatto valere anche in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate, dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.

## Articolo 46.

*(Indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi  
nella dichiarazione dei redditi)*

1. Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è sostituito dai seguenti:

«3. A decorrere dal 1994 i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, di cui al presente articolo, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

3-bis. Le somme eventualmente dovute a saldo sono versate in una unica soluzione entro il termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi di cui al comma 3.

3-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 3 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.».

2. I titolari e i soci di aziende artigiane, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercente attività commerciale ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, devono indicare, nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione, delle cure e della riabilitazione a carico dell'Istituto.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabilite le modalità di esposizione dei dati di cui al comma 2 nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, è istituita una commissione presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta da otto membri, di cui uno designato dal Ministero delle finanze, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un esperto dell'anagrafe tributaria, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, un esperto del sistema informativo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e due esperti di procedure amministrative con l'obiettivo di predisporre, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto interministeriale per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre



1992, n. 438, alle casse previdenziali di particolari categorie di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo e ai produttori agricoli.

Articolo 47.

*(Devoluzione erariale delle maggiori entrate)*

1. Le somme riscosse in applicazione delle disposizioni del presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente decreto.

TITOLO IV

NORME FINALI

Articolo 48.

*(Variazioni di bilancio)*

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 49.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato dalle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1995.

SCÀLFARO

DINI - FANTOZZI - MASERA - TREU

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

## TABELLA

*(prevista dall'articolo 36, comma 1)*

## OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE

## a) «Oggetti d'arte»:

quadri «collages» e quadretti simili («tableautins»), pitture e disegni, eseguiti interamente a mano dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici e simili, degli oggetti manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili (codici NC 9701);

incisioni, stampe e litografie originali, precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato direttamente in nero o a colori da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00 00);

opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia, purchè siano eseguite interamente dall'artista; fusioni di sculture a tiratura limitata ad otto esemplari, controllata dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00 00); a titolo eccezionale, in casi determinati dagli Stati membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1° gennaio 1989 è possibile superare il limite degli otto esemplari;

arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali forniti da artisti, a condizione che non ne esistano più di otto esemplari;

esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti dall'artista e firmati dal medesimo;

smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle minuterie e degli oggetti di oreficeria e di gioielleria;

fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto;

## b) «Oggetti da collezione»:

francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati ma non aventi corso nè destinati ad aver corso (codice NC 9704 00 00);

collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico (codice NC 9705 00 00);

c) «Oggetti di antiquariato»: i beni diversi dagli oggetti d'arte e da collezione, aventi più di cento anni di età (codice 9706 00 00).